



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 385

Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli
professionisti

Indice

1. DDL S. 385 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 385	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . .	12
1.3.2.1.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 156(pom.) del 05/08/2024	13
1.3.2.1.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 157(ant.) del 06/08/2024	56
1.3.2.1.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 158(pom.) dell'11/09/2024	59
1.3.2.1.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166(pom.) del 29/10/2024	62
1.3.2.1.5. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 167(pom.) del 05/11/2024	71
1.3.2.1.6. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168(ant.) del 12/11/2024	76
1.3.2.1.7. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 169(pom.) del 19/11/2024	80
1.3.2.1.8. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 170(pom.) del 20/11/2024	83
1.3.2.1.9. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 1(pom.) del 26/11/2024	84
1.3.2.1.10. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 171(pom.) del 26/11/2024	85
1.3.2.1.11. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 172(ant.) del 27/11/2024	89
1.3.2.1.12. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 2(pom.) del 03/12/2024	92
1.3.2.1.13. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 174(ant.) del 04/12/2024	93
1.3.2.1.14. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 177(ant.) del 18/12/2024	96

1.3.2.1.15. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 266(pom.) del 07/01/2026	103
1.4. Trattazione in consultiva	114
1.4.1. Sedute	115
1.4.2. Resoconti sommari	116
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	117
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 77(ant., Sottocomm. pareri) del 12/11/2024	118
1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 79(pom., Sottocomm. pareri) del 10/12/2024	120
1.4.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 266(pom.) del 10/12/2024	122
1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	126
1.4.2.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 227(ant.) del 14/01/2025 .	127
1.4.2.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 230(ant.) del 22/01/2025 .	131
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	143
1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 314(pom.) del 26/11/2024	144
1.4.2.3.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 324(pom.) del 10/12/2024	151
1.4.2.3.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508(pom.) del 13/01/2026	159
1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	165
1.4.2.4.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 170(pom.) del 19/11/2024	166
1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	172
1.4.2.5.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 242(ant.) del 12/11/2024	173

1. DDL S. 385 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 385

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

Titolo breve: *Registro nazionale dei pizzaioli professionisti*

Iter

7 gennaio 2026: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.385

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Bartolomeo Amidei \(Fdl\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Guido Quintino Liris \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 3 febbraio 2023)

[Domenico Matera \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 6 dicembre 2023)

[Anna Maria Fallucchi \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2024)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 10 dicembre 2024.

Presentazione

Presentato in data **1 dicembre 2022**; annunciato nella seduta n. 14 del 1 dicembre 2022.

Classificazione TESEO

ALBI PROFESSIONALI, PANE E PANIFICAZIONE, PRODOTTI DI GASTRONOMIA E CUCINA TIPICA

[Articoli](#)

ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.1, 5, 6), QUALIFICA PROFESSIONALE (Artt.1, 3), DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO (Artt.1, 3), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 6), MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (Art.1), REGOLAMENTI (Art.2), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.4, 7),

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.6), CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (Art.8)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Anna Maria Fallucchi \(Fdi\)](#) (dato conto della nomina il 6 agosto 2024).

Assegnazione

Assegnato alla [9ª Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede redigente il 5 luglio 2023. Annuncio nella seduta n. 84 del 5 luglio 2023.

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura, istruzione), 10ª (Sanità e lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 385

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 385

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AMIDEI**, **LIRIS** e **MATERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2022

Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

Onorevoli Senatori. - Il mondo della pizzeria, in Italia, rappresenta circa il 50 per cento del fatturato della ristorazione tradizionale.

La Confederazione dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) ha condotto una ricerca di settore su dati di Infocamere e Infoimprese. Dai dati raccolti risultano essere quasi 127.000 le aziende che vendono pizza sul territorio italiano. Dallo studio di settore sulle pizzerie in tutta Italia emerge che la produzione giornaliera nel nostro Paese ammonta a 8 milioni di pizze. Si tratta di un ramo della ristorazione che può vantare un fatturato annuo di 15 miliardi di euro, con un *business* totale che va oltre i 30 miliardi di euro. In Italia sono circa 100.000 gli impiegati nelle attività delle pizzerie, un numero che raddoppia se si considerano i fine settimana. I lavoratori italiani sono 70.000 e quelli stranieri sono 30.000. In trecento giorni lavorativi le pizzerie producono oltre un miliardo di pizze. Vi è tuttavia l'insoddisfazione per la situazione in essere e la volontà, motivata e giustificata, di tutti i pizzaioli italiani, di conseguire il riconoscimento ufficiale della qualifica di pizzaiolo, in quanto attività professionale prevista dall'ordinamento nazionale. Attualmente, infatti, la qualifica di « pizzaiolo », a livello nazionale, non esiste: oggi esso rappresenta un « lavoratore fantasma », privo di titoli giuridicamente efficaci dal punto di vista professionale, anche se in realtà soddisfa i requisiti professionali di un operatore particolarmente specializzato, in grado di svolgere attività dirette alla preparazione di pizze, calzoni e focacce presso pizzerie e ristoranti.

A tal proposito, il presente disegno di legge è volto a sanare il vuoto legislativo creatosi nel corso degli anni, prevedendo da un lato il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e dall'altro istituendo un apposito registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

Questo provvedimento, oltre a colmare la suddetta lacuna, ha l'obiettivo di garantire la salvaguardia e la tutela del consumatore, inserendosi direttamente nel quadro del « *Food Act* », di cui al Protocollo d'intesa per la valorizzazione all'estero della cucina italiana di qualità, firmato alla Farnesina il 15 marzo 2016 dai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli affari esteri e della cooperazione istituzionale, permettendo così al settore di promuovere, formare e diffondere il corretto metodo di produzione della pizza italiana.

Il disegno di legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della legge che è volta al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo previa frequentazione di uno specifico corso, al superamento di un esame teorico-pratico e all'ottenimento del Diploma di Stato Professionale Pizzaiolo Europeo (DSPPE).

L'articolo 2 reca modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, prevedendo che gli istituti professionali possano integrare il profilo formativo di cui all'allegato 2-G, indirizzo « Enogastronomia e ospitalità alberghiera ».

L'articolo 3 reca le modalità attraverso le quali si riconosce il DSPPE, mentre l'articolo 4 stabilisce i requisiti in base ai quali si può ottenere il DSPPE, previo esercizio della professione per almeno

diciotto mesi, frequenza di un apposito corso di specializzazione e superamento di un esame teorico-pratico.

L'articolo 5 riguarda la registrazione della qualifica di pizzaiolo che deve essere effettuata, a cura delle associazioni nazionali, in un elenco tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

L'articolo 6 prevede l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti che è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale, con la qualifica di pizzaiolo professionista, mentre l'articolo 7 stabilisce i requisiti per l'iscrizione al medesimo registro per i pizzaioli professionisti in possesso della succitata qualifica e i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori.

L'articolo 8 prevede l'erogazione di un contributo economico da parte degli iscritti ai corsi di aggiornamento professionale e sanitario e alla tenuta del registro, che sono tenuti a versare annualmente. Il contributo è fissato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine Pizzaioli Professionisti (CNOPP), in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni svolte sia dal CNOPP sia dai collegi professionali territoriali.

Infine l'articolo 9 reca l'entrata in vigore che avviene il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, mediante l'ottenimento del Diploma di Stato Professionale Pizzaiolo Europeo (DSPPE), all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e alla istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro.

2. Ai fini della validazione delle competenze relative alla qualifica professionale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché ai fini dell'inserimento della qualifica di pizzaiolo professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, previsto dall'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 13 del 2013, le funzioni di enti pubblici titolari sono attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alle regioni.

Nell'esercizio di tali funzioni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* accredita come enti titolari, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre al Consiglio Nazionale dell'Ordine Pizzaioli Professionisti (CNOPP) di cui all'articolo 6, comma 3 della presente legge, le associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie e le stesse costituite in federazioni, le scuole statali e del settore, le università e le accademie in grado di offrire i corsi di formazione di cui all'articolo 3.

3. Il professionista può scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa o in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, al comma 1, lettera *l-bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per quella di pizzaiolo professionista ».

Art. 2.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92)

1. Al fine di tutelare e promuovere la focaccia di pasta di pane condita, internazionalmente chiamata con il termine « pizza », nelle sue diverse lavorazioni tradizionali del territorio italiano, quale prodotto originale della tradizione gastronomica italiana, nonché per valorizzare e tutelare attraverso l'insegnamento la specifica formazione professionale necessaria alla lavorazione della pizza, gli istituti scolastici che provvedono ai percorsi di istruzione professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, integrano, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 92 del 2018, il profilo formativo di cui all'Allegato 2-G al medesimo regolamento, indirizzo « Enogastronomia e ospitalità alberghiera ».

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, finalizzate all'attuazione del comma 1 del presente articolo.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Rilascio del Diploma di Stato Professionale Pizzaiolo Europeo - DSPPE)

1. Il DSPPE è rilasciato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, previa certificazione da parte del CNOPP, delle associazioni professionali di pizzaioli e delle scuole in merito alla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2, nonché previo superamento del successivo esame di cui al comma 3.

2. Al fine di ottenere il DSPPE e l'abilitazione all'esercizio della professione, l'aspirante pizzaiolo frequenta un corso riconosciuto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* di almeno centocinquanta ore, così articolato:

- a) settanta ore di pratica in laboratorio;
- b) venticinque ore di lingua straniera;
- c) trenta ore di scienza dell'alimentazione;
- d) venticinque ore di igiene e somministrazione di alimenti.

3. Al termine del corso di cui al comma 2, l'aspirante pizzaiolo sostiene un esame finale, consistente in una prova teorica e in una prova pratica; a tal fine è costituita una apposita commissione di esperti nominati dal Ministero dell'istruzione e del merito e di esperti delle competenze del CNOPP.

Art. 4.

(Requisiti e modalità per l'accesso al DSPPE)

1. Coloro che esercitano la professione di pizzaiolo da almeno diciotto mesi, anche non continuativi, che siano iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di pizzaiolo provetto possono presentare domanda per richiedere il DSPPE al CNOPP o ad una delle associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Sono esentati dall'esame teorico-pratico e ottengono il DSPPE coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano la professione di pizzaiolo da almeno tre anni, anche non continuativi, documentabile con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competente, e nel caso di lavoratore dipendente, con le buste paga.

3. Chi è già in possesso di un attestato di qualifica pizzaiolo, ma non ha svolto la professione, dopo verifica ed approvazione da parte del CNOPP, sostiene l'esame teorico-pratico di cui al comma 3 dell'articolo 3.

4. È previsto lo svolgimento di un corso di aggiornamento con cadenza triennale sulle materie oggetto del DSPPE.

Art. 5.

(Registrazione della qualifica di pizzaiolo)

1. I diplomi DSPPE sono iscritti, a cura del CNOPP, in un registro tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente e pubblicato nel sito *internet* istituzionale della medesima. Una copia cartacea dell'elenco di cui al primo periodo è tenuta altresì presso le sedi delle associazioni.

Art. 6.

(Istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti)

1. È istituito il registro nazionale dei pizzaioli professionisti, di seguito denominato « registro ».
2. Gli iscritti al registro costituiscono l'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti.
3. La tenuta del registro è demandata al CNOPP eletto dagli iscritti al medesimo registro.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono adottate le norme relative alle modalità e ai requisiti per l'iscrizione al registro, all'istituzione delle sedi, all'elezione del CNOPP, nonché ai procedimenti elettorali relativi agli organi di categoria.
5. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista.
6. Il pizzaiolo professionista, iscritto al registro, può utilizzare i marchi o le insegne in cui ricorrano i riferimenti alla qualifica prevista dalla presente legge.
7. Il pizzaiolo professionista, nello svolgimento della sua attività, può essere affiancato da uno o più pizzaioli provetti di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 7.

(Requisiti per l'iscrizione al registro nazionale dei pizzaioli professionisti)

1. Sono iscritti al registro esclusivamente i pizzaioli professionisti in possesso del DSPPE che abbiano presentato la relativa richiesta al CNOPP.
2. Sono iscritti di diritto al registro i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori.
3. All'atto dell'iscrizione al registro il richiedente deve depositare i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. Le iscrizioni al registro non sono limitate nel numero.

Art. 8.

(Contributi economici)

1. Il CNOPP fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni svolte dal CNOPP e dai collegi professionali territoriali, ai corsi di aggiornamento professionale e sanitario nonché alla tenuta del registro.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=56237

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 156(pom.) del 05/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

LUNEDÌ 5 AGOSTO 2024

156^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella 2^a seduta pomeridiana del 31 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che, alla scadenza del termine, previsto per lo scorso 31 luglio alle ore 19, risultano presentati 162 emendamenti e 7 ordini del giorno all'articolato del decreto-legge (pubblicati in allegato). Rende noto, altresì, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1a e 10a, oltre che del Comitato per la legislazione. Una volta pervenuto il parere della 5a Commissione, la Commissione sarà in grado di conferire il mandato al relatore e concludere l'esame del provvedimento. Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) osserva in via preliminare che, stante il poco tempo a disposizione, il Senato si trova di fatto impossibilitato ad analizzare approfonditamente il testo licenziato dalla Camera dei deputati, con conseguente e grave mortificazione delle proprie prerogative. Ciò, peraltro, a fronte di un testo non esente da difetti (ad esempio, la formulazione dell'articolo 1 appare eccessivamente generica, in quanto si limita a rinviare ad una normativa futura) e che non sembra affrontare nel dettaglio tutte le problematiche connesse al suo oggetto, sia trascurando i riflessi derivanti dalle recenti tensioni geopolitiche, sia non considerando adeguatamente le sfide che attendono il Paese riguardo alla transizione ecologica.

Dopo aver posto l'accento su di una mozione presentata in passato dalla propria parte politica che conteneva importanti spunti di approfondimento, l'oratore osserva che il decreto-legge non sembra neanche sorretto da adeguati presupposti di necessità ed urgenza: la materia, infatti, risulta già trattata da un recente regolamento europeo, vigente negli Stati membri, che rappresenta uno dei perni del *Green Deal*. Ben avrebbe potuto allora il Governo presentare un disegno di legge ordinario, senza comprimere i tempi del dibattito e consentendo al Parlamento di approfondire debitamente le questioni cruciali connesse al reperimento delle materie prime di interesse strategico.

Procede quindi ad una illustrazione complessiva degli emendamenti presentati dalla propria parte politica. Nel dettaglio, le proposte mirano a migliorare il testo del decreto-legge, puntando alla ricerca e al riciclo degli scarti produttivi e dei rifiuti elettronici. Gli emendamenti introducono norme certe sull'impatto e sull'incidenza ambientale ed intervengono altresì sulle funzioni del Comitato tecnico, che il decreto incentra eccessivamente sulle opere di estrazione delle materie prime trascurando l'economia circolare. Ulteriori proposte intervengono sulla composizione del Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche, che non prevede, sorprendentemente, al suo interno esponenti del mondo universitario e della ricerca.

L'oratore conclude il proprio intervento osservando che il decreto-legge, operando una forte concentrazione della disciplina a livello nazionale, si pone - al pari di altri provvedimenti del Governo - in aperta contraddizione con l'implementazione dell'autonomia differenziata, dando luogo ad un grave corto circuito decisionale su una materia cruciale per l'economia del Paese.

Anche ad avviso del senatore [NAVE](#) (M5S) i presupposti di necessità ed urgenza alla base del decreto-legge appaiono poco comprensibili, stante l'esistenza di una dettagliata normativa sulla materia già vigente a livello europeo.

Illustra quindi gli emendamenti a sua firma, volti innanzitutto a valorizzare il riciclo e il riutilizzo, settore dove il Paese vanta una filiera di aziende particolarmente efficiente che andrebbe debitamente tutelata. Peraltro il Governo, nel concentrarsi esclusivamente sull'estrazione dei minerali rari sul suolo nazionale, sembrerebbe dimenticare l'elevato consumo di acqua - risorsa del pari rara e preziosa - connesso a tali attività. Altre proposte concernono la necessità di garantire un'adeguata sicurezza ambientale, salvaguardando altresì anche l'indotto turistico connesso a siti aventi una particolare valenza paesaggistica. Rileva infine criticamente come sia già noto l'esito che avranno tutte le proposte presentate.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE), nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, pone, del pari, l'accento sulla fragilità dei presupposti di necessità ed urgenza alla base del decreto-legge. L'esame di un disegno di legge ordinario avrebbe avuto l'indubbio vantaggio di consentire un'analisi più approfondita delle questioni connesse all'approvvigionamento dei minerali rari nonché di valorizzare adeguatamente la filiera connessa al riciclo dei materiali elettronici, oltre che di assicurare una seconda lettura non blindata.

La scelta di focalizzare l'attenzione sulle pratiche di individuazione dei giacimenti e di estrazione, invece, trascura le suddette tematiche e si pone altresì in aperta contraddizione con altri provvedimenti del Governo che favoriscono, ad esempio, l'installazione di ulteriori pannelli solari in determinate aree. Il decreto-legge non reca poi alcuna disposizione di raccordo con il cosiddetto "Piano Mattei", non tenendo conto dell'accresciuta proiezione che molti Paesi - tra cui Russia e Cina - stanno assumendo proprio in Africa per garantirsi adeguati rifornimenti di minerali rari, imprescindibili per una reale transizione ecologica.

Infine, l'accentramento normativo a livello nazionale operato dal decreto - che potrebbe anche essere opportuno, stante la delicatezza della materia e la conseguente necessità di operare con una normativa unitaria - si pone in aperta contraddizione con il provvedimento sull'autonomia differenziata, come rilevato dal senatore Martella.

Conclude lamentando l'impossibilità di poter svolgere un esame ponderato del testo anche in seconda lettura. Tale fenomeno, non nuovo, concretizza infatti un monocameralismo di fatto che compromette gravemente le prerogative del Parlamento e che la riforma costituzionale del 2016 intendeva opportunamente superare.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) illustra le proposte emendative a sua firma, ponendo innanzitutto l'accento sull'introduzione di una normativa centralizzata, che, come operata dal decreto-legge, confligge con l'autonomia differenziata delle regioni. Inoltre, le competenze attribuite al Comitato tecnico rischiano, a suo avviso, di produrre inopportune sovrapposizioni con quelle spettanti al Ministero dell'ambiente.

Altra grave carenza del decreto, cui gli emendamenti presentati cercano di porre rimedio, è poi la mancata valorizzazione delle attività di recupero e riciclo dei rifiuti elettronici e del corretto

smaltimento dei medesimi. L'articolato, inoltre, nulla prevede in tema di valutazione dell'impatto ambientale delle attività di estrazione dei minerali.

Conclude osservando che il decreto-legge non sembra fondato su solidi presupposti di necessità ed urgenza e ancora una volta costituisce un veicolo per ingigantire il fenomeno del cosiddetto "poltronificio".

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La sottosegretaria BERGAMOTTO dichiara di non accogliere gli ordini del giorno G/1207/1/9, G/1207/2/9, G/1207/3/9, G/1207/6/9 e G/1207/7/9, sui quali l'orientamento è contrario.

Si dichiara quindi disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1207/4/9 nonché ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1207/5/9 subordinatamente a delle riformulazioni di cui dà lettura.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) accoglie la proposta di riformulare l'ordine del giorno G/1207/4/9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1207/4/9 (testo 2) viene quindi accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) accoglie la proposta di riformulare l'ordine del giorno G/1207/5/9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1207/5/9 (testo 2) viene successivamente accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO come raccomandazione.

I restanti ordini del giorno non vengono dunque accolti dal Governo.

Si procede all'esame delle proposte emendative riferite al testo del decreto-legge.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati ai diversi articoli.

In sede di articolo 1, previa verifica del numero legale, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

In sede di articolo 2, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

Gli emendamenti 2.7 e 2.8 risultano decaduti per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 2.9 e 2.10.

Anche l'emendamento 2.11 risulta decaduto per assenza dei proponenti.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Magni.

Posti distintamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 2.12 e 2.13.

In sede di articolo 3, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1 (identico a 3.2), 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 (identico a 3.11), 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 (identico a 3.17), 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 e 3.23.

In sede di articolo 4, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 (identico a 4.9), 4.10, 4.11, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

In sede di articolo 5, posti distintamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 (identico a 5.4), 5.5, 5.6 (identico a 5.7) e 5.0.1.

In sede di articolo 6, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 (identico a 6.12), 6.13, 6.14, 6.15 (identico a 6.16), 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 e 6.0.1.

In sede di articolo 7, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 (identico a 7.8), 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.14.

In sede di articolo 8, la Commissione, in esito a successive votazioni, respinge gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8.

In sede di articolo 9 sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.0.1.

In sede di articolo 9-*bis*, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 9-*bis*.0.1, 9-*bis*.0.2, 9-*bis*.0.3, 9-*bis*.0.4, 9-*bis*.0.5, 9-*bis*.0.6 e 9-*bis*.0.7.

In sede di articolo 10, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 (identico a 10.4), 10.5, 10.6 (identico a 10.7 e 10.8), 10.9 e 10.10.

In sede di articolo 11, risultano altresì respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3 (identico a 11.4), 11.5, 11.6 (identico a 11.7), 11.8 e 11.0.1, posti distintamente ai voti.

Non risultano presentati emendamenti all'articolo 12.

In sede di articolo 13, posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 13.1, 13.0.1 e 13.0.2.

In sede di articolo 14, all'esito di successive votazioni, la Commissione respinge le proposte 14.1, 14.2 e 14.3.

In sede di articolo 14-*bis*, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 14-*bis*.1 (identico a 14-*bis*.2), 14-*bis*.3, 14-*bis*.0.1 e 14-*bis*.0.2.

In sede di articolo 15, è posto ai voti e respinto l'emendamento 15.1.

Concluse le votazioni degli emendamenti presentati, il [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame è sospeso in attesa che giunga il parere della Commissione bilancio sul testo.

Il seguito dell'esame è sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ([n. 183](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera l-*bis*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1^a seduta antimeridiana del 31 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore ha già svolto la relazione illustrativa e dichiara aperta la discussione generale.

Non essendoci iscritti a parlare, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa del seguito dell'esame e conclusione)

Riprende il seguito dell'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è pervenuto il parere della Commissione bilancio, di tenore non ostativo, sul testo del disegno di legge in titolo.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) rimarca nuovamente le criticità del provvedimento, tanto di metodo quanto di merito, sottolineando altresì che l'attuazione di norme europee dovrebbe aver luogo attraverso provvedimenti legislativi ordinari. Rileva invece criticamente come, ancora una volta, venga sminuita la funzione del Parlamento, mentre una legge ordinaria avrebbe assicurato anche il coinvolgimento degli ulteriori attori istituzionali, tra cui anzitutto le regioni.

Né si ravvisano - a suo giudizio - ragioni di urgenza nell'introduzione di disposizioni di carattere ordinamentale, come ad esempio la costituzione del Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Giudica peraltro insufficiente il ruolo attribuito alle regioni, rispetto al quale erano infatti stati presentati specifici emendamenti volti a colmare le lacune del testo. Il provvedimento lede pertanto i principi di leale collaborazione e sussidiarietà.

Pur riconoscendo che, durante l'esame in prima lettura, sono stati accolti alcuni emendamenti del suo Gruppo, dichiara il convinto voto contrario sul provvedimento.

Non essendoci ulteriori interventi per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato

dalla Camera dei deputati, richiedendo, altresì, l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le audizioni sull'affare assegnato n. 478 (artigianato di alta gamma), già programmate lo scorso 1° agosto e poi rinviata a causa dell'anticipazione della seduta dell'Assemblea, riprenderanno alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Rispetto alla seduta convocata domani, 6 agosto, alle ore 9, propone di integrare l'ordine del giorno con la discussione, in sede redigente, del disegno di legge n. [385](#) a prima firma Amidei, recante disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del Registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA, POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 2ª seduta pomeridiana già convocata oggi, lunedì 5 agosto, alle ore 19, non avrà luogo. La seduta già convocata domani, martedì 6 agosto, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30 e il relativo ordine del giorno è integrato con la discussione, in sede redigente, del disegno di legge n. [385](#), recante disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del Registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1207](#)

G/1207/1/9

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento *de quo* prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche;

in particolare, il comma 8 del citato articolo 3 dispone che, con riferimento ai progetti di estrazione mineraria nei fondali marini, i titoli abilitativi sono rilasciati tenendo conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame, a condizione che siano valutati gli effetti sull'ambiente marino, la biodiversità, la sicurezza della navigazione e le attività umane insistenti sui fondali. Di fatto le disposizioni vincolano l'attività per l'estrazione mineraria alla realizzazione completa della carta mineraria;

le aree saranno successivamente aperte ad attività di estrazione e progetti di ricerca mineraria molto onerosi, che sono a carico delle compagnie minerarie;

considerato che:

i fondali marini profondi sono un *hotspot* di biodiversità, un importante serbatoio di carbonio e un tesoro di risorse genetiche marine. Il test utilizzato per diagnosticare il COVID-19, ad esempio, è stato sviluppato utilizzando un enzima presente in un ecosistema di acque profonde;

l'estrazione in acque profonde, potenzialmente la più grande operazione estrattiva della storia, potrebbe compromettere gravemente le future scoperte per il bene comune globale, distruggendo gli

ecosistemi e eliminando le specie, mentre gli eventuali benefici economici andrebbero solo ad una manciata di soggetti interessati;

dall'audizione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tenutasi presso la Commissione X della Camera durante l'esame in sede referente del provvedimento, è emersa la necessità di recuperare ulteriori risorse, rispetto a quelle già messe a disposizione dal decreto-legge in esame (3.5 milioni per gli anni 2024 e 2025 su 14 milioni necessari), per completare la carta mineraria. Le risorse stanziare risultano, pertanto, del tutto insufficienti per lo svolgimento delle attività di indagini e di esplorazione necessarie all'elaborazione del Programma di esplorazione nazionale, essendo appena sufficienti a realizzare solamente una parte del medesimo e, segnatamente, ad individuare al massimo una ventina di aree nell'ordine di una decina di chilometri quadrati su quaranta indicate dal decreto. A tal fine e alla luce del fatto che, in assenza delle risorse necessarie, non saranno eseguite campagne di ricerca mineraria di aree a mare, l'Istituto ha ritenuto più corretto parlare di progetti di ricerca a mare e non già di estrazione a mare, problematica, quest'ultima, estremamente complessa e discussa a livello internazionale che suscita parecchie opposizioni;

l'ISPRA ritiene inoltre abbastanza improbabile, considerati gli adempimenti necessari, presentare il Programma di esplorazione nazionale entro i termini indicati del 24 marzo 2025;

tenuto conto che:

attualmente le aziende italiane potenzialmente interessate alle estrazioni minerarie negli abissi non hanno specifiche politiche sul *Deep Sea Mining*, anzi alcune guardano con interesse all'avvio di questa nuova forma di sfruttamento delle risorse naturali;

un'indagine di Greenpeace Italia diffusa nei giorni scorsi, in concomitanza con i lavori a Kingston, in Giamaica, dell'*International Seabed Authority* (ISA - l'autorità internazionale preposta a regolamentare le estrazioni minerarie negli abissi) per la discussione di misure di protezione dei mari, rivela che Fincantieri è l'azienda italiana più propensa a sviluppare attività estrattive di materiali critici in mare, tanto da aver sottoscritto negli ultimi anni, sia con Saipem sia con Leonardo, accordi di collaborazione per le attività estrattive sui fondali;

la summenzionata organizzazione ambientalista ha realizzato una mappatura di tredici aziende italiane interessate alle materie prime critiche: dalla difesa all'elettronica, dall'automotive al navale, dagli accumuli alle batterie, fino a quelle specializzate nei servizi e nelle tecnologie subacquee. Dall'analisi dei report e delle dichiarazioni di sostenibilità è emerso che nessuna di queste aziende (Fincantieri, Saipem, Leonardo, MSC Crociere, STM Microelectronics, Energy SPA, FAAM, Trienergia, Stellantis, Alkeemia, Gaymarine, Drass e Gabi Cattaneo) ha politiche specifiche sul *Deep Sea Mining*. Una situazione in netto contrasto con quanto avviene nel resto del mondo dove grandi aziende come Google, BMW, Volvo e Renault, tanto per citarne alcune, hanno già preso posizioni contrarie allo sviluppo del *Deep Sea Mining*;

rilevato altresì che:

l'Italia svolge un ruolo chiave all'interno del Consiglio dell'ISA. Il nostro Paese, diversamente da molti altri Stati, è uno dei pochi in Europa a non essersi ancora espresso palesemente in favore, o meno, di una moratoria fortemente richiesta anche da numerose Associazioni ambientaliste affinché sia protetto il mare dallo sfruttamento minerario;

i lavori dell'ISA, in programma dallo scorso 15 luglio fino al prossimo 29 luglio, sono finalizzati a discutere nuovamente del codice minerario - che dovrebbe regolamentare a livello internazionale lo svolgimento delle attività estrattive negli abissi - nonché della proposta (inserita in agenda per la prima volta dopo diversi anni) di una politica generale per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte ad introdurre, sul territorio nazionale, una moratoria all'estrazione delle materie critiche strategiche in mare almeno fino all'emanazione del nuovo codice minerario da parte dell'*International Seabed Authority* (ISA).

G/1207/2/9

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S.1207);

premesso che:

l'articolo 1, al comma 1, enuncia l'obiettivo di definire misure urgenti per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1252, introducendo disposizioni finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252;

ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, le disposizioni contenute nel decreto-legge, in ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252 sono volte a stabilire criteri uniformi per la tempestiva realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche;

considerato che:

a livello europeo, vi è una serie di materie prime non energetiche e non agricole che rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione delle transizioni verde e digitale, legate alle energie rinnovabili e all'industria digitale, necessarie anche all'inizio di molte catene industriali e per il loro utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali. Queste sono considerate critiche in quanto esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in pochi Paesi terzi, con una domanda, nei prossimi decenni, destinata ad aumentare in modo esponenziale;

a seguito delle crescenti tensioni geopolitiche e della forte e conseguente concorrenza per le risorse, il rischio di difficoltà nel relativo approvvigionamento sta aumentando progressivamente. In mancanza di una gestione adeguata, l'aumento della domanda di materie prime critiche potrebbe determinare impatti economici, ambientali e sociali negativi;

tenuto conto che:

il testo prevede la centralizzazione in capo allo Stato della procedura di rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione e riciclaggio di materie prime strategiche;

occorre ricordare che ogni iniziativa legislativa deve tenere conto delle specificità regionali, deve rispettare il principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione, e che è fondamentale garantire che le decisioni centrali siano supportate da un dialogo costruttivo e da un partenariato effettivo con le Regioni;

non sussistevano presupposti di necessità e urgenza tali da giustificare l'approvazione di un decreto-legge che prevede una disciplina di natura ordinamentale, come ad esempio la costituzione di organismi come il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche;

rilevato altresì che:

talune regioni italiane come la Sardegna presentano elementi di pregio paesaggistico e ambientale che costituiscono la propria identità territoriale qualificante e presupposto indispensabile del relativo sviluppo economico e sociale;

la Sardegna presenta già una densità di insediamenti minerari senza pari in Italia, testimonianze di attività che hanno lasciato in eredità cave e miniere dismesse e rifiuti non gestiti;

il disegno di legge, per il permesso di ricerca non superiore a due anni, non prevede la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, né la valutazione di incidenza;

il testo non contiene una disciplina che riguardi la dismissione e il ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture impiegate al termine delle attività per il permesso di ricerca non superiore a due

anni;

il provvedimento non considera che, secondo il regolamento UE 2024/1252, la dichiarazione di pubblica utilità è subordinata al rispetto degli obblighi ambientali in materia di valutazione d'incidenza (VinCa) relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri costieri di acqua dolce;

il presente dettato normativo enuncia anche progetti di estrazioni minerarie a mare;

le aziende italiane potenzialmente interessate alle estrazioni minerarie degli abissi sono prive di politiche sul *deep sea mining*, a tutela del mare, che minacciano la salute ambientale di talune aree marine del Paese, che giustificano il coinvolgimento di esse nella procedura di riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a prevedere il parere vincolante delle Regioni nell'ambito dell'adozione delle determinazioni del Comitato interministeriale per la transizione ecologica;

a introdurre l'obbligo del parere preventivo delle amministrazioni competenti sulla verifica delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione e per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione dei progetti strategici di riciclaggio.

G/1207/3/9

[Fregolent](#)

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;

il *landfill mining* è una pratica che prevede l'estrazione di materiali da discarica al fine di recuperare risorse riutilizzabili, come metalli, plastiche, vetro e materiali organici, nonché materie prime critiche;

tale attività è in linea sia con i principi della sostenibilità ambientale che con quelli previsti dal provvedimento in quanto permetterebbe di estrarre le cosiddette materie prime critiche dalle discariche, sottraendo delle componenti nocive per l'ambiente per rimetterla all'interno dell'economia, in un'ottica di circolarità e recupero di risorse difficilmente reperibili;

il recupero dei materiali che possono essere riutilizzati o riciclati riduce la necessità di estrarre nuove risorse naturali e ne massimizza l'uso, in linea con le previsioni della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e contribuisce all'implementazione della Strategia italiana sull'economia circolare del 2022;

l'impatto di tale pratica risulta altamente positivo sia per l'ambiente che per l'economia grazie alla bonifica degli inquinanti da discarica, il recupero di materiali critici suscettibili di valorizzazione, il recupero di volume degli invasi delle discariche, ed il ripristino ambientale dei siti delle discariche, riducendo sensibilmente l'impatto ambientale negativo di queste;

impegna il Governo:

a prevedere che il punto unico di contatto di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame provveda anche al rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche anche attraverso attività di *landfill mining* effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale.

G/1207/4/9 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. All'articolo 8, in particolare, introduce l'istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari;

tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure *ad hoc* per il finanziamento di iniziative di formazione e *reskilling* finalizzate ad aggiornare o riqualificare le competenze della manodopera del comparto in linea con le tecnologie di estrazione oggi disponibili;

considerato che:

molte delle competenze minerarie e ingegneristiche sono trasferibili al settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche;

secondo quanto emerso dall'audizione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione della Camera, il nostro Paese soffre di un *gap* con i Paesi concorrenti per quanto riguarda la struttura e la *governance* della filiera mineraria. Tale *gap* è causato principalmente dalla perdita di competenze e segmenti del comparto dell'estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e strategiche, da una grave carenza nel sistema formativo (istituti tecnici minerari, corsi su giacimenti minerari, materie prime critiche e loro trasformazione nei corsi di laurea in geologia, ingegneria mineraria, chimica), dall'inesistenza di una filiera dell'industria mineraria e da una mancanza di *know-how* industriale, figure professionali, percorsi di formazione;

tenuto conto, altresì, che:

il settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche richiede l'impiego di lavoratori qualificati attraverso la predisposizione di programmi di istruzione e formazione volti a migliorare le competenze tecniche di questi ultimi (geologi, metallurgisti, ingegneri meccanici, operatori minerari, selezionatori, riciclatori e anche professionisti delle tecnologie avanzate rilevanti per il settore, ecc.), nonché la promozione della ricerca e dell'innovazione per sviluppare conoscenze, soluzioni e processi altamente sostenibili anche ai fini dell'impiego e della sostituzione efficiente di materie prime,

impegna il Governo:

ad adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni utile iniziativa per avviare attività di riqualificazione e formazione dei lavoratori del comparto minerario.

G/1207/4/9

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252.

All'articolo 8, in particolare, introduce l'istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari;

tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure *ad hoc* per il finanziamento di iniziative di formazione e *reskilling* finalizzate ad aggiornare o riqualificare le competenze della manodopera del comparto in linea con le tecnologie di estrazione oggi disponibili;

considerato che:

molte delle competenze minerarie e ingegneristiche sono trasferibili al settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche;

secondo quanto emerso dall'audizione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione della Camera, il nostro Paese soffre di un *gap* con i Paesi concorrenti per quanto riguarda la struttura e la *governance* della filiera mineraria. Tale *gap* è causato principalmente dalla perdita di competenze e segmenti del comparto dell'estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e strategiche, da una grave carenza nel sistema formativo (istituti tecnici minerari, corsi su giacimenti minerari, materie prime critiche e loro trasformazione nei corsi di laurea in geologia, ingegneria mineraria, chimica), dall'inesistenza di una filiera dell'industria mineraria e da una mancanza di *know-how* industriale, figure professionali, percorsi di formazione;

tenuto conto, altresì, che:

il settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche richiede l'impiego di lavoratori qualificati attraverso la predisposizione di programmi di istruzione e formazione volti a migliorare le competenze tecniche di questi ultimi (geologi, metallurgisti, ingegneri meccanici, operatori minerari, selezionatori, riciclatori e anche professionisti delle tecnologie avanzate rilevanti per il settore, ecc.), nonché la promozione della ricerca e dell'innovazione per sviluppare conoscenze, soluzioni e processi altamente sostenibili anche ai fini dell'impiego e della sostituzione efficiente di materie prime;

quanto sopra rende evidente come il miglioramento delle competenze, la riqualificazione e la formazione del personale dipendente delle imprese del comparto minerario sia fondamentale per sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario, trasferendo le conoscenze e le competenze di questi ultimi al settore dello sfruttamento, della trasformazione e del riciclaggio di minerali e metalli e accrescere la competitività delle medesime. A tal fine, lo strumento del credito d'imposta per le spese sostenute in attività di formazione e riqualificazione del personale dipendente da parte delle imprese minerarie consentirebbe a queste ultime di ridurre la spesa per il costo dell'investimento,

impegna il Governo:

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori iniziative normative volte a riconoscere alle imprese esercenti l'attività di estrazione, sfruttamento e trasformazione di materie prime critiche e strategiche che sostengono spese in attività di riqualificazione e formazione del personale dipendente un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario.

G/1207/5/9 (testo 2)

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207),

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative affinché i sistemi collettivi RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 178-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, elaborino un programma coordinato per la realizzazione di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione volte a promuovere - presso cittadini, i consumatori e l'opinione pubblica - la diffusione di modelli comportamentali virtuosi finalizzati al corretto conferimento dei rifiuti elettronici e al corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita.

G/1207/5/9

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. In particolare, l'articolo 9 reca norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi;

tuttavia nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure *ad hoc* in grado di generare risultati immediati in termini di crescita dei volumi di materie prime critiche ottenute dal riciclo;

considerato che:

il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) può limitare le incertezze della fornitura di materie prime critiche, cruciali per il nostro sistema produttivo - con un vantaggio economico di 14 milioni di euro per le mancate importazioni e grazie ad un efficiente recupero delle stesse - nonché ridurre le emissioni di oltre 1 milione di tonnellate di CO₂, con indiscutibili vantaggi ambientali ed economici;

uno degli indicatori dell'andamento della raccolta e del riciclo dei RAEE, definito dalla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è il tasso di raccolta, ossia il rapporto tra i rifiuti gestiti ogni anno e la quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato;

il Rapporto Gestione RAEE 2023, pubblicato dal Centro di coordinamento RAEE il 24 Giugno 2024, evidenzia come il tasso di raccolta italiano si attesti attorno al 30,24 per cento, meno della metà dell'obiettivo della Direttiva, fissato al 65 per cento;

i RAEE rappresentano una filiera strategica da cui riciclare materie prime seconde significative per il potenziale di crescita del comparto industriale nazionale, ancor più nell'attuale contesto caratterizzato da una forte carenza di materie prime;

tenuto conto, altresì, che:

la scarsa consapevolezza dei cittadini rispetto al tema della raccolta separata e del corretto riciclo è tra i principali ostacoli allo sviluppo della raccolta dei RAEE;

quanto sopra richiede il costante e tangibile impegno dei sistemi collettivi nel porre in atto misure idonee ad accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori sul tema dei RAEE e sulle modalità gratuite a loro disposizione per conferire i propri rifiuti e garantirne così il corretto riciclo;

i predetti sistemi collettivi, infatti, oltre a contribuire alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti, possono fungere da vettori di approvvigionamento e ottimizzazione delle risorse, massimizzando il recupero di materie prime critiche e strategiche in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, opportune iniziative affinché i sistemi collettivi RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 178-*bis* del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, elaborino un programma coordinato per la realizzazione, sui principali mezzi di comunicazione, di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione volte a promuovere - presso cittadini, i consumatori e l'opinione pubblica - la diffusione di modelli comportamentali virtuosi finalizzati al corretto conferimento dei rifiuti elettronici e al corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita.

G/1207/6/9

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 mediante l'introduzione di disposizioni urgenti atte a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche;

tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure economiche volte a favorire, *inter alia*, l'incremento della raccolta, il potenziamento del parco impianti, l'innovazione dei processi di riciclo così come risultano del tutto assenti degli incentivi specifici per promuovere una migliore circolarità;

considerato che:

l'articolo 9 si limita a introdurre disposizioni tese a incrementare il "recupero di risorse minerarie correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche", tralasciando tutto quanto riferito al recupero di importanti flussi di rifiuti contenenti materie prime critiche quali i RAEE e gli scarti metallici;

come noto, i RAEE e gli scarti metallici offrono un elevato valore di interesse intrinseco, in quanto da tali rifiuti è possibile riciclare o recuperare, attraverso una gestione efficace dei medesimi, un'ampia gamma di materiali, tra cui importanti materie prime critiche, cruciali per la resilienza e competitività delle imprese e del sistema produttivo nazionali;

rilevato altresì che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - coerente con gli obiettivi delineati dal *Green deal* - prevede che un minimo del 37 per cento della spesa per investimenti e per le riforme programmate debba sostenere gli obiettivi climatici, nel rispetto del principio del «*Do no significant harm* (DNSH)», «non arrecare danni significativi» all'ambiente;

la Strategia nazionale per l'economia circolare prevede un Piano d'azione sulle materie prime critiche che, tuttavia, non esplicita investimenti per la sua elaborazione ed implementazione;

la maggior parte delle materie prime critiche sono prodotte e importate da pochi Paesi *extra* UE, perlopiù instabili dal punto di vista geopolitico, che ne determinano il mercato a livello globale. In un tale contesto, l'approvvigionamento e lo sviluppo di una filiera nazionale dell'economia circolare relativa alle materie prime critiche di interesse strategico risulta fondamentale per il recupero e il riutilizzo di queste ultime, in una prospettiva di transizione energetica ed ecologica in linea con il citato regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha identificato le strategie per diversificare l'approvvigionamento da fonti primarie e secondarie, per incrementare la sostenibilità ambientale e sociale, e per migliorare l'efficienza delle risorse e la circolarità, attraverso una serie di interventi da attuare dagli Stati membri entro il 2025,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo volte a definire i

criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi i RAEE e gli scarti metallici, al fine di conseguire gli obiettivi di riciclo previsti nel Piano d'azione per l'economia circolare di cui alla Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 del PNRR, nel rispetto del principio *Do Not Significant Harm* (DNSH) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, nonché di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile.

G/1207/7/9

[Fregolent](#)

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;

l'articolo 11 del suddetto decreto-legge in esame stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è tenuto a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di *stress*, tramite l'istituzione, presso il medesimo Ministero, del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche;

le imprese operanti in settori strategici sono individuate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025;

l'individuazione delle imprese che operano in settori strategici costituisce peraltro una disposizione attuativa dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252;

l'articolo in commento, tuttavia, esclude il monitoraggio e lo studio dei flussi di materie prime strategiche nel Paese volte ad applicazioni diverse rispetto a quelle definite nel decreto-legge: in particolare viene escluso il monitoraggio di materie critiche quali il praseodimio (Pr), cobalto (Co), boro (B), bismuto (Bi), cerio (Ce), alluminio (Al), tungsteno (W) e metalli del gruppo del platino;

appare quindi fondamentale ampliare il monitoraggio delle materie prime critiche oltre a quelle indicate per le finalità strategiche del presente decreto-legge, includendo altresì materie di strategica importanza utilizzati in settori chiave come quello automobilistico, di produzione di veicoli elettrici e di produzione di motori a trazione;

impegna il Governo:

ad ampliare il monitoraggio delle catene del valore strategiche e alla misurazione del fabbisogno nazionale, comprendendo anche delle materie prime escluse dalle finalità dell'articolo 11 del decreto legge in esame (quali il praseodimio (Pr), cobalto (Co), boro (B), bismuto (Bi), cerio (Ce), alluminio (Al), tungsteno (W) e metalli del gruppo del platino) che tuttavia risultano di estrema importanza per diversi imprese strategiche quali i produttori di veicoli elettrici, di aeromobili e di motori di trazione.

Art. 1

1.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: «misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per», inserire le seguenti: «il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine del miglioramento dell'economia circolare, le misure di cui al presente decreto sono volte a:

a) incentivare il progresso tecnologico e l'efficienza delle risorse al fine di moderare l'aumento previsto del consumo di materie prime critiche;

b) promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e

componenti con un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche;

c) aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche;

d) aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, anche attraverso misure che tengano conto del contenuto riciclato nei criteri di aggiudicazione relativi agli appalti pubblici o incentivi economici per l'uso di materie prime critiche secondarie;

e) aumentare la maturità tecnologica delle tecnologie di riciclaggio per le materie prime critiche e promuovere la progettazione circolare, l'efficienza dei materiali e la sostituzione delle materie prime critiche nei prodotti e nelle applicazioni, almeno inserendo azioni di sostegno a tal fine nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca e innovazione;

f) garantire che vi siano misure per dotare la propria forza lavoro delle competenze necessarie per sostenere la circolarità della catena del valore delle materie prime critiche, incluse misure per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione.».

1.2

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per», inserire le seguenti: «il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per».

Consequentemente dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Al fine del miglioramento dell'economia circolare, le misure di cui al presente decreto sono volte ad aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche.».

1.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: «misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per», inserire le seguenti: «il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per».

1.4

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «11 aprile 2024,», inserire le seguenti: «nonché per promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un potenziale di recupero delle materie prime critiche,».

1.5

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «11 aprile 2024,», inserire le seguenti: «nonché, in coordinamento con la Strategia nazionale per l'economia circolare, per la creazione di un mercato delle materie prime seconde ottenute da riciclo,».

1.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, dopo le parole: «regolamento (UE) 2024/1252» aggiungere le seguenti: «relativamente all'approvvigionamento mediante l'estrazione primaria e il riciclo da rifiuti e scarti produttivi».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelli volti ad aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie».

1.7

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo le parole: «uniformi per assicurare» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana,».

Art. 2

2.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «prime strategiche», inserire le seguenti: «o la produzione e la diffusione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche,».

2.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della difesa» inserire le seguenti: «, dal Ministro della salute».

2.3

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni», aggiungere le seguenti: «se la Commissione europea non fissa un termine più breve,».

2.4

[Fregolent](#)

Al comma 1, in fine, dopo le parole «Commissione europea» aggiungere le seguenti: «in assenza di un termine più breve fissato dalla medesima».

2.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata previo parere della regione o della provincia autonoma interessata. Il CITE non può disattendere il parere della regione o della provincia autonoma senza adeguata motivazione.».

2.6

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata previo parere della Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate. Il CITE non può disattendere il parere della regione senza adeguata motivazione.»

2.7

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Regione interessata», con le seguenti: «previo parere della regione o della provincia autonoma interessata. Il CITE non può disattendere il parere della regione o della provincia autonoma senza adeguata motivazione.»

2.8

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

2.9

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita», con le seguenti: «d'intesa con».

2.10

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2,», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto degli obblighi ambientali in materia di VIA, di VINCA, relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, costieri e di acqua dolce,».

2.11

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e le opere» fino alla fine del comma.

2.12

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi ambientali in materia di VIA e di VINCA, relativi alle acque, alla protezione e al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, nonché alla tutela della salute e della sicurezza pubblica.»

2.13

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il titolare del progetto di cui al comma 1 ricadenti all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali è tenuto a presentare una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, corredate dal motivo per il quale non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (UE)2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. »

Art. 3

3.1

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole: «materie prime critiche strategiche» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso attività di landfill mining effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale,».

3.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: «materie prime critiche strategiche», aggiungere le seguenti: «, anche attraverso attività di landfill mining effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale,».

3.3

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate per il relativo parere di cui all'articolo 2.».

Conseguentemente:

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti», con le seguenti: «acquisite le osservazioni ovvero il parere delle altre amministrazioni competenti»;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate», con le seguenti: «tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni competenti».

3.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate».

3.5

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunica al proponente il termine per presentare lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA anche con riferimento alle opere di cui al comma 7».

3.6

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I progetti di cui al comma 1 sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »

3.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» con le seguenti: «previo parere delle altre amministrazioni competenti»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate» con le seguenti: «tenuto conto del parere delle altre amministrazioni interessate».

3.8

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sentite» con le seguenti: «d'intesa con».

3.9

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 3, dopo le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» inserire le seguenti: «e valutato il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana, ».

3.10

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, per i progetti riconosciuti strategici ai sensi dell'articolo 2, il rilascio del titolo abilitativo di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è comunque subordinato all'impegno del titolare al ripristino ambientale del sito individuato dal titolo stesso sulla base di un progetto recante il piano di dismissione e di ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture funzionali all'estrazione approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in conformità a quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 22 e dal punto 5, lettera a), dell'allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

3.11

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, per i

progetti riconosciuti strategici ai sensi dell'articolo 2, il rilascio del titolo abilitativo di cui ai commi 3 e 4 è comunque subordinato all'impegno del titolare al ripristino ambientale del sito individuato dal titolo stesso sulla base di un progetto recante il piano di dismissione e di ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture funzionali all'estrazione approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera b), e dal punto 5, lettera a), dell'allegato VII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

3.12

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i progetti riconosciuti strategici di cui al comma 1, devono contenere un grado di dettaglio tale da permettere di valutare anche gli impatti connessi alla dismissione delle opere ed al ripristino ambientale delle aree interessate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera b), e dal punto 5, lettera a), dell'allegato VII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »

3.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.».

3.14

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«La dichiarazione di pubblica utilità di cui al precedente periodo, è subordinata al rispetto del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e quindi degli obblighi ambientali in materia di VIA, di VINCA, relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce.»

3.15

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Sopprimere il comma 8.

3.16

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 8, sostituire la parola: «estrazione» con la seguente: «ricerca».

3.17

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 8, sostituire la parola: «estrazione» con la seguente: «ricerca».

3.18

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 8, sostituire le parole da: «sono rilasciati» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono sospesi per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.19

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 8, dopo le parole: «siano valutati» aggiungere la seguente: «minimi».

3.20

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il titolare del progetto di cui al comma 1 ricadente all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, unitamente alla documentazione di cui alla parte seconda, titolo terzo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è tenuto a presentare una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, corredate dal motivo per il quale non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto. »

3.21

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca ed estrazione di cui al presente decreto. »

3.22

[Fregolent](#)

Al comma 9, sopprimere il primo periodo.

3.23

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 9, dopo le parole: «in materia» inserire le seguenti: «di tutela ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e».

Art. 4

4.1

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate per il parere di cui all'articolo 2, comma 2.».

Conseguentemente, al comma 3:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» con le seguenti: «tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni competenti»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate» con le seguenti: «tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni interessate».*

4.2

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate».

4.3

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunica al proponente il termine per presentare lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA».

4.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata dal promotore del progetto, da intendersi quale qualsiasi impresa, o consorzio di imprese, o qualunque altro soggetto terzo interessato, che elabora un progetto relativo alle materie prime riconosciuto come strategico ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.».

4.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» con le seguenti: «previo parere delle altre amministrazioni competenti»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate» con le seguenti: «tenuto conto del parere delle altre amministrazioni interessate».

4.6

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sentite» con le seguenti: «d'intesa con».

4.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, dopo le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» inserire le seguenti: «e valutato il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana, ».

4.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.».

4.9

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.».

4.10

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 8) del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. »

4.11

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.

4.0.1

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. In coerenza con gli obiettivi previsti dal regolamento UE al 2030 in materia di materie prime critiche e al fine di accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso e al riciclo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche decisivi per ridurre lo smaltimento in discarica e garantire un percorso sostenibile dei flussi di Ræe, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si istituisce un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure in materia di riduzione o sostituzione del consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi riguardanti le apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. In coerenza con gli obiettivi previsti dal regolamento UE al 2030 in materia di materie prime critiche, al fine di ridurre o sostituire il consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi, si istituisce presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 finalizzato a sostenere l'ecodesign e la progettazione dei prodotti. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce con decreto le modalità di utilizzo e di erogazione del fondo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.3

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure sulla circolarità)

1. Al fine di attuare la Strategia nazionale per l'economia circolare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è integrato con le misure di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. »

Art. 5

5.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di trasformazione» aggiungere le seguenti: «e di raffinazione».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «la trasformazione», aggiungere le seguenti: «e la raffinazione».

5.2

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'istanza è contestualmente trasmessa all'autorità competente ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

b) al comma 2, dopo il quinto periodo inserire il seguente: «Entro trenta giorni dalla sua

convocazione, la Conferenza di servizi acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale. »

5.3

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «Alla conferenza di servizi sono convocate», aggiungere le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate, nonché».

5.4

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «sono convocate» inserire le seguenti: «le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate,»

5.5

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione di materie prime critiche strategiche è presentata dal promotore del progetto, da intendersi quale qualsiasi impresa, o consorzio di imprese, o qualunque altro soggetto terzo interessato, che elabora un progetto relativo alle materie prime riconosciuto come strategico ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.»

5.6

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 2, 3 e 4.»

5.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 2, 3 e 4.»

5.0.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Procedure ambientali)

1. Nell'ambito del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di cui all'articolo 3 e alla realizzazione dei progetti di riciclaggio di cui all'articolo 4, nonché per il rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione di materie prime critiche strategiche di cui all'articolo 5, si applica il procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024».

Art. 6

6.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «monitoraggio economico, tecnico e strategico», inserire le seguenti: «, e valutazione d'impatto».

6.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «livello aggregato», inserire le seguenti: «nonché dello stoccaggio delle medesime».

6.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) acquisisce dal Ministero della salute la valutazione sull'impatto nella salute umana dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale»;

b) al comma 5, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» inserire le seguenti: «, del Ministero della salute,».

6.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) promozione della circolarità e dell'efficientamento delle risorse.».

6.5

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) sensibilizzazione sulla catena di approvvigionamento delle materie prime critiche e condivisione di migliori prassi riguardo alla partecipazione e al coinvolgimento dei portatori di interessi nei progetti relativi alle materie prime critiche.».

6.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) impulso per il miglioramento dell'economia circolare e promozione della prevenzione dei rifiuti, nonché dell'aumento del recupero o del riutilizzo, come risorse.».

6.7

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la parola: «critiche» inserire le seguenti: «e strategiche»;

b) al comma 3:

1) alla lettera a), dopo la parola: «critiche» inserire le seguenti: «e strategiche»;

2) alla lettera e), sostituire le parole: «fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche» con le seguenti: «fabbisogno nazionale di materie prime critiche e strategiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche e strategiche»;

3) alla lettera f), dopo le parole: «delle materie prime critiche» inserire le seguenti: «e strategiche».

6.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano nazionale delle materie prime critiche è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «può chiedere informazioni alle

autorità nazionali, regionali e locali», *con le seguenti*: «sentite le autorità nazionali, regionali e locali».

6.9

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano nazionale delle materie prime critiche è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

6.10

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano è approvato previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

6.11

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Piano nazionale delle materie prime critiche di cui al comma 2, anche in coerenza con l'articolo 7, comma 1, lettera d), del regolamento UE 2024/1252, è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

6.12

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Piano nazionale delle materie prime critiche di cui al comma 2, anche in coerenza con l'articolo 7, comma 1, lettera d), del regolamento UE 2024/1252, è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

6.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Piano di cui al comma 2 è sottoposto a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. »

6.14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, dopo le parole: «monitoraggio strategico», *inserire le seguenti*: «e della valutazione d'impatto».

6.15

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «può chiedere informazioni alle» *con le seguenti*: «sente le».

6.16

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «può chiedere informazioni alle», *con le seguenti*: «sente le».

6.17

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) propone, per specifici flussi di materiali e dispositivi a fine vita, l'introduzione di specifici obblighi di riciclo e recupero di scarti produttivi, laddove tecnicamente fattibile, così come la revisione o introduzione di sistemi di raccolta più efficaci per i RAEE, che ancora scontano un ridotto tasso di raccolta in raffronto all'immesso in consumo;».

6.18

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 3, lettera f), dopo la parola: «integra», aggiungere le seguenti: «in accordo con il CITE,».

Conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, il primo biennio di presidenza spetta al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

6.19

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) propone la definizione di criteri di tracciabilità delle catene di approvvigionamento a monte e a valle delle filiere industriali, al fine di censire le fonti dirette e indirette di riciclo e di trasformazione delle materie prime critiche o strategiche;

f-ter) propone, per specifici flussi di materiali e dispositivi a fine vita contenenti materie prime critiche o strategiche, l'introduzione di specifici obblighi di riciclo, laddove tecnicamente fattibile, così come la revisione o introduzione di sistemi di raccolta più efficaci per i RAEE, che ad oggi scontano un ridotto tasso di raccolta in raffronto all'immesso in consumo.».

6.20

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) propone misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi europei sull'economia circolare, ovvero misure su *ecodesign* e *urban mining* come previsti anche dal PNRR - Missione 7 «RePowerEU» - l'Investimento 8 - Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche, nonché dal Regolamento UE 2024/1781 (Regolamento *ecodesign*), anche tramite l'utilizzo degli attuali gruppi di lavoro del Tavolo nazionale materie prime critiche.».

6.21

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:

«f-bis) propone al CITE le misure volte ad orientare e uniformare i progetti strategici per l'estrazione, la trasformazione o il riciclaggio delle materie prime strategiche, o la produzione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche da avviare nei paesi terzi o nei PTOM ai principi di rendicontazione di sostenibilità sociale e ambientale. »

6.22

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 4, dopo le parole: «la trasformazione», aggiungere le seguenti: «, la raffinazione».

6.23

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e del made in Italy,», aggiungere le seguenti: «del Ministero dell'università e della ricerca,».

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Alle sedute del Comitato

tecnico, al fine del monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese di cui al comma 1, lettera a) e dello svolgimento del monitoraggio strategico di cui al comma 3, partecipano, almeno a cadenza bimestrale, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese industriali.».

6.24

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

6.25

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché un rappresentante del mondo delle università e della ricerca, della società civile, dei geologi, di ingegneria dei materiali, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

6.26

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, un rappresentante dei Consigli nazionali dei geologi e degli ingegneri e un rappresentante degli altri Ordini professionali con esperienze dirette e competenti nelle attività svolte dal Comitato tecnico, due rappresentanti delle imprese che per il numero e la tipologia di attività connesse alle materie prime critiche e strategiche, sono rilevanti sia nell'ambito della manifattura, sia in quello delle attività estrattive e legate al ciclo di gestione dei rifiuti, all'interno delle filiere del sistema produttivo nazionale.».

6.27

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché un rappresentante del mondo delle università e della ricerca, della società civile, dei geologi, di ingegneria dei materiali, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

6.28

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché un merceologo esperto in valutazione del ciclo di vita (LCA) »

6.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali, all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027».

2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 7

7.1

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «è esclusa la sussistenza» alla parola: «pertanto, » con le seguenti: «insistente all'esterno del perimetro delle aree naturali protette, completo della dichiarazione asseverata presentata dal proponente che escluda la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente, ».

7.2

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «né la valutazione di incidenza».

7.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le prospezioni di cui al comma 1, lettera f), ricadenti in aree di interesse archeologico il permesso di ricerca è subordinato alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. »

7.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sei mesi».

7.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h-bis).

7.6

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 2, dopo le parole: «articolo 6», aggiungere le seguenti: «, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate».

Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

7.7

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate».

7.8

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Regioni e province

autonome di Trento e Bolzano interessate».

7.9

[Fregolent](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere il secondo periodo;*

b) *al terzo periodo, dopo le parole: «sono svolte», aggiungere le seguenti: «ai fini del rilascio del permesso di ricerca di cui al comma 1».*

7.10

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «ISPRA» inserire le seguenti: «, dall'Istituto superiore di sanità (ISS)».

7.11

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile».

7.12

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

7.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 3, dopo le parole: «entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

7.14

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Le risultanze delle attività di ricerca devono essere comunicate all'ISPRA entro quattro anni dal loro termine al fine di contribuire ai dati di base per il Programma Nazionale di Esplorazione di cui al successivo articolo 10. »

Art. 8

8.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento e il 7 per cento», con le seguenti: «8 per cento e il 10 per cento»;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole da: «nonché» fino a: «avvio del progetto»;*

c) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«3-bis. Al fine di finanziare interventi di ripresa economica e di riconversione occupazionale del settore estrattivo metallifero e minerario è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo denominato "Fondo per la riqualificazione dei lavoratori dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore minerario", alimentato da una quota parte delle risorse derivanti annualmente dalle aliquote di prodotto corrisposte dai titolari delle concessioni relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3-bis. ».

8.2

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, con priorità per la filiera del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche per il Paese, anche in considerazione della rilevanza del principio di economia circolare in ambito UE.».

8.3

[Damante](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per la Regione Siciliana, in considerazione della specificità territoriale, è corrisposta anche l'aliquota destinata allo Stato pari al residuo 45 per cento."»

8.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con la Conferenza unificata, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare. Gli introiti di cui al comma 1, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio insiste per i progetti su terraferma, spettano alla Regione di competenza. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle Regioni in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.».

8.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo, ».

8.6

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «, ferma restando» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni e alle province autonome in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.».

8.7

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «e le modalità di riparto degli introiti» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni e alle province autonome in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle

comunità locali.»

8.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «e le modalità di riparto» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Gli introiti di cui al comma 1, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio insiste per i progetti su terraferma, spettano alla regione di competenza. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.».

Art. 9

9.1

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9

(Misure per il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione)

1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, entro il 24 novembre 2026, gli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione presentano al Comitato tecnico per le materie critiche e strategiche, di cui all'articolo 6 del presente decreto, uno studio di valutazione economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche:

- a) dai rifiuti di estrazione immagazzinati nella struttura; e
- b) dai rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto più efficace, dal volume estratto prima che diventassero rifiuti.

2. Entro il 24 novembre 2027 con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottate misure volte a promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione, in particolare da strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, contenenti materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico.».

9.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da strutture di deposito», aggiungere le seguenti: «, anche chiuse,».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o di uno specifico programma di lavori in caso di depositi minerari chiusi.».

9.3

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque nel rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana per la gestione dei rifiuti dell'industria estrattiva»;*

b) *al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana per la gestione dei rifiuti dell'industria estrattiva».*

9.4

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 5-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la rubrica con la seguente: « (Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici);

b) al comma 1, dopo le parole: «materie prime», inserire le seguenti: «critiche e strategiche».

9.5

[Fregolent](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici» con le seguenti: «Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «Piano di recupero» con le seguenti: «Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici».

9.6

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Analogamente a quanto avviene per le concessioni minerarie ordinarie, l'ente incaricato per il procedimento autorizzativo relativo all'esame e approvazione del Piano di recupero e al rilascio del titolo abilitativo è la regione.»

9.7

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. I piani di cui al presente articolo sono sottoposti a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. »

9.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento del recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi in ambito di formazione e competenze)

1. Al fine di rafforzare il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione di cui all'articolo 9, sono stanziati 30 milioni di euro l'anno per il triennio 2024-2026 per ricostruire le competenze in materia mineraria e geologica nei settori oggetto della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e di ripartizione delle relative risorse, al fine di:

a) finanziare un programma pluriennale di valorizzazione delle competenze geologiche, per la formazione dei lavoratori, funzionari, quadri e dirigenti della pubblica amministrazione specializzati nel settore delle materie prime critiche e strategiche e per la valutazione tecnica, economica e ambientale dei progetti di estrazione mineraria;

b) avviare iniziative a favore delle università italiane volte a incrementare i corsi di laurea e la formazione di ingegneri minerari e geologi con particolare riferimento alle competenze di cui alla presente legge.

3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 15 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e

nei limiti di 15 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 9-bis

9-bis.0.1

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Campagne informative e di sensibilizzazione ad opera dei sistemi collettivi di RAEE)

1. Al fine di accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori, nonché al fine di massimizzare il recupero di materie prime critiche e strategiche, i sistemi collettivi di RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa di cui all'articolo 178-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, elaborano un programma coordinato per la realizzazione di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione sui principali mezzi di comunicazione destinate ai cittadini, ai consumatori e all'opinione pubblica sul tema della gestione e del corretto conferimento dei rifiuti elettronici e del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita nonché sull'importanza del loro riciclo e recupero nel pieno rispetto dell'ambiente, in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare.»

9-bis.0.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Costituzione e disciplina della società per l'estrazione di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché per la trasformazione di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in materia di investimenti per la transizione energetica e digitale e per la mobilità sostenibile basati sulla capacità di approvvigionamento sostenibile e competitivo di materie prime critiche, di conseguire gli obiettivi della Commissione europea contenuti nel «Piano d'azione sulle materie prime critiche», di ridurre la dipendenza del Paese dalle predette materie, anche mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione, nonché di rafforzare le attività di trasformazione nazionali sostenibili, è autorizzata la costituzione della Società mineraria nazionale S.p.a., interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente il compito di provvedere all'estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), applicando le migliori tecniche disponibili al fine di assicurare il rispetto delle norme ambientali, nonché di promuovere e supportare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle medesime materie prime. La Società svolge le proprie attività a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché delle società a partecipazione pubblica operanti nei settori dell'energia e dell'industria dell'innovazione e della tecnologia o aventi interessi strategici nei medesimi settori. La Società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto determina ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai compiti istituzionali della Società, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico, ivi inclusa la vendita

sul mercato dei prodotti ad aziende con sede principale, operativa e fiscale localizzata sul territorio dell'Unione europea. Il capitale sociale della Società mineraria nazionale S.p.A., pari a 100 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della Società è approvato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della Società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dal Ministro dell'economia e delle finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione ecologica nazionale e degli obiettivi dell'Unione europea.

3. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente. I restanti quattro membri sono designati, uno ciascuno, con decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché da un rappresentante delle società a partecipazione pubblica di cui al comma 1.

4. Il collegio sindacale della Società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministro dell'economia e delle finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed uno dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della Società di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli atti della suddetta società relativi a:

- a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;
- b) eventuale costituzione di nuove società;
- c) acquisizioni di partecipazioni in società;
- d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
- e) designazione di amministratori;
- f) proposte di revoca di amministratori;
- g) proposte di modifica dello statuto della società Mineraria Nazionale S.p.a. o di società partecipate;
- h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse finanziarie, comprese quelle per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, l'area retroportuale di Gioia Tauro destinata ad ospitare la sede della Società, le aree demaniali, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società di cui al comma 1 per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

7. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

8. A decorrere dall'anno 2024 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi della Società mineraria nazionale S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione del fondo è affidata a Società mineraria nazionale S.p.a. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»

9-bis.0.3

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Dimezzamento delle trattenute RAEE)

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: "pari al doppio di quella" sono soppresse».

9-bis.0.4

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali di AEE)

1. Al fine di promuovere pratiche virtuose di recupero delle materie prime critiche in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, dopo la parola: «informa» sono inserite le seguenti: «periodicamente, mediante adeguate iniziative di comunicazione,»;

b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifico riferimento alle singole tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai RAEE di piccolissime dimensioni,»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera qq), del presente decreto legislativo il GSE fornisce periodicamente agli utenti finali le informazioni aggiornate sui sistemi di ritiro e di raccolta.»

2. Al fine di promuovere e incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici a fine vita, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione periodiche, a carattere nazionale e regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

9-bis.0.5

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Indice di riparabilità di grandi elettrodomestici ad uso civile)

1. Al fine di aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un potenziale di recupero delle materie prime critiche nonché promuovere la prevenzione dei rifiuti attraverso la riduzione dello smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e in attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, a decorrere dal 1° settembre 2024 i produttori, gli importatori, i distributori o altri rivenditori di grandi elettrodomestici ad uso civile rendono noto ai venditori dei loro prodotti, attraverso l'indice di

riparabilità di tali apparecchiature, l'idoneità di un bene ad essere riparato.

2. I venditori di grandi elettrodomestici ad uso civile così come coloro che utilizzano un sito *web* o qualsiasi altro canale di distribuzione *online* nell'ambito della loro attività commerciale in Italia forniscono agli acquirenti finali le informazioni sull'indice di riparabilità fornito dai soggetti di cui al comma 1, rendendole visibili o accessibili al consumatore al momento dell'acquisto.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono definiti i criteri e il metodo di calcolo utilizzati per la definizione dell'indice di riparabilità di cui al comma 1 nonché il quadro generale degli obblighi relativi alla sua comunicazione ed esposizione ai consumatori. I criteri utilizzati per stabilire l'indice di riparabilità comprendono necessariamente il prezzo dei pezzi di ricambio necessari al mantenimento della conformità del bene nonché l'affidabilità e la robustezza del prodotto.»

9-bis.0.6

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure in materia di economia circolare)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di riciclo previsti nel Piano d'azione per l'economia circolare di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, nel rispetto del principio *Do No Significant Harm* (DNSH) di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi i RAEE e gli scarti metallici, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile».

9-bis.0.7

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Progetti di estrazione di interesse strategico nazionale)

1. Ai fini di ampliare la capacità estrattiva, garantire l'approvvigionamento interno di materie prime e rilanciare il settore minerario nazionale, sono riconosciuti progetti di estrazione di interesse strategico nazionale laddove non riguardanti materie prime critiche considerate "strategiche", così definite all'articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252.

2. La domanda di riconoscimento del carattere strategico a livello nazionale di un progetto di estrazione è presentata presso il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) che si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, sentita la Regione interessata al progetto.

3. La valutazione sulla strategicità del progetto è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) le potenzialità di soddisfare la domanda interna delle materie prime oggetto del progetto;
- b) la stima degli impatti economici e occupazionali comportati dal progetto;
- c) la rilevanza delle materie prime oggetto del progetto per le attività economiche nazionali e più in generale nel quadro della transizione energetica;
- d) la rilevanza delle materie prime oggetto del progetto per le aziende e delle catene del valore strategico di cui all'articolo 11;
- e) la sussistenza di una condizione di necessità e urgenza oggettive, alla luce dei criteri di cui al presente comma affinché il progetto sia realizzato con tempistiche certe.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono definiti i parametri per la valutazione di sussistenza del carattere di interesse strategico nazionale, le modalità di presentazione delle domande e di concessione del riconoscimento di cui al comma 1. »

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche» aggiungere le seguenti: «e dei progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis»;*

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «materie prime strategiche» aggiungere le seguenti: «e ai progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis»;*

c) *all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «ai progetti strategici» aggiungere le seguenti: «e ai progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis».*

Art. 10

10.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Programma nazionale di esplorazione», con le seguenti: «Programma di esplorazione nazionale per le materie prime critiche e i minerali vettori di materie prime critiche».

Conseguentemente al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) attività necessarie per il recupero, la validazione e la rielaborazione dei dati esistenti.»

10.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di esplorazione», inserire le seguenti: «di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/1252, ».

10.3

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sicurezza energetica», aggiungere le seguenti: «nonché in accordo con Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

10.4

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in accordo con la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»

10.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Il Programma di cui al comma 1 è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con le modalità ivi previste e termini dimezzati.».

10.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di

interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico.».

10.7

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico.»

10.8

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico. »

10.9

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «2025» con la seguente: «2026».

Conseguentemente:

al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «2025» con la seguente: «2026»;

al comma 9:

1) *dopo le parole: «per l'anno 2025», aggiungere le seguenti: «e di 3 milioni di euro per l'anno 2026»;*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

10.10

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il programma di cui al presente articolo è sottoposto a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. »

Art. 11

11.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogno nazionale», inserire le seguenti: «comprensivo del potenziale approvvigionamento di materie prime seconde critiche e strategiche provenienti dal riciclo, ».

11.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «del decreto previsto dal comma 3».

11.3

[Fregolent](#)

Al comma 2, dopo le parole: «rottami metallici», aggiungere le seguenti: «e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156».

11.4

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «rottami metallici», aggiungere le seguenti: «altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

11.5

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «imprese che operano» fino a: «che utilizzano materie prime strategiche», con le seguenti: «imprese che operano in settori strategici di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 e/o che utilizzano materie prime strategiche o critiche» e dopo le parole: «aeromobili», inserire le seguenti: «veicoli elettrici,».

11.6

[Fregolent](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche» con le seguenti: «o che utilizzano materie prime strategiche o critiche».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, dopo la parola: «aeromobili, » aggiungere le seguenti: «veicoli elettrici, ».

11.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche», con le seguenti: «o che utilizzano materie prime strategiche o critiche».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, dopo la parola «aeromobili,», aggiungere le seguenti: «veicoli elettrici,».

11.8

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i materiali e i rifiuti

derivanti dagli stessi».

11.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta a favore delle imprese iscritte al Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche per la riqualificazione e la formazione del personale dipendente)

1. Alle imprese di cui all'articolo 11, comma 3, della presente legge, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna impresa beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta a favore delle imprese di cui al comma 1 in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese hanno eventualmente fruito indebitamente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 13

13.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «estrazione, trasformazione,» aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo le parole "materie prime critiche" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024,"».

13.0.1

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento della filiera del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche)

1. Al fine di contribuire a potenziare la filiera nazionale del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche, ad aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, attraverso lo sviluppo dell'impianistica per il recupero delle materie critiche al fine di raggiungere gli obiettivi europei in materia di economia circolare, nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2024-2028.

2. Con decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 30 milioni per ciascuno degli anni 2024-2028, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024-2028, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.0.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure in materia di economia circolare)

1. Al fine di ridurre la domanda di materie prime critiche e favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo innovativi finalizzati : a) all'ecodesign e all'ecoprogettazione dei prodotti che ne favoriscano il disassemblaggio e l'allungamento di vita; b) alla tracciabilità e al riciclo delle materie prime critiche da prodotti complessi a fine vita; c) alla sostituzione delle materie prime critiche; d) alla promozione del corretto smaltimento da parte dei consumatori dei prodotti a fine vita in filiere tracciabili.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 13.».

Art. 14

14.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a), con la seguente: «a) al comma 1, le parole: "I rottami ferrosi" sono sostituite dalle seguenti: "I rottami metallici ricompresi nei codici 7204, 7404 e 7602 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,"»;*

b) *alla lettera b), capoverso «3-bis» sostituire le parole: «rottami ferrosi», con le seguenti: «rottami metallici».*

14.2

[Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, dopo la parola: "I rottami metallici" sono inserite le seguenti: "ricompresi nel codice 7204, 7404 e 7602 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,"»

14.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «rottami ferrosi», con le seguenti: «rottami metallici».

Art. 14-bis

14-bis.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Sopprimere l'articolo.

14-bis.2

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Sopprimere l'articolo.

14-bis.3

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la Conferenza», con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza.».

14-bis.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-ter.

(Credito d'imposta a favore delle imprese minerarie per la riqualificazione e la formazione del personale dipendente)

1. Al fine di sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario trasferendo le conoscenze e le competenze di questi ultimi al settore dello sfruttamento, della trasformazione e del riciclaggio di minerali e metalli, alle imprese estrattive che sostengono spese in attività di riqualificazione e formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 e fino

alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna impresa mineraria beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle imprese minerarie per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle imprese minerarie in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese minerarie hanno eventualmente fruito indebitamente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14-bis.0.2

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-ter.

(Piattaforma del fosforo)

1. Il fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Art. 15

15.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «sentite le regioni e le province» con le seguenti: «previo parere delle regioni e delle».

1.3.2.1.2. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 157(ant.) del 06/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 6 AGOSTO 2024

157^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo
(993) Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, già fissato alle ore 12 di martedì 10 settembre, alle ore 12 di lunedì 11 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI), premettendo che il disegno in titolo è volto al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, mediante l'ottenimento del diploma di stato professionale pizzaiolo europeo (DSPPE), all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e alla istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro. Fa presente che il testo si compone di 9 articoli; secondo l'articolo 1, ai fini della validazione delle competenze relative alla predetta qualifica professionale, le funzioni di enti pubblici titolari sono attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alle regioni.

Dopo aver segnalato che l'articolo 2 dispone l'integrazione dei percorsi di istruzione professionale con un profilo formativo denominato «Enogastronomia e ospitalità alberghiera», dà conto dell'articolo 3, secondo cui il Ministero delle imprese e del *made in Italy* rilascia il diploma di stato professionale pizzaiolo europeo - DSPPE, previa certificazione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine pizzaioli professionisti (CNOPP), delle associazioni professionali di pizzaioli e delle scuole in merito alla

frequenza di un corso di formazione, nonché previo superamento del successivo esame. Il corso di formazione, di almeno centocinquanta ore, è così articolato: settanta ore di pratica in laboratorio; venticinque ore di lingua straniera; trenta ore di scienza dell'alimentazione; venticinque ore di igiene e somministrazione di alimenti. Al termine del suddetto corso è previsto un esame finale, consistente in una prova teorica e in una prova pratica; a tal fine, è costituita una apposita commissione di esperti nominati dal Ministero dell'istruzione e del merito e di esperti delle competenze del CNOPP.

Prosegue illustrando l'articolo 4, in base al quale coloro che esercitano la professione di pizzaiolo da almeno diciotto mesi, anche non continuativi, che siano iscritti alla camera di commercio o che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di pizzaiolo provetto possono presentare domanda per richiedere il DSPPE al CNOPP o ad una delle associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie. Sono esentati dall'esame teorico-pratico e ottengono il DSPPE coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la professione di pizzaiolo da almeno tre anni, anche non continuativi, mentre chi è già in possesso di un attestato di qualifica pizzaiolo, ma non ha svolto la professione, dopo verifica ed approvazione da parte del CNOPP, sostiene l'esame teorico-pratico. Pone poi l'accento sull'articolo 5, in virtù del quale i diplomi DSPPE sono iscritti, a cura del CNOPP, in un registro tenuto presso la camera di commercio territorialmente competente, nonché sull'articolo 6, che istituisce il registro nazionale dei pizzaioli professionisti. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista. Sono iscritti al registro - in virtù dell'articolo 7 - esclusivamente i pizzaioli professionisti in possesso del DSPPE che abbiano presentato la relativa richiesta al CNOPP, nonché, di diritto, i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori.

Infine, menziona l'articolo 8, che disciplina il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, e l'articolo 9, che reca disposizioni sull'entrata in vigore.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede la possibilità di abbinare ulteriori testi di analogo contenuto.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che prenderà in considerazione la congiunzione di ulteriori testi che dovessero essere assegnati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ([n. 183](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera *l-bis*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, ove la Commissione convenga, potrebbe essere svolto un ciclo di audizioni congiuntamente alla X Commissione della Camera dei deputati. Nel riservarsi di contattare la Presidenza della X Commissione, propone pertanto di fissare a mercoledì 4 settembre, alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di audizione da parte dei Gruppi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga l'organizzazione dei lavori per la ripresa di settembre, considerando il calendario dell'Assemblea. A tale proposito, propone di riprendere le audizioni sull'atto n. 478 (affare sull'artigianato di alta gamma) nella giornata di martedì 10 settembre e di programmare le audizioni sull'atto del Governo n. 183 (Schema dlgs Albi attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici), eventualmente in sede congiunta con la Camera dei deputati, nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 settembre. La seduta plenaria potrebbe essere prevista nella giornata di mercoledì 11 settembre.

La Commissione concorda con l'ipotesi di lavoro del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, già convocato al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.3.2.1.3. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 158(pom.) dell'11/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024

158^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) riferisce sul disegno di legge in titolo, segnalando, tra le norme di interesse, l'articolo 1, commi da 1 a 5, che integra la procedura per l'erogazione del credito di imposta per la realizzazione di investimenti in beni strumentali nella zona economica speciale (ZES) unica previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023. Si stabilisce altresì una procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023.

Illustra poi l'articolo 5, comma 4, che dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento - in luogo di quella ordinaria del 22 per cento - alle cessioni di cavalli destinati a finalità diverse da quelle alimentari che hanno luogo entro diciotto mesi dalla nascita.

Dopo aver menzionato l'articolo 8, comma 1, che accantona risorse relative ad autorizzazioni di spesa del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra cui alcune di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fa presente che l'articolo 10, comma 2, modifica la legge n. 287 del 1990, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento all'articolo 8, sulle imprese pubbliche e in monopolio legale. Tale ultima disposizione stabilisce che le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG) ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono, operano mediante società separate. Sempre l'articolo 8, al comma 2-*quater* prevede che, al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le suddette imprese rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi, beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività principali, sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. L'articolo 10, comma 2, del provvedimento in

titolo abroga quest'ultima disposizione, eliminando dunque l'obbligo, in capo alle imprese pubbliche che gestiscono i SIEG o che siano in monopolio, di rendere accessibili alle imprese concorrenti beni o servizi messi a disposizione delle proprie società controllate (obbligo legale a contrarre).

Dà indi conto dell'articolo 15, comma 1, che reca misure di favore per le domande di finanziamento agevolato presentate da imprese che operano in Paesi africani o per attività imprenditoriali nel continente africano. La disposizione esenta dalla prestazione della garanzia, a domanda del richiedente, le richieste di finanziamento relative: agli strumenti ordinari del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (cosiddetto "Fondo 394/81"), che riguardino il continente africano, presentate entro il 31 dicembre 2025; allo strumento finanziario introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024 (anch'esso finanziato all'interno del Fondo 394/81). Al riguardo, ricorda che il "Fondo 394/81" è uno strumento di finanziamento gestito dalla Società italiana per le imprese all'estero, (SIMEST), in convenzione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volto a supportare gli investimenti per la crescita estera delle imprese italiane. Rammenta altresì che, secondo l'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024, all'interno delle disponibilità del "Fondo 394/81" una quota di 200 milioni di euro è riservata a finanziamenti agevolati alle imprese operanti con il continente africano.

Passa poi ad illustrare l'articolo 16, che autorizza l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.

Avviandosi alla conclusione, descrive i contenuti dell'articolo 20, che prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle zone montane appenniniche e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi a causa della scarsità di neve nella stagione invernale 2023-2024. Per l'erogazione del contributo viene autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024. Nel sottolineare che il contributo non incide sul calcolo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), evidenzia che le disposizioni attuative devono essere definite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Segnala infine che possono accedere al contributo, presentando istanza al Ministero del turismo: gli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale nonché di preparazione delle piste da sci, i noleggiatori di attrezzature per sport invernali, i maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali, le scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, le agenzie di viaggio, i *tour operator*, i gestori di stabilimenti termali, le imprese turistico-ricettive e le imprese di ristorazione.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di rinviare il seguito dell'esame onde consentire gli approfondimenti necessari.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) concorda con l'ipotesi di rinvio alla settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che è ancora aperta la discussione generale, domanda al relatore come intenda procedere. Invita infatti a valutare la possibilità, d'accordo anche con i firmatari dei testi, di redigere un testo unificato oppure, in alternativa, di adottare uno dei tre provvedimenti quale testo base.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene utile svolgere prioritariamente un ciclo di audizioni in modo da capire quale sia l'articolato da cui partire per il prosieguo della discussione.

Concorda il [PRESIDENTE](#), il quale propone di fissare a martedì 17 settembre, alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di audizione sui provvedimenti in titolo, riservandosi sin d'ora di limitare le audizioni a quelle più rappresentative, considerata l'ampiezza del tema trattato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(385\) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti](#)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 6 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) nel ricordare che è aperta la discussione generale, constata che non vi sono interventi e rinvia il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ([n. 183](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera l-bis), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è aperta la discussione generale. Quanto alle audizioni, rammenta che si era concordato di svolgerle insieme alla X Commissione della Camera dei deputati. Fa presente peraltro che le richieste totali di audizione tra i due rami del Parlamento sono circa trentaquattro: al riguardo, si potrebbe valutare di svolgere, nelle giornate di mercoledì 18 settembre e giovedì 19 settembre, solo quelle più rappresentative, chiedendo documenti scritti agli altri soggetti. Precisa comunque che le audizioni saranno programmate tenendo conto dei calendari delle rispettive Assemblee.

Il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) condivide le proposte del Presidente, sottolineando l'esigenza di concludere, per quanto possibile, le audizioni la settimana prossima. Nel ricordare che l'atto è assegnato con riserva in quanto privo del parere del Consiglio di Stato e dell'intesa della Conferenza unificata, prospetta la possibilità di votare il parere la prima settimana di ottobre, sempre che venga sciolta la riserva.

In merito alle audizioni, fa presente di essere impossibilitato a partecipare ad eventuali sedute nella giornata di martedì 17 settembre per pregressi impegni istituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 12 settembre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza parimenti convocato domani al termine della plenaria, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.4. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166(pom.) del 29/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024

166^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15,30.*

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA, nel rispondere all'interrogazione 3-01385 della senatrice [NATURALE](#) (M5S) e altri in materia di quotazione delle uve da vino in Capitanata, rileva preliminarmente che assicurare un giusto reddito agli agricoltori è una priorità che il Governo in carica ha sempre perseguito sin dal suo insediamento.

Ricorda che, al fine di raggiungere tale obiettivo, numerose sono state le iniziative intraprese, tra le quali quelle dirette al contrasto delle pratiche commerciali sleali che danneggiano gravemente l'intero comparto agricolo.

Rammenta poi che il decreto legislativo n. 198 del 2021 reca disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari. Allo scopo di assicurare una maggiore tutela agli operatori della filiera agricola, la norma citata individua le pratiche commerciali vietate, in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza, imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte.

Fa indi presente che, per garantire ulteriormente un'equa distribuzione dei ricavi all'interno della filiera, senza abusi di posizione dominante tra imprese e acquirenti, con il decreto-legge n. 63 del 2024, cosiddetto "Agricoltura" è stato rafforzato il contrasto alle pratiche sleali, prevedendo non solo il consolidamento del sistema sanzionatorio, ma anche misure a sostegno della trasparenza dei mercati, incrementando le risorse a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ottica di sviluppare ulteriormente i sistemi informatici a disposizione e fornire il costo medio di produzione del singolo prodotto agricolo.

Ciò premesso, riguardo a quanto rappresentato dall'interrogante, concernente talune problematiche dei viticoltori della provincia di Foggia, presumibilmente soggetti a meccanismi negoziali lesivi dei propri interessi economici, rileva che il decreto legislativo n. 198 del 2021, al fine di garantire che i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari siano incentrati sui principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, all'articolo 3, prevede espressamente che gli stessi siano conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto, stipulato prima della consegna dei

prodotti ceduti. Precisa che nei medesimi contratti deve essere indicato, accanto alle quantità e alle caratteristiche del prodotto venduto, anche il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto.

Evidenzia che all'accertamento dell'eventuale violazione di tale prescrizione è deputato l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentare (ICQRF), istituzionalmente preposto alla prevenzione e repressione degli illeciti nei diversi settori del comparto agroalimentare.

In tale ambito l'Ispettorato pianifica, ogni anno, una mirata attività di controllo da svolgere anche nel periodo della campagna vendemmiale, rivolta principalmente alla fase della produzione, del commercio e della circolazione dei prodotti sfusi, anche mediante controlli su strada, ferrovia e ai porti.

Ricorda, inoltre, che l'ICQRF, in qualità di "autorità di contrasto" designata ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2021, esercita anche il controllo sulla disciplina delle relazioni commerciali per il contrasto alle pratiche commerciali sleali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione dei rapporti con i consumatori.

Informa quindi che, nell'ambito di tale competenza, l'Ispettorato ha già avviato specifiche attività di indagine su diverse filiere agroalimentari, finalizzate anche all'accertamento di possibili fenomeni speculativi e di imposizioni che possono generare pratiche commerciali sleali nei confronti dei fornitori dei prodotti agricoli.

Pertanto, ritiene opportuno evidenziare che, di recente, è stata istituita una cabina di regia per i controlli nel settore agroalimentare con la partecipazione operativa, nelle fasi di controllo, dell'ICQRF, dei Carabinieri del comando tutela agroalimentare, dei Carabinieri del comando tutela forestale e parchi, della Guardia di finanza, delle Capitanerie di porto, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Rileva poi che, qualora i produttori, le loro organizzazioni e le associazioni di tali organizzazioni si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del precitato decreto, possono presentare denunce per le possibili violazioni del decreto legislativo n. 198 del 2021, su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno. Allo scopo, è possibile utilizzare la modulistica disponibile sull'apposita pagina del sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 198, gli operatori denunciati possono richiedere di mantenere riservata la propria identità nonché di specificare per quali informazioni si richiede tale trattamento.

Assicura, infine, che l'Ispettorato, in linea con quanto previsto dalle nuove disposizioni normative introdotte dal richiamato decreto-legge "agricoltura", intensificherà l'attività di controllo anche per i prodotti del settore in parola, con particolare riguardo a quanto statuito in materia di costi di produzione.

Assicura altresì che, in ogni caso, l'Ispettorato, tramite il proprio Ufficio territoriale competente, rafforzerà le attività di verifica nell'ambito delle pratiche commerciali sleali nel settore vitivinicolo, in particolare sull'areale geografico indicato nell'atto di sindacato ispettivo, e che sarà sua cura trasmettere lo stesso ai competenti uffici dell'ICQRF per le opportune verifiche.

Ha la parola la senatrice [NATURALE](#) (M5S), la quale si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta, che ritiene dettagliata, nonché delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo circa l'adozione di provvedimenti idonei a garantire il controllo e la supervisione del settore.

Richiama un articolo in cui Coldiretti ha denunciato il fenomeno di consegna delle uve alle cantine senza predeterminazione di un prezzo per il pagamento del prodotto, fenomeno che concretizza il verificarsi di pratiche commerciali sleali.

Reputa, al riguardo, che non si possa prescindere dall'implementazione dei controlli a tutela degli operatori del settore - agricoltori e viticoltori - che spesso non sono a conoscenza degli strumenti di tutela dei loro diritti.

Auspica, a tal fine, un incremento del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e

repressione frodi dei prodotti agroalimentare, con particolare riguardo alle figure dedite alle operazioni di controllo.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 385, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1267 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 385, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

La senatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge n. 1267, composto da 10 articoli, che disciplina i principi fondamentali dell'attività di pizzaiolo e stabilisce disposizioni per il riconoscimento della qualifica professionale, per la formazione, nonché per l'istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti.

Illustra quindi l'articolo 2, secondo cui l'attività di pizzaiolo, esercitata in forma di impresa ai sensi della legislazione vigente in materia, riguarda l'operatore che svolge un'attività di creazione e di lavorazione della pizza. Detta attività può essere svolta come dipendente o in maniera autonoma, anche presso una pizzeria d'asporto.

Dà poi conto dell'articolo 3, in virtù del quale per l'esercizio dell'attività di pizzaiolo è necessaria un'apposita qualifica professionale, conseguita previo superamento di un esame teorico-pratico e seguito da un periodo di pratica di cinque mesi continuativi presso un'impresa che svolge attività di pizzeria. Precisa peraltro che la qualifica di pizzaiolo è attribuita a seguito del rilascio, da parte delle associazioni nazionali di formazione professionale dei pizzaioli riconosciute dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un diploma che certifica la competenza.

Con riferimento ai requisiti per il rilascio del diploma di piazzaiolo, fa presente che coloro che esercitano l'attività di pizzaiolo da almeno ventiquattro mesi possono presentare domanda a una delle associazioni ai fini del rilascio immediato e automatico del diploma di pizzaiolo senza superamento di un esame. Il diploma di pizzaiolo è rilasciato a seguito del superamento di un esame, costituito da una prova teorica e da una prova pratica, davanti a una commissione di esperti nominata dalle associazioni. Per sostenere l'esame, rimarca la relatrice, è richiesta la frequentazione, presso una delle associazioni o presso gli istituti professionali con indirizzo di studio «enogastronomia e ospitalità alberghiera», di un corso di qualificazione di durata di almeno quattrocentocinquanta ore.

Dopo essersi soffermata sull'articolo 5, in base al quale le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale con indirizzo di studio «enogastronomia e ospitalità alberghiera» attivano un percorso formativo per pizzaiolo, descrive i contenuti dell'articolo 6, che istituisce l'albo nazionale dei pizzaioli professionisti, i cui iscritti costituiscono l'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti. La tenuta dell'albo, la revisione e l'aggiornamento periodico dello stesso sono demandati al consiglio nazionale dell'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti, eletto ogni cinque anni dagli iscritti al medesimo ordine. Il consiglio nazionale dell'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti, con proprio regolamento, fissa i criteri per la tenuta dell'albo. Per essere iscritti all'albo, secondo l'articolo 7, i pizzaioli devono essere in possesso della qualifica professionale, mentre sono iscritti di diritto all'albo i maestri pizzaioli che documentano almeno dieci anni di attività.

Illustra altresì l'articolo 8, secondo cui il pizzaiolo professionista è tenuto alla conoscenza delle disposizioni del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Pizza napoletana», di cui all'allegato annesso al provvedimento del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 febbraio 2010.

Da ultimo, riferisce sull'articolo 9, concernente le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano tenute, altresì, a garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di

esercizio dell'attività alle imprese operanti nel settore, nonché sull'articolo 10, attinente alle disposizioni transitorie per coloro che attualmente svolgono l'attività di pizzaiolo.

Considerata l'analogia di materie con il disegno di legge n. 385, già all'esame della Commissione, il presidente [DE CARLO](#) propone di procedere congiuntamente al seguito della discussione dei due disegni di legge.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 2*. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI, n. 2*) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale congiunta.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1258, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento per dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni del Relatore sul disegno di legge n. 1258.

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI, n. 2*, pubblicato in allegato.

In dichiarazione di voto sul *Doc. LXXXVI, n. 2* interviene il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), il quale, nel preannunciare il voto di astensione del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, lamenta che il Governo in carica, con riferimento agli obiettivi delle politiche agricole, da una parte, asserisca di essere massimamente rappresentato in sede europea, dall'altra, reclami una responsabilità europea ogni volta che si presenta un problema a livello nazionale.

Segnala, altresì, l'urgenza di provvedere a una riforma delle politiche agricole a sostegno del reddito degli agricoltori, nonché la necessità di procedere al potenziamento delle infrastrutture idriche e alla manutenzione del territorio al fine di fronteggiare i cambiamenti climatici che incidono gravemente sul comparto agricolo.

Preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi lo schema di parere favorevole con osservazioni del Relatore sul *Doc. LXXXVI, n. 2*.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale e invita il relatore ad esprimersi sul disegno di legge in titolo.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, reputa che l'eccessiva burocratizzazione spesso lamentata con riguardo agli adempimenti cui sono tenuti gli agricoltori e le imprese non possa ritenersi ridotta dalla proposta

legislativa in esame, a suo avviso assolutamente insoddisfacente a fronte delle istanze provenienti sia dal mondo politico sia dalla società civile.

Anche la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio schieramento sulla proposta di parere del relatore e ribadisce che il contenuto del provvedimento, a suo giudizio, non rispecchia il titolo dello stesso, finendo addirittura per creare complicazioni ulteriori nelle procedure delle imprese agricole.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e risulta approvata.

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) precisando anzitutto che il testo, di iniziativa governativa, è suddiviso in due capi: il capo I, relativo alle misure per la garanzia dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie per la riduzione delle liste di attesa (articoli da 1 a 12), e il capo II, recante ulteriori misure in materia sanitaria (articoli da 11 a 13).

Illustra l'articolo 1 recante disposizioni sulla prescrizione e sulla erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Esso prevede misure organizzative utili a consentire al medico specialista la presa in carico dell'assistito fino alla completa conclusione del percorso diagnostico, nonché, ove necessario, l'implementazione del sistema dei percorsi diagnostici. In particolare, si stabilisce che sia assegnata una tempistica specifica in relazione a quattro distinte classi di priorità, ai fini dell'erogazione della prestazione di specialistica ambulatoriale. Si prevede inoltre la predisposizione, a livello aziendale, di piani strategici annuali che contengono l'analisi e la previsione relative alla domanda di prestazioni di specialistica ambulatoriale e alla corrispondente offerta aziendale, comprensiva anche di quella delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati.

Passa indi all'articolo 2 che istituisce, presso il Ministero della salute, il sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA), quale insieme delle strutture e degli strumenti volti all'esercizio coordinato di una serie di funzioni per assicurare il rispetto dei tempi di attesa. Precisa al riguardo che il SINGLA è governato da una cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e presieduta dal Ministro della salute, della quale vengono definiti i componenti nonché i soggetti che, in ragione della tematica affrontata, possono essere invitati a parteciparvi. Tra questi ultimi, menziona anche i rappresentanti delle federazioni e degli ordini dei medici e degli altri operatori sanitari, delle società scientifiche, degli erogatori pubblici e privati, delle assicurazioni e gli altri rappresentanti di interessi maggiormente rappresentativi.

L'articolo 9, prosegue la relatrice, al fine di favorire la riduzione delle liste di attesa anche attraverso il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, prevede l'individuazione di criteri condivisi per il raggiungimento, in forma singola o associata, dei valori soglia di prestazioni diagnostiche e di laboratorio erogate da strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Ciò mediante il ricorso a modelli di aggregazione anche contrattuali, quali in particolare i contratti di rete, che tengano conto anche delle effettive caratteristiche orografiche e demografiche di riferimento, in coerenza con l'assetto dell'assistenza territoriale.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull'articolo 12 che istituisce, a decorrere dall'anno 2025, presso il Ministero della salute, la Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria (SNAAS), finalizzata a implementare la formazione e lo sviluppo professionale del *management* nel Servizio sanitario nazionale, nonché a fornire ai dirigenti e ai direttori sanitari le tecniche e gli strumenti per garantire la qualità dei servizi sanitari e per assicurare l'efficienza organizzativa ed economica delle aziende sanitarie, anche mediante la predisposizione dei piani strategici che contengono l'analisi e la previsione relative alla domanda di prestazioni ambulatoriali e alla corrispondente offerta aziendale.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame.

(1264) Disposizioni in materia di lavoro , risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno

di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [MAFFONI](#) (FdI), osservando preliminarmente che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 34 articoli, molti dei quali hanno ambiti di interesse, anche indiretto, per la Commissione. Il comma 1 dell'articolo 1 reca molteplici novelle, relative alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Illustra indi l'articolo 7, introdotto alla Camera dei deputati, che estende la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti iscritti ad albi professionali - già prevista per i casi di ricovero ospedaliero, decesso, parto prematuro e interruzione di gravidanza - anche ai casi di ricovero ospedaliero del figlio minore che necessita di assistenza da parte del genitore libero professionista o di parto della libera professionista.

Evidenzia che l'articolo 11 - inserito dalla Camera dei deputati - reca una norma qualificata come di interpretazione autentica, relativa alla disciplina sulla esclusione delle attività stagionali dall'ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore. L'intervento in esame concerne le fattispecie di attività stagionale individuabili in base a contratti collettivi di lavoro.

Dopo aver accennato all'articolo 13 sulla durata del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, si sofferma sull'articolo 15 secondo cui, a decorrere dal 2024, le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate annualmente al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio del solo apprendistato professionalizzante sono finalizzate alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio di tutte le tipologie di apprendistato di cui al Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Nel precisare che l'articolo 16 prevede un incremento, per l'anno 2024, di 5 milioni di euro delle risorse destinate alla copertura delle spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, dà conto infine dell'articolo 18, che apporta modifiche alla disciplina concernente le diverse tipologie di contratto di apprendistato e al cosiddetto sistema duale.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL PRIMO VERTICE REGIONALE FAO DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI AGRICOLTURA DEI PARLAMENTI DELL'EUROPA E DELL'ASIA CENTRALE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nei giorni 22 e 23 ottobre scorsi si è svolto a Tirana, in Albania, il primo vertice, organizzato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), dei Presidenti delle Commissioni agricoltura dell'Europa e dell'Asia centrale, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di 22 Paesi. Riferisce di aver partecipato al vertice unitamente all'onorevole Cerreto, membro della XIII Commissione della Camera dei deputati.

L'obiettivo del vertice era discutere dei seguenti temi: promuovere un sistema agroalimentare sostenibile e resiliente a fronte dei cambiamenti climatici; assicurare inclusione e protezione sociale ai gruppi vulnerabili, promuovendo l'accesso a diete sane e sostenibili; sfruttare gli strumenti legislativi al fine di dare spazio alla scienza, all'innovazione e all'agricoltura digitale nell'ambito dei processi di trasformazioni dei sistemi agroalimentari; individuare i cardini del cosiddetto "diritto al cibo".

L'evento è stato articolato in due giornate, distinte in due sessioni plenarie e in sessioni più ristrette, sulla base di distinzioni tematiche, moderate da funzionari della FAO. I Presidenti delle Commissioni hanno avuto modo di prendere la parola sia durante le sessioni plenarie, sia nei gruppi di lavoro, in modo da scambiare le buone pratiche in atto in ciascuno Stato, da condividere le criticità per il settore agroalimentare e da prefigurare strategie comuni.

Puntualizza peraltro che detto vertice ha rappresentato il seguito del secondo *summit* parlamentare globale che si è svolto il 15 e il 16 giugno 2023 a Valparaíso, in Cile, durante il quale hanno partecipato oltre 200 parlamentari, 15 tra Presidenti e Vice Presidenti di Parlamenti nazionali e locali, provenienti da 64 Paesi e al quale ha preso parte anche l'Italia. Rende quindi noto che, dopo questo

evento in Albania, dovrebbe aver luogo il terzo vertice parlamentare globale, che si svolgerà nel continente africano nel 2026.

Ricorda di essere intervenuto a più riprese soprattutto sui temi dell'innovazione tecnologica e sulle tecniche di evoluzione assistita (TEA), rispetto alle quali diversi Paesi, tra cui Irlanda, Grecia, Spagna e Portogallo, hanno riconosciuto la posizione avanguardista dell'Italia, in termini di sperimentazione a terra. Altri aspetti del dibattito hanno riguardato l'adattamento ai cambiamenti climatici, tema su cui si è avuto un interessante confronto anche con i Paesi euro-asiatici.

Riferisce altresì sull'incontro avuto con la Vice Sindaco di Tirana Anuela Ristani, nel quale si è discusso della recente riforma amministrativa approvata dal Parlamento albanese che ha portato a una forte riduzione del numero dei comuni.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) domanda se in Albania siano previsti livelli di governo intermedi tra il comune e lo Stato centrale.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, a quanto gli consta, non esistono ulteriori livelli di governo e puntualizza che detta riforma amministrativa avrebbe lo scopo di consentire la pianificazione degli interventi da parte dello Stato. Avviandosi alla conclusione, manifesta un ringraziamento anche all'Ambasciata d'Italia a Tirana che ha accolto la delegazione parlamentare e preannuncia l'intenzione di avviare un dialogo sull'agricoltura dell'area mediterranea con quei Paesi europei più interessati, quali Grecia, Spagna, Portogallo e Cipro.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione che verrà acquisita dalla Commissione nell'ambito delle audizioni che si terranno domani, mercoledì 30 ottobre, nella sede degli Uffici di Presidenza delle Commissioni congiunte 9ª del Senato e X della Camera dei deputati, sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024",

tenuto conto che l'articolo 13 introduce una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 (regolamento EUDR), relativo alla messa a disposizione nel mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale;

considerato che il regolamento EUDR impone norme obbligatorie di "*due diligence*" a tutti gli operatori e commercianti che immettono, o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione, ovvero esportano, le seguenti materie prime: olio di palma, bovini, legno, caffè, cacao, gomma e soia e che la commercializzazione di tali prodotti deve essere accompagnata da adeguata documentazione comprovante la non provenienza degli stessi da terreni disboscati di recente, ovvero che la loro produzione non abbia contribuito al degrado forestale;

preso atto altresì che l'articolo 13, al comma 2, lettera d), prevedendo sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ivi comprese sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonché sanzioni interdittive, delinea di fatto un apparato sanzionatorio molto penetrante per le imprese della filiera agroalimentare italiana; valutata positivamente la decisione delle Istituzioni europee di rinviare di un anno l'entrata in vigore del regolamento EUDR a seguito delle generalizzate preoccupazioni espresse da tutti i soggetti interessati relativamente agli oneri burocratici e finanziari che si prospettano a carico degli operatori coinvolti a cui spetta l'attestazione di conformità dei propri prodotti alle nuove norme europee sulla

deforestazione "zero";

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo, nell'ambito del recepimento del regolamento UE 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023:

- a semplificare il più possibile, pur nel rispetto di tutti i parametri necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale attraverso la lotta contro la deforestazione e il degrado forestale, gli adempimenti a carico dei soggetti interessati, al fine di evitare che la applicazione pratica delle nuove norme si traduca in appesantimenti burocratico-amministrativi in grado di complicare in modo ingiustificato l'operatività delle aziende senza offrire maggiori garanzie sul contrasto alla deforestazione;
- ad attivarsi nelle competenti sedi europee affinché le filiere coinvolte, specie quelle agricole e zootecniche, si dotino, a livello globale, di sistemi di tracciamento allineati e pienamente rispondenti ai requisiti richiesti dal regolamento EUDR, al fine di scongiurare la paralisi delle catene di approvvigionamento con impatti negativi sull'andamento dei prezzi non solo dei prodotti interessati dalle norme ma anche di quei prodotti potenzialmente "scambiabili" in conseguenza dell'effetto sostituzione;
- ad attivarsi nelle competenti sedi europee ed internazionali al fine di individuare tutte le soluzioni necessarie a limitare i possibili eventuali effetti distorsivi derivanti dall'applicazione del regolamento EUDR sul commercio globale, quali il rafforzamento di mercati extracomunitari dove le materie prime interessate dal regolamento EUDR potrebbero essere lavorate e successivamente immesse nel mercato interno sotto forma di prodotti finiti, vanificando ogni sforzo nel contrasto alla deforestazione e compromettendo il valore di intere filiere, che rappresentano l'eccellenza delle produzioni europee e italiane in particolare.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL *DOC. LXXXVI*, N. 2

La 9^a Commissione, esaminato per le parti di competenza il documento in titolo, recante "Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea",

considerato che la Relazione indica le misure e le iniziative che il Governo intende intraprendere sulle priorità legislative dell'Unione europea per l'anno 2024;

accolti con favore gli obiettivi delle politiche agricole stabiliti dalla prossima Commissione e in particolare: una adeguata ed equa retribuzione per gli agricoltori; il sostegno alla competitività dell'intera catena del valore del settore agroalimentare; la tutela della sovranità alimentare europea; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) si ritiene che le attività ricomprese nel settore primario, agricoltura, pesca e acquacoltura siano determinanti per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni europee e che la tutela dell'ambiente e la sua conservazione, nonché le azioni di contrasto al cambiamento climatico, non possano prescindere dal contributo essenziale apportato dai nostri agricoltori e dai nostri pescatori;
- b) occorrono pertanto strategie ambiziose in grado di coniugare sostenibilità ambientale e crescita economica nell'interesse di tutti i cittadini europei, al fine di garantire loro sicurezza alimentare e benessere sociale;
- c) pur mantenendo l'obiettivo prioritario della transizione ecologica e della salvaguardia dell'ambiente, occorre riconsiderare ogni misura potenzialmente in grado di penalizzare le imprese agricole e della pesca e promuovere e sostenere la ricerca nel settore delle nuove tecniche genetiche (tecniche di evoluzione assistita - TEA) per la selezione di piante resistenti al cambiamento climatico e con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché incoraggiare la diffusione e l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche, mediante le quali è possibile ridurre l'impatto ambientale delle attività produttive;
- d) è necessario aumentare la dotazione economica della Politica agricola comune e della Politica comune della pesca, riducendo la complessità di attuazione per le amministrazioni nazionali e gli oneri e gli adempimenti burocratici a carico degli imprenditori, affinché le ambizioni di sviluppo - in un'ottica di sostenibilità ambientale - trovino riscontro nella ampiezza e nella idoneità degli strumenti messi a disposizione;

e) è indispensabile calibrare le misure previste, pur in un quadro generale strategico fissato a livello europeo, alle specificità e alle peculiarità proprie dei territori di ogni Stato membro, al fine di evitare che le condizionalità ambientali o le regolamentazioni sulle modalità di pesca risultino impraticabili per alcuni Paesi e in grado di generare svantaggi competitivi rispetto agli altri operatori europea, senza peraltro apportare alcun beneficio reale in termini di tutela ambientale, dei suoli e dei mari;

f) si ritiene altresì necessaria la lotta globale alla deforestazione e al degrado forestale ed è indispensabile che i Paesi terzi coinvolti si dotino di sistemi di tracciamento in grado di rispondere ai requisiti stringenti previsti dalla normativa europea per gli operatori europei;

g) si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché la legislazione europea consideri prioritarie le proposte in materia di genetica agraria e di assorbimento del carbonio e in particolare: con riferimento alla proposta di regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune tecniche genomiche (COM 2023/411 final), si evidenzia la necessità di riprendere il negoziato dal testo di compromesso approvato dal Parlamento europeo, escludendo qualsiasi ulteriore revisione restrittiva dei criteri di equivalenza delle piante NGT 1 rispetto alle piante convenzionali; con riferimento alla proposta di regolamento relativo al quadro di certificazione degli assorbimenti di carbonio (COM (2022) 672 final) si evidenzia altresì l'esigenza di estendere la certificazione volontaria a tutto il settore agricolo, compreso quello zootecnico, includendo tra le attività ammesse al sequestro di carbonio la riduzione delle emissioni di metano.

1.3.2.1.5. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 167(pom.) del 05/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024

167^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1287\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il provvedimento in titolo è già calendarizzato in Assemblea. Si procederà pertanto, nella giornata odierna, alla votazione del parere, considerato il rilievo delle disposizioni di competenza.

Riferisce alla Commissione il senatore [AMIDEI](#) (Fdl), segnalando che l'articolo 1, modificato dalla Camera, dispone la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore, attraverso due modifiche alla legge annuale sulla concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118). Esso definisce, inoltre, le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali che dovranno essere espletate entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. Vengono conseguentemente differiti i termini per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle relazioni sullo stato delle procedure selettive relative alle concessioni e viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito per la mappatura delle stesse concessioni. Più in dettaglio, puntualizza che l'articolo 1 intende agevolare la chiusura della procedura d'infrazione n. 2020/4118, avviata con la lettera di costituzione in mora il 3 dicembre 2020. Al riguardo ricorda che, dopo la risposta delle autorità italiane, è stato emesso dalla Commissione un parere motivato il 16 novembre 2023, al quale ha fatto seguito la risposta italiana del 16 gennaio 2024. La Commissione europea ritiene che, mantenendo proroghe indiscriminate ed *ex lege* delle attuali "concessioni balneari", l'Italia sia venuta meno agli obblighi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), che prevede l'applicazione di procedure di selezione qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse

naturali o delle capacità tecniche utilizzabili e il divieto di rinnovo automatico. Rammenta poi che la questione del regime normativo del rilascio e rinnovo di tali concessioni con finalità turistico-ricreative è stata oggetto di pronunce sia della Corte di giustizia dell'Unione europea che dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

L'articolo 9 - prosegue il relatore - prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente, mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore. Tale previsione intende risolvere la procedura di infrazione n. 2023/2022 avviata nei confronti dell'Italia per il recepimento non pienamente conforme della direttiva 2014/36/UE relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi come lavoratori stagionali.

Illustra indi l'articolo 13, che novella l'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, introducendo un nuovo comma al fine di prevedere che, nell'applicazione della suddetta disposizione, sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (cosiddetta direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (cosiddetta direttiva Habitat). Nel corso dell'esame in prima lettura, sono stati introdotti i commi 1-bis e 1-ter: il nuovo comma 1-bis interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide; il comma 1-ter prevede l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano le zone umide presenti sul territorio.

Dà indi conto dell'articolo 14-ter, che disciplina le modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico. Evidenzia in particolare che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi. Si prevedono altresì: l'adempimento agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti ad offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi di riciclo; l'istituzione nel Registro nazionale dei produttori di un'apposita sezione, a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico. Si escludono poi dall'applicazione di quanto previsto gli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, secondo determinate condizioni.

Riferisce infine sull'articolo 16-sexies, in base al quale la valutazione di proporzionalità sui progetti di legge di iniziativa non governativa e sugli emendamenti parlamentari è effettuata dalle amministrazioni competenti ad esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e all'espressione del suo parere sugli emendamenti parlamentari. Precisa infatti che la direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio. Tale "test di proporzionalità" dovrebbe essere posto in essere sia per nuove norme in via di introduzione sia per modifiche della normativa esistente; la sua portata è "proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione". La finalità perseguita è garantire il corretto funzionamento del mercato interno e semplificare l'accesso alle professioni garantendo, al tempo stesso, la protezione dei consumatori.

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario a nome del proprio Gruppo, tanto per i contenuti del provvedimento, con particolare riferimento all'articolo 1, quanto, più in generale, per l'impossibilità di approfondire il testo in seconda lettura, considerato che è già stata preannunciata la questione di fiducia.

In relazione all'articolo 1, nel richiamare le dichiarazioni rese dall'attuale maggioranza circa la volontà di uscire dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein, stigmatizza lo stravolgimento della

legge n. 118 del 2022, che disciplinava in maniera a suo avviso più opportuna il tema delle concessioni demaniali. La disposizione in commento descrive invece un quadro a suo giudizio più illusorio che reale, basato su ambiguità, senza prevedere criteri idonei per concessioni e indennizzi. Ciò rischia quindi di produrre effetti ancor più dirompenti rispetto alla situazione attuale, non scongiurando l'ingresso di investitori stranieri.

Le motivazioni del voto contrario risiedono altresì nell'ennesima occasione mancata per affrontare seriamente la questione, inquadrando il regime delle concessioni in un'ottica concorrenziale, in linea con l'impostazione europea, con forte pregiudizio per il lavoro compiuto finora.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara a sua volta il voto contrario del proprio schieramento, lamentando che non sia possibile intervenire con proposte su un testo ormai blindato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice ad esprimersi sul provvedimento in titolo.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) osserva preliminarmente che il tema della riduzione delle liste d'attesa risulta assai rilevante per tutti i cittadini. Deplora tuttavia che il provvedimento non individua una strategia di lungo periodo, ma interviene con meri spunti di breve periodo, su contesti territoriali circoscritti. Invoca invece un'azione legislativa organica, tanto più che dietro la lunghezza dei tempi di attesa vi sono situazioni reali di malati che affrontano percorsi drammatici.

Lamenta altresì l'assenza degli investimenti necessari ed esprime forti critiche verso una impostazione in base alla quale solo chi può accedere a prestazioni a pagamento, spostandosi sul territorio nazionale, può di fatto godere delle cure necessarie. Ciò motiva dunque il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) sollecita a sua volta l'esigenza di assicurare pari opportunità di cura per tutti i cittadini. Dichiara quindi il voto contrario del suo schieramento, in quanto il testo non affronta le necessità reali del Paese.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore Maffoni ha svolto la relazione illustrativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) (FdI), in sostituzione del relatore Maffoni, propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) richiama la posizione espressa dal Gruppo del Partito Democratico durante l'esame in prima lettura, con particolare riferimento agli articoli 10 e 19, paventando il rischio di favorire il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco. Mancano, a suo avviso, norme efficaci per risolvere il dramma quotidiano degli infortuni e dei morti sul lavoro, che richiederebbe un'azione condivisa da parte di tutte le forze politiche, al fine di assicurare la dignità del lavoro.

Soffermandosi sulla classificazione dei contratti stagionali, manifesta critiche alla pratica deplorabile di aggirare i limiti dei contratti a termine e dichiara il voto contrario del suo schieramento.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, non ravvisando

alcun passo avanti nel testo in esame, anche per ciò che concerne la prevenzione degli incidenti sul lavoro. Richiama in proposito i recenti episodi occorsi all'ENEL di Portovesme, che hanno visto scongiurare una vera e propria strage a danno dei lavoratori.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta ai voti e approvata.

(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore **ROSSO** (FI-BP-PPE), premettendo che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, ha lo scopo di individuare i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete. Illustra indi l'articolo 1, che definisce l'interporto come il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici. Esso è qualificato quale infrastruttura strategica e di preminente interesse nazionale.

Dopo aver accennato all'articolo 2, secondo cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione ed elabora il Piano generale per l'intermodalità, fa presente che l'articolo 3 detta le condizioni per l'individuazione di nuovi interporti i cui progetti devono prevedere, tra l'altro: un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali; aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana; sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori.

Avviandosi alla conclusione, dà conto dell'articolo 4, che istituisce il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, e dell'articolo 5 in virtù del quale la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale, rientrando tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. Infine gli articoli 6, 7 e 8 individuano, rispettivamente, misure per il potenziamento degli interporti, dell'intermodalità e della rete ferroviaria interportuale, le disposizioni finanziarie e le disposizioni finali.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(993) Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il **PRESIDENTE** fa presente che il relatore ha informato la Presidenza per le vie brevi circa l'esigenza di recepire alcune istanze dei soggetti interessati dai provvedimenti. Essendo egli assente per concomitanti impegni, riferisce la proposta del relatore di rinviare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, in modo da valutare quali sviluppi avranno le suddette istanze.

Alla luce di ciò, propone di posticipare alle ore 12 di giovedì 28 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 12 di lunedì 11 novembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **DE CARLO**, in relazione alla discussione congiunta dei disegni di legge nn. 385 e 1267 (Registro nazionale dei pizzaioli professionisti), propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. 385 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 21 novembre.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** ricorda peraltro che oggi si è concluso il ciclo di audizioni sui disegni di legge nn.

972, 1145 e 1167 (Riduzione dello spreco alimentare). I soggetti che non sono stati auditi, riceveranno la richiesta di invio di un contributo scritto. Essendosi esaurita tale fase istruttoria, si potrebbe pertanto procedere all'adozione di un testo base e alla fissazione di un termine per gli emendamenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore sui predetti disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167, condivide l'iniziativa del Presidente, suggerendo di assumere quale testo base per il seguito della discussione congiunta il disegno di legge n. 972.

La Commissione conviene quindi di adottare il disegno di legge n. 972 quale testo base per il seguito della discussione congiunta dei suddetti disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 28 novembre.

Il [PRESIDENTE](#), considerate le decisioni testé assunte, propone infine di sconvocare la seduta plenaria già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 6 novembre, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato già convocato al termine della seduta plenaria di domani, e di convocare una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta in corso, per la programmazione dei lavori.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta, già convocata domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.6. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168(ant.) del 12/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024

168^a Seduta

Presidenza del Presidente

DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9,30.*

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA, nel rispondere all'interrogazione 3-01442 della senatrice BIZZOTTO (LSP-PSd'Az) e altri in materia di introduzione del divieto di "meat sounding" per i prodotti vegetali, sottolinea che garantire ai cittadini l'acquisto consapevole di prodotti agroalimentari è una priorità che il Governo intende continuare a perseguire con determinazione.

Come ricordato dall'interrogante, al fine di assicurare il diritto ad una corretta informazione dei cittadini e tutelare la loro salute, nonché per riconoscere e difendere il valore culturale, socio-economico e ambientale dei prodotti zootecnici italiani e delle imprese produttrici, il Governo ha appoggiato l'emendamento parlamentare che ha introdotto, nella legge n. 172 del 2023 avente ad oggetto il divieto di produzione, commercializzazione ed importazione del cibo sintetico, il divieto dell'uso di denominazioni evocative di prodotti a base di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

Nel sottolineare come tale disposizione abbia normato il divieto di *meat sounding*, precisa che essa necessita di un provvedimento attuativo, per l'adozione del quale si è ritenuto di avviare una interlocuzione con le imprese del settore finalizzata ad elaborare un testo condiviso. Inoltre, era attesa la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che definisse la questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato francese su una norma di contenuto analogo.

Riferisce dunque che la Corte di giustizia si è pronunciata con la sentenza depositata il 4 ottobre scorso. Al riguardo, rileva che la Corte, nel chiarire che gli Stati membri non possono statuire, mediante norme generali, quali denominazioni inducono in errore, ha precisato espressamente che ad essi «tuttavia ... non è preclusa la possibilità di stabilire denominazioni legali per determinati alimenti mediante norme generali, a condizione che tali denominazioni legali non siano stabilite dal diritto dell'Unione».

La Corte ha aggiunto poi che le pertinenti norme europee «non ostano a che gli Stati membri adottino una misura nazionale che determini le percentuali di proteine vegetali al di sotto delle quali è consentito l'utilizzo di denominazioni che designano alimenti di origine animale per descrivere,

commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali. Determinando tali percentuali, gli Stati membri stabiliscono, in effetti, denominazioni legali. Adottando misure nazionali che vietano l'uso di determinate denominazioni usuali e descrittive, anche quando accompagnate da indicazioni aggiuntive, uno Stato membro trasforma tali denominazioni usuali e descrittive in denominazioni legali, cosa che è legittimato a fare».

Ritiene quindi che la Corte abbia fornito indicazioni precise agli Stati membri per affrontare il tema delle denominazioni evocative dei prodotti a base di carne in coerenza con la cornice normativa europea.

Puntualizza pertanto che il Governo sta studiando delle modifiche normative volte a rendere la disciplina compatibile con la normativa europea a tutela del patrimonio zootecnico nazionale e per la sua valorizzazione, assicurando, nel contempo, un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini ad un'informazione chiara e trasparente, anche riguardo ai prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali.

Conclude assicurando che l'Esecutivo proseguirà nella difesa dei consumatori che hanno il diritto di poter scegliere consapevolmente gli alimenti da acquistare.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel dichiararsi soddisfatta della risposta ricevuta, esprime apprezzamento per il ribadito impegno del Governo a tutelare, in sede europea, i prodotti degli allevatori e degli imprenditori del Paese.

Dopo aver premesso di non nutrire alcuna avversità contro i prodotti vegetali e vegani, conferma, tuttavia, le sue preoccupazioni per l'indirizzo, a suo avviso rilevabile nelle politiche alimentari delle Istituzioni europee, ad utilizzare in modo strumentale termini connessi alla carne. Ciò avrebbe infatti a suo giudizio l'effetto di ingannare i consumatori, a beneficio degli interessi delle multinazionali che hanno investito nella produzione di carne sintetica.

Nel ribadire che i cittadini italiani e il Governo in carica intendono continuare a fruire di prodotti autentici, raccomanda di non abbassare la guardia e di intraprendere, in sede europea, un procedimento di revisione delle posizioni assunte nella precedente legislatura, al fine di assicurare una effettiva e irremovibile tutela degli imprenditori nostrani.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 5 novembre la Commissione - avendo concluso la fase di audizioni - ha convenuto sulla scelta di adottare il disegno di legge n. 972 quale testo base per il seguito della discussione congiunta dei suddetti disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 28 novembre. Interviene in discussione generale la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), la quale, dopo aver ricordato di non aver potuto prendere parte alla scorsa seduta, si rammarica che la Commissione abbia scelto di adottare come testo base per l'esame congiunto il disegno di legge n. 972 anziché procedere alla redazione di un testo unificato che valorizzasse anche le disposizioni recate dalle altre proposte legislative, tanto più che tale opzione era emersa nel corso delle audizioni.

Esprime altresì rammarico per il fatto che non abbia trovato seguito la sua proposta di incontrarsi preliminarmente e informalmente con i primi firmatari dei disegni di legge in titolo al fine di migliorare fin da subito il testo in esame con le principali proposte di modifica emerse in sede di audizione.

Chiede, infine, alla Presidenza di valutare l'opportunità di integrare le audizioni svolte con rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), sottolineando come anche in sede di Consiglio d'Europa sia stato trattato il tema del diritto al cibo, che incide tra l'altro sulle abitudini alimentari e sul contrasto allo spreco alimentare.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione europea, in collaborazione con l'Ufficio regionale della FAO per l'Europa e l'Asia centrale, ha organizzato a Budapest, lo scorso 1° ottobre, la Conferenza sulla prevenzione dello spreco di cibo, nella quale è intervenuta anche la Commissione europea.

In risposta alla richiesta di una nuova audizione formulata dalla senatrice Floridia, rammenta, inoltre, che le audizioni svolte hanno coinvolto un ampio numero di soggetti, per indicare i quali le diverse parti politiche hanno potuto fruire di larghi termini temporali.

Ritiene, pertanto, nel rispetto del principio di economia dei lavori, che non possa essere ripresa la fase delle audizioni, tanto più che è già stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver condiviso le considerazioni del Presidente e aver ricordato la prassi parlamentare nella scelta del testo base, si dichiara disponibile a tenere conto dei contributi emendativi al fine di pervenire all'approvazione di un provvedimento applicabile e fruibile.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) prende atto che la fase delle audizioni è considerata conclusa, ma auspica comunque che la Commissione possa trovare spazio per acquisire l'autorevole contributo di rappresentanti della FAO anche in una fase successiva dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver fornito rassicurazioni in tal senso, ricorda che la Commissione si è sempre dimostrata attenta a tutte le iniziative provenienti dalla suddetta Organizzazione, la quale peraltro è stata invitata a trasmettere un documento scritto in relazione ai disegni di legge in esame.

Interviene, quindi, la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), la quale, nel condividere gli obiettivi dei provvedimenti in esame, sottolinea il loro rilievo sotto i profili delle politiche sociali e delle politiche ambientali, in un contesto nazionale caratterizzato da una forte crescita della povertà e dello spreco alimentare, soprattutto domestico, e in una fase storica segnata da risorse limitate. Invoca pertanto un ripensamento dello sviluppo in chiave sostenibile, considerati i cambiamenti climatici e l'aumento delle disuguaglianze.

Giudica imprescindibile un investimento di risorse finanziarie maggiore rispetto a quello previsto dal disegno di legge adottato come testo base al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre lo spreco alimentare del 30 per cento entro il 2030, anche mediante l'organizzazione di efficaci progetti per la sensibilizzazione dei consumatori.

Al riguardo, ritiene che le risorse del Fondo per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari, di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 972, debbano sostenere anche l'incremento delle buone pratiche agricole.

Reputa altresì fondamentale il recepimento delle disposizioni recate dal disegno di legge a prima firma della senatrice Floridia, menzionando in particolare quelle finalizzate alla riduzione degli sprechi alimentari nel settore della ristorazione e quelle rivolte a rendere ambientalmente sostenibile la produzione alimentare.

Dissente tuttavia dall'introduzione di ulteriori obblighi per i ristoratori e richiama l'attenzione sul ruolo significativo dei Comuni nel perseguimento degli obiettivi in discussione, anche attraverso la riduzione delle tariffe locali a favore dei soggetti che contribuiscono all'utilizzo del cibo in eccedenza. Sollecita peraltro un vero cambiamento culturale che elimini il senso di disagio provato dai consumatori che chiedono di portar via il cibo non consumato.

Si dichiara, conclusivamente, convinta che l'esame dei provvedimenti in titolo costituisca, per la Commissione, una importante occasione sia per arginare i fenomeni di povertà, sia per modernizzare il settore agricolo, sia per ridurre gli sprechi e la produzione di rifiuti.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 5 novembre la Commissione ha convenuto di adottare quale testo base il disegno di legge n. 385 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 21 novembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale e invita il relatore ad esprimersi sul disegno di legge in titolo.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, anticipa che il Gruppo del Partito Democratico presenterà, in sede di Commissione di merito, significativi emendamenti, anche soppressivi di disposizioni ritenute troppo generiche e inidonee a garantire l'applicabilità della legge quadro.

Passa, quindi, a riepilogare i punti che, a suo avviso, presentano maggiori criticità. Rileva, innanzitutto, che le disposizioni dell'articolo 5 appaiono contrastanti con le direttive europee di tutela del principio di concorrenza e necessitano pertanto di modifiche.

Per quanto concerne le altre disposizioni del disegno di legge, osserva che in esse, a suo giudizio, non si tiene conto che le regioni del Sud risultano di fatto prive delle condizioni che rendono possibile l'insediamento di interporti.

Lamenta poi che gli enti locali e le parti sociali, che dovrebbero essere protagonisti nelle decisioni inerenti allo sviluppo degli interporti, siano chiamati a prendere parte al Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica senza diritto di voto.

Reputa che i criteri stabiliti dall'articolo 3 per l'individuazione di nuovi interporti siano generici ed evanescenti e che siano orientati a sostenere una progressiva privatizzazione delle infrastrutture senza porre garanzie a tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Giudica, infine, eccessivi i poteri conferiti al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di programmazione degli interporti e di pianificazione dell'intermodalità, senza alcuna localizzazione delle zone strategiche da parte del Parlamento.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta in votazione, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.7. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 169(pom.) del 19/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2024

169^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sull'artigianato di alta gamma ([n. 478](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni. Dà quindi la parola al relatore Cantalamessa per l'illustrazione di uno schema di risoluzione.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) presenta e illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, soffermandosi in particolare sugli impegni rivolti al Governo a sostenere apposite iniziative legislative per il rilancio del comparto.

Il sottosegretario BITONCI esprime un orientamento favorevole sullo schema di risoluzione, dichiarandosi sin d'ora disponibile a valutare eventuali proposte di integrazione.

Interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) per domandare se vi siano margini di modifica e quali siano i tempi per la conclusione dell'esame.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) propone di posticipare la seduta già convocata domani, 20 novembre, alle ore 9, onde disporre di un tempo più ampio per l'esame dello schema di risoluzione.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP) chiede al relatore di valutare una integrazione alla lettera e), nella prospettiva di inserire riferimenti al sistema universitario.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver manifestato piena disponibilità a valutare tutti i contributi che dovessero pervenire, risponde al senatore Giacobbe sottolineando che la formazione universitaria risulta già molto avanti nelle tematiche del *made in Italy*. Ciò non osta tuttavia ad integrare la lettera e) nel senso indicato.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce di tutte le richieste avanzate, propone quindi fissare a domani, mercoledì 20 novembre, alle ore 11 il termine per far pervenire proposte di modifica allo schema di risoluzione del relatore. Conseguentemente, propone di posticipare alle ore 13, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, la seduta già convocata alle ore 9 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti finora il parere favorevole con un'osservazione della 1a Commissione e quello favorevole della 10a Commissione. Ricorda che è tuttora aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti finora il parere favorevole con osservazioni della 1a Commissione e quello favorevole della 10a Commissione. Ricorda altresì che, come richiesto in Ufficio di Presidenza, è ancora aperta la discussione generale, fermo restando che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a giovedì 21 novembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUL LIBRO VERDE RELATIVO ALLA POLITICA INDUSTRIALE

Il **PRESIDENTE** comunica che in Ufficio di presidenza, la scorsa settimana, si è concordato sull'opportunità di svolgere un'audizione del ministro Urso in relazione alla pubblicazione del "Libro verde *Made in Italy* 2030". Detto Libro verde, attualmente oggetto di consultazione pubblica, è propedeutico alla stesura, nel 2025, del Libro bianco per una nuova strategia di politica industriale. Sui contenuti di tale documento il Ministro intende avvalersi dell'apporto della Commissione.

L'audizione potrebbe aver luogo martedì 3 dicembre, in seduta congiunta con la X Commissione della Camera dei deputati, e ad essa potrebbero essere invitati anche i membri delle Commissioni bilancio, destinatari, come la 9a e la X Commissione, di analogo invito del Ministro ad arricchire di spunti il citato Libro verde.

Conviene la Commissione sull'organizzazione dei lavori prospettata dal Presidente.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta plenaria, già convocata alle ore 9 di domani, 20 novembre, e la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocata al termine della medesima seduta, sono posticipate alle ore 13 di domani o comunque durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO n. 478

La 9ª Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 478 relativo all'artigianato di alta gamma; premesso che:

- l'Italia è caratterizzata dalla presenza diffusa di imprese artigiane che operano nel settore dell'alta gamma e rappresentano una delle più alte espressioni del *made in Italy*, che qualifica il Paese anche

nel commercio con l'estero;

- il saper fare è l'elemento che contraddistingue le imprese artigiane italiane, le quali, anche grazie al genio creativo che le ha sempre caratterizzate, hanno maturato nel tempo un importante patrimonio di competenze, conoscenze e abilità che ha permesso loro di raggiungere alti livelli di competitività; tenuto conto del valore economico correlato all'artigianato artistico e di alta gamma, costituito da un tessuto produttivo diffuso di micro, piccole e medie imprese fortemente radicate nei territori di appartenenza;

evidenziato il valore culturale dell'artigianato artistico e di alta gamma, che raccoglie e trasmette un patrimonio culturale unico, frutto della tradizione artistica e produttiva secolare;

rilevato altresì il valore sociale dell'artigianato artistico e di alta gamma, atteso che esso contribuisce all'interazione tra i soggetti economici e sociali del tessuto territoriale, la collettività e l'ambiente circostante;

osservato come molti territori siano caratterizzati da produzioni di antica tradizione, la quale rischia oggi di andare perduta a causa in primo luogo della mancanza di ricambio generazionale, nonché di ulteriori fattori, che vanno dal rallentato processo di digitalizzazione alle ridotte dimensioni delle imprese, la cui internazionalizzazione risulta quindi difficile;

valutati i documenti depositati durante le audizioni;

considerato peraltro che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto il Libro verde sulla politica industriale, in vista della predisposizione del Libro bianco sulla strategia industriale, nel quale uno degli obiettivi attiene alla difesa delle specificità del *made in Italy*, favorendone la continua innovazione;

impegna il Governo a sostenere iniziative legislative finalizzate a:

- a) promuovere percorsi formativi, con il coinvolgimento delle aziende di settore interessate, volti a consolidare la professione, favorire l'accesso dei giovani nel mercato e promuovere la diffusione di conoscenze e competenze legate ai settori artigianali;
- b) sostenere la crescita delle imprese del settore dell'alta gamma, anche attraverso il riconoscimento di contributi a fondo perduto per il consolidamento di progetti d'investimento in *marketing*, digitalizzazione, sostenibilità ambientale e aggregazioni di imprese;
- c) sviluppare progetti di internazionalizzazione delle imprese e di supporto alle attività di commercializzazione all'estero delle produzioni di alta gamma;
- d) promuovere sinergie tra il settore dell'artigianato di alta gamma e quello turistico in un'ottica di reciproca valorizzazione e sviluppo;
- e) promuovere campagne di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici delle scuole secondarie di primo grado per l'adozione di progetti educativi volti ad avvicinare le giovani generazioni alla storia, alla cultura e alle tradizioni rappresentate dall'artigianato di alta gamma nell'ambito del territorio regionale di riferimento, anche al fine di fornire supporto all'orientamento scolastico degli studenti.

1.3.2.1.8. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 170(pom.) del 20/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2024

170^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 13,45.

AFFARI ASSEGNATI

Artigianato di alta gamma ([n. 478](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che ieri il relatore ha illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Avverte che sono pervenute proposte di integrazione dei Gruppi Lega e Movimento 5 Stelle.

Comunica altresì che il Governo è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna in quanto impegnato alla Camera dei deputati sul disegno di legge in materia di concorrenza.

Dà quindi parola al relatore.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) fa presente che sta svolgendo approfondimenti sulle richieste di integrazione pervenute per le vie brevi dai Gruppi. A tal fine, chiede di rinviare il seguito dell'esame, anche in vista di un confronto con il Governo.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 385 E 1267 IN MATERIA DI REGISTRO NAZIONALE DEI PIZZAIOLI PROFESSIONISTI

La senatrice [FALLUCCHI](#) (FdI), relatrice sui disegni di legge nn. 385 e 1267 in materia di registro nazionale dei pizzaioli professionisti, chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base n. 385, già fissato a giovedì 21 novembre alle ore 12, in quanto sono in corso approfondimenti istruttori.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di posticipare detto termine a giovedì 5 dicembre alle ore 12, e prospetta la possibilità di costituire un Comitato ristretto, in modo da valutare le principali questioni in vista della redazione degli emendamenti.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 13,50.

1.3.2.1.9. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 1(pom.) del 26/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 385 e 1267

Riunione n. 1

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2024

Relatrice: [FALLUCCHI \(FdI\)](#)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,35

[\(385\)](#) AMIDEI e altri. - *Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti*

[\(1267\)](#) CANTALAMESSA e altri. - *Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti*
(Esame congiunto)

1.3.2.1.10. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 171(pom.) del 26/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2024

171^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,35.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sull'artigianato di alta gamma ([n. 478](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 20)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la settimana scorsa il relatore Cantalamessa ha illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 19 novembre, rispetto al quale sono pervenute modifiche e integrazioni da parte dei Gruppi.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) dà lettura di un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel quale fa presente di aver recepito alcune delle proposte di integrazione pervenute dai Gruppi parlamentari nonché delle indicazioni del Governo.

Il sottosegretario BITONCI si pronuncia in senso favorevole sullo schema di risoluzione del relatore, esprimendo apprezzamento per il recepimento di molti spunti integrativi che, a suo giudizio, hanno reso lo schema più consistente e molto puntuale nei temi affrontati.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sul nuovo schema di risoluzione del relatore, ricorda che la sua parte politica ha sin dall'inizio condiviso l'iniziativa procedurale in esame e ha partecipato con interesse alle significative audizioni svolte.

Dopo aver espresso preoccupazione per la situazione di difficoltà che stanno affrontando i lavoratori del settore dell'artigianato di alta gamma, manifesta soddisfazione per l'accoglimento, da parte del relatore, di alcuni suggerimenti provenienti dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, facendo particolare riferimento alla formulazione dell'impegno al Governo di cui alla lettera g), relativo al necessario sostegno nell'accesso al credito.

Nel sottolineare come alcuni suggerimenti che non hanno trovato accoglimento, tra i quali menziona in modo specifico il sostegno alle imprese operanti nel Mezzogiorno, sono trattati anche nella risoluzione sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, all'esame della 6^a

Commissione permanente (atto d'indirizzo 7-00016), chiarisce che il Gruppo del Movimento 5 Stelle, nella procedura in corso, ha voluto cogliere la disponibilità manifestata dalla maggioranza a rendere

maggiormente dettagliati gli impegni al Governo, originariamente formulati in modo più generico. Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta di risoluzione del relatore, esprime apprezzamento per il recepimento di talune proposte del Gruppo del Partito Democratico, con particolare riguardo all'introduzione di misure di sostegno dello sviluppo dell'internazionalizzazione.

Richiama poi l'attenzione sulla situazione di difficoltà che il settore della moda, a livello industriale, artigianale e manifatturiero, sta attraversando, anche alla luce della crisi occupazionale che sta colpendo le attività del settore nella regione Toscana.

Ribadisce pertanto la necessità di rafforzare le misure di supporto ad un settore vitale e di alto valore simbolico per il Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, ha la parola il sottosegretario BITONCI per precisare che la lettera g) del nuovo schema di risoluzione illustrato, inserita su suggerimento del Gruppo del Movimento 5 Stelle, è stata formulata in modo da tenere maggiormente conto della normativa vigente e del fatto che le misure di sostegno per l'accesso al credito sono parametrize più su criteri di merito creditizio che non sui caratteri dimensionali delle imprese.

Auspica, al riguardo, che anche lo schema di risoluzione all'esame della 6ª Commissione permanente terrà conto dell'impegno profuso a livello ministeriale per semplificare la fase istruttoria preliminare alla concessione dei sostegni di accesso al credito. Evidenzia in ultima analisi che analoghe misure di semplificazione sono in discussione sul disegno di legge di bilancio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di risoluzione del relatore è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Non essendovi ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale. In merito all'audizione di rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), avanzata dalla senatrice Aurora Floridia, comunica che sono in corso interlocuzioni con la predetta organizzazione in vista dell'invio di un documento scritto.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) ringrazia il Presidente per l'attenzione dedicata alla sua richiesta.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la relatrice Fallucchi, la scorsa settimana, ha chiesto di posticipare a giovedì 5 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base n. 385, già fissato a giovedì 21 novembre alle ore 12, in quanto sono in corso approfondimenti istruttori. La Commissione ha inoltre convenuto di costituire un Comitato ristretto, in modo da valutare le principali questioni in vista della redazione degli emendamenti, che si è riunito oggi per l'esame di alcune modifiche. A tale ultimo riferimento, fa presente che nell'Ufficio di presidenza di domani saranno valutate le ulteriori ipotesi di lavoro del Comitato ristretto.

La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.
La seduta termina alle ore 16.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.
478
(Doc . XXIV, n. 20)**

La 9ª Commissione permanente,
in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 478 relativo all'artigianato di alta gamma;
premesso che:

- l'Italia è caratterizzata dalla presenza diffusa di imprese artigiane che operano nel settore dell'alta gamma e rappresentano una delle più alte espressioni del *made in Italy*, che qualifica il Paese anche nel commercio con l'estero;
- il saper fare è l'elemento che contraddistingue le imprese artigiane italiane, le quali, anche grazie al genio creativo che le ha sempre caratterizzate, hanno maturato nel tempo un importante patrimonio di competenze, conoscenze e abilità che ha permesso loro di raggiungere alti livelli di competitività; tenuto conto del valore economico correlato all'artigianato artistico e di alta gamma, costituito da un tessuto produttivo diffuso di micro, piccole e medie imprese fortemente radicate nei territori di appartenenza;

evidenziato il valore culturale dell'artigianato artistico e di alta gamma, che raccoglie e trasmette un patrimonio culturale unico, frutto della tradizione artistica e produttiva secolare;
in tale contesto il disegno del prodotto costituisce un fattore competitivo strategico dell'offerta manifatturiera, distinguendosi per la qualità dei materiali, l'abilità tecnica e l'attenzione al dettaglio;
in un recente *report*, elaborato utilizzando i dati dell'ultimo censimento permanente delle imprese dell'Istat, Confartigianato ha delineato quattordici filiere del *made in Italy* ad elevata contaminazione del *design*: moda, bevande, legno e mobili, gomma e materie plastiche, vetro, ceramica, computer, elettronica e apparecchiature elettriche, macchinari, autoveicoli, altri mezzi trasporto e altre imprese manifatturiere tra cui gioielleria e occhialeria. Come riportato dallo studio, in questo perimetro settoriale sono coinvolte 187.000 imprese, con una elevata vocazione artigiana. Tra i 2,1 milioni di addetti nei settori ad elevata intensità di *design*, quasi la metà dell'occupazione, pari a 984.000 addetti, lavora in 181.000 micro e piccole imprese a valore artigiano, in taluni casi a vocazione familiare e con uno stretto legame con il territorio e le specificità culturali locali. La maggiore presenza dell'artigianato e delle micro e piccole imprese si riscontra in settori del *made in Italy* che hanno connotato la storia e il patrimonio culturale dell'Italia: prodotti in legno, i mobili, la moda - tessile, abbigliamento e pelle - il vetro e la ceramica, la gioielleria e l'occhialeria;
nelle quattordici filiere individuate si concentra più di metà (il 56 per cento) delle esportazioni del *made in Italy*, che nel 2022 ha raggiunto circa 350 miliardi di euro, il 18,3 per cento del PIL. In alcuni specifici comparti l'Italia è primo esportatore tra i 27 Paesi dell'Unione europea;
rilevato altresì il valore sociale dell'artigianato artistico e di alta gamma, atteso che esso contribuisce all'interazione tra i soggetti economici e sociali del tessuto territoriale, la collettività e l'ambiente circostante;

osservato come molti territori siano caratterizzati da produzioni di antica tradizione, la quale rischia oggi di andare perduta a causa in primo luogo della mancanza di ricambio generazionale, nonché di ulteriori fattori, che vanno dal rallentato processo di digitalizzazione alle ridotte dimensioni delle imprese, la cui internazionalizzazione risulta quindi difficile;

tenuto conto che le micro e piccole imprese rappresentano per definizione il segmento più fragile del tessuto produttivo in quanto esposte maggiormente alle fluttuazioni del mercato e all'aumento repentino dei costi dell'energia e delle materie prime. Tali aumenti si traducono inevitabilmente nell'incremento dei prezzi al consumo e quindi in una generalizzata riduzione di competitività. L'incertezza economica ha comportato inoltre una crescita nella richiesta di finanziamenti per far fronte alle carenze di liquidità, cui è corrisposta, al contrario, una maggiore prudenza da parte degli

istituti bancari nell'erogazione di prestiti con conseguente rallentamento nell'accesso al credito;
valutati i documenti depositati durante le audizioni;
considerato peraltro che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto il Libro verde sulla politica industriale, in vista della predisposizione del Libro bianco sulla strategia industriale, nel quale uno degli obiettivi attiene alla difesa delle specificità del *made in Italy*, favorendone la continua innovazione;
impegna il Governo a sostenere iniziative legislative finalizzate a:

- a) promuovere percorsi formativi, volti a consolidare la professione, favorire l'accesso dei giovani nel mercato e promuovere la diffusione di conoscenze e competenze legate ai settori artigianali anche per il tramite della Fondazione imprese e competenze per il *made in Italy*;
- b) adottare ulteriori misure idonee a garantire la resilienza delle imprese operanti nel settore, al fine di sostenerle nella duplice transizione digitale e *green*, anche valutando la previsione di incentivi oltre a quelli previsti a legislazione vigente, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica;
- c) sviluppare progetti di internazionalizzazione delle imprese e di supporto alle attività di commercializzazione all'estero delle produzioni di alta gamma;
- d) promuovere sinergie tra il settore dell'artigianato di alta gamma e quello turistico in un'ottica di reciproca valorizzazione e sviluppo;
- e) promuovere campagne di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici delle scuole secondarie di primo grado per l'adozione di progetti educativi volti ad avvicinare le giovani generazioni alla storia, alla cultura e alle tradizioni rappresentate dall'artigianato di alta gamma nell'ambito del territorio regionale di riferimento, anche al fine di fornire supporto all'orientamento scolastico degli studenti;
- f) valorizzare i segmenti dedicati all'artigianato di alta gamma nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, favorendo un raccordo con gli *ITS Academy*;
- g) nell'ambito dell'operatività del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, assicurare alle imprese artigiane del settore dell'alta gamma il necessario sostegno nell'accesso al credito.

1.3.2.1.11. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 172(ant.) del 27/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2024

172^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9,10.

ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#), in attesa dell'arrivo dell'interrogante per lo svolgimento del sindacato ispettivo, propone di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista al termine della seduta plenaria.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,15, riprende alle 9,25.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, nel rispondere all'interrogazione 3-01307 dei senatori Fina e Gabriella Di Girolamo sullo stato di crisi dello stabilimento industriale LFoundry di Avezzano (L'Aquila), fa presente che l'atto di sindacato ispettivo in esame prende le mosse dalle notizie apparse su alcuni organi di stampa circa la crescente preoccupazione sulle prospettive del citato stabilimento. Al riguardo, informa che il Ministero, appena ha avuto diretta conoscenza della crisi che stava attraversando la società, *leader* nella produzione di semiconduttori, ha incontrato in bilaterale la proprietà e ha successivamente convocato uno specifico tavolo nazionale. Informa, altresì, che all'incontro del 29 ottobre scorso hanno partecipato, oltre al rappresentante della proprietà, la Regione Abruzzo, il Comune di Avezzano e le segreterie nazionali e territoriali delle organizzazioni sindacali ed anche i senatori interroganti in videocollegamento.

In tale sede - prosegue il Sottosegretario - l'Amministratore delegato di LFoundry ha illustrato il piano industriale inerente ai livelli produttivi previsti per il prossimo biennio e il programma di riorganizzazione ed efficientamento della produzione. All'esito del tavolo si è convenuto che il confronto tra azienda e parti sociali proseguirà in ambito regionale, mentre il Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettuerà una periodica attività di monitoraggio, essendo al momento in atto una rimodulazione dei piani produttivi e una conseguente riorganizzazione aziendale.

Comunica poi che, in occasione dell'incontro regionale del 21 novembre scorso, i responsabili dell'amministrazione comunale di Avezzano hanno ribadito il proprio impegno a garantire la

protezione dei lavoratori. Considerata la rilevanza e l'urgenza delle tematiche trattate, la Regione ha deciso di aggiornare il tavolo per il prossimo 3 dicembre, data in cui verranno presentati anche i risultati dei nuovi colloqui tra le delegazioni aziendali e sindacali.

Segnala, quindi, con soddisfazione che nella serata di ieri 26 novembre, in merito alla questione dei possibili licenziamenti di personale in somministrazione, è stato raggiunto un accordo che prevede la stipula di un contratto di solidarietà sulla base del quale rimarranno in servizio i 134 lavoratori in somministrazione.

Inoltre, ritiene opportuno che la Commissione sia al corrente della circostanza che, nell'ambito degli incentivi relativi al Fondo per la crescita sostenibile (FCS), LFoundry ha presentato nel 2015 un progetto a valere sul bando *Horizon 2020*, poi conclusosi positivamente con agevolazioni pari a circa 1,5 milioni di euro.

Successivamente, l'impresa ha presentato due progetti a valere sui bandi per grandi progetti FRI Agenda Digitale, uno dei quali si è concluso positivamente, con agevolazioni per circa 23,5 milioni di euro, mentre l'altro - sulla base di quanto comunicato dalla Direzione Generale competente - risulterebbe tutt'ora *in itinere*. Ricorda poi che di recente l'impresa ha anche presentato due progetti a valere sugli accordi di innovazione fabbrica intelligente.

Evidenzia, più in generale, che, diversamente da quanto ritenuto dai Senatori interroganti, il Governo è fortemente impegnato nel settore dei semiconduttori, come dimostrato dalle iniziative portate avanti che sintetizza nei seguenti punti: attuazione di politiche a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, attraverso la creazione del Fondo nazionale per la microelettronica per supportare gli investimenti nella filiera; promozione di ulteriori investimenti rilevanti e strategici. Tra questi ultimi segnala: l'investimento di 3,2 miliardi della *Silicon Box*, che si inserisce nella strategia lanciata dal *Chips Act* dell'Unione europea, che punta a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione; l'investimento di circa 5 miliardi di euro effettuato da STMicroelectronics a Catania, per la creazione di due nuovi impianti per la produzione di *wafers* all'avanguardia; l'investimento, di circa 100 milioni di euro dell'azienda tedesca Aixtron per realizzare, in Piemonte, uno stabilimento per la costruzione di macchine per la sintesi di semiconduttori.

Tra le altre misure rilevanti per il settore, ricorda: l'istituzione dello sportello unico per l'attrazione degli investimenti nonché una *task force* sulla microelettronica; la Fondazione Chips.IT con sede a Pavia; il *point of contact group* sui *chips* con l'obiettivo di scambiare informazioni sulle problematiche che impattano l'industria dei semiconduttori, come ricerca industriale, produzione sostenibile, politiche e pratiche anticoncorrenziali.

Dichiara, quindi, di ritenere evidenti l'importanza e la strategicità riconosciute al settore della microelettronica, come dimostrato dal lavoro finora svolto, frutto di una precisa strategia industriale. Fa presente che la Società, puntualmente informata in merito a tutte le ipotesi di misure di favore di cui potrebbe usufruire, ha fatto sapere che intende avvalersi unicamente delle proprie risorse.

In conclusione, assicura l'attenzione e il costante monitoraggio del Governo su eventuali sviluppi, nonché la disponibilità a convocare un ulteriore tavolo qualora risulti necessario.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) esprime anzitutto un ringraziamento alla Presidenza per la tempestività che ha voluto riservare alla calendarizzazione dell'interrogazione. In merito all'accordo relativo al contratto di solidarietà al quale si è pervenuti nella serata di ieri, evidenzia che la revoca dei licenziamenti ha coinvolto 134 lavoratori in servizio da ben venti anni.

Dopo aver puntualizzato che, anche grazie all'attenzione delle Istituzioni l'azienda è stata costretta a confrontarsi, tanto più che già in estate i lavoratori hanno denunciato la totale assenza di informazioni sulle prospettive di sviluppo industriale, sottolinea che, a dispetto delle dichiarazioni ottimistiche dei vertici aziendali al Governo, l'impresa continua a far pesare sui lavoratori la riduzione dei costi.

Evidenzia poi che sarebbe auspicabile la fuoriuscita da una situazione in cui la proprietà dell'impresa, riconducibile esclusivamente a un fondo cinese, destina il prodotto a un unico committente statunitense. Precisa, al riguardo, che, dei numerosi progetti sviluppati nel corso degli anni, nessuno è arrivato ad uno stato di produzione in Italia.

Circa il rifiuto opposto da parte dell'Azienda a ricevere contributi economici, manifesta il sospetto che

esso sia motivato dalla volontà dei vertici aziendali di non fornire chiarimenti sul piano industriale. Nel rimarcare invece l'importanza di assicurare la trasparenza del piano industriale, suggerisce al Governo di procedere alla convocazione del Presidente di LFoundry, già noto per la sua attività in qualità di Amministratore delegato, al fine di indurlo a chiarire e rendere note le prospettive di sviluppo dell'attività. Si dichiara infine parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Fausta Bergamotto e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo base n. 385, già fissato a giovedì 5 dicembre alle ore 12, a giovedì 19 dicembre, alle ore 12, in attesa del lavoro che sarà svolto dal Comitato ristretto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.12. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 2(pom.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 385 e 1267

Riunione n. 2

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024

Relatrice: [FALLUCCHI \(FdI\)](#)

Orario: dalle 14,35 alle 14,40

**[\(385\)](#) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del
registro nazionale dei pizzaioli professionisti**

**[\(1267\)](#) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo
nazionale dei pizzaioli professionisti**

(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.13. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 174(ant.) del 04/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2024

174^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 385 E 1267 (REGISTRO NAZIONALE DEI PIZZAIOLI PROFESSIONISTI)

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che la Commissione aveva convenuto di costituire un comitato ristretto per i disegni di legge nn. 385 e 1267 (Registro nazionale dei pizzaioli professionisti), che si è riunito due volte. La relatrice, in quella sede, ha illustrato un testo unificato per i predetti disegni di legge nn. 385 e 1267, sul quale si sono confrontate le forze politiche senza tuttavia raggiungere un accordo sulle eventuali modifiche.

Propone dunque di acquisire come testo base per il seguito della discussione il testo unificato presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato, al quale andranno riferiti gli emendamenti, nel termine che resta fissato a giovedì 19 dicembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1318 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2023)

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che è stato assegnato ieri, alle Commissioni riunite 8a e 9a, il disegno di legge n. [1318](#), recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, già approvato dalla Camera dei deputati. La Presidenza prenderà pertanto contatti con la Presidenza dell'8a Commissione per la programmazione delle relative sedute, a partire da domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. [385](#), [1267](#)

NT1

La Relatrice

Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

Art. 1

(Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista)

1. La presente legge è volta al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e alla istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro.

2. Ai fini della presente legge, la qualifica di pizzaiolo professionista è riconosciuta a coloro che esercitano la relativa attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative o professionali e i cui redditi derivanti dalla professione di pizzaiolo costituiscono più del 50 per cento del reddito complessivo da lavoro, anche non continuativo, nei cinque anni precedenti al riconoscimento, purché la somma dei periodi di lavoro sia pari ad almeno tre anni, previo superamento di un esame, consistente in una prova teorica e in una prova pratica, all'esito del quale è rilasciato un attestato.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è costituita una apposita commissione di sette esperti nominati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, due in rappresentanza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, uno in rappresentanza delle Regioni e tre esperti di pratica in laboratorio, scienza dell'alimentazione e igiene e somministrazione di alimenti. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinati le modalità di svolgimento dell'esame, i contenuti della prova teorica e della prova pratica nonché i requisiti dei componenti della commissione di esperti.

4. Il superamento dell'esame di cui al presente articolo consente l'acquisizione dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista (AQPP).

Art. 2

(Validazione delle competenze)

1. Ai fini della validazione delle competenze relative alla qualifica professionale di cui all'articolo 1, nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché ai fini dell'inserimento della qualifica di pizzaiolo professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, previsto dall'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 13 del 2013, le funzioni di enti pubblici titolati sono attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alle regioni. Nell'esercizio di tali funzioni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* accredita come enti titolati, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie e le stesse costituite in federazioni, le scuole del settore, le università e le accademie.

2. Il professionista può scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa o in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, al comma 1, lettera l-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per quella di pizzaiolo professionista».

Art. 3

(Registro nazionale dei pizzaioli professionisti)

1. Nelle more della modifica della classificazione delle attività economiche di cui all'articolo 7, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il registro nazionale dei soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista ai sensi dell'articolo 1.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria

maggiormente rappresentative, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro di cui al comma 1.

3. Il registro di cui al comma 1 non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo.

Art. 4

(Requisiti per l'iscrizione al registro nazionale dei pizzaioli professionisti)

1. Sono iscritti al registro esclusivamente i pizzaioli professionisti in possesso dell'attestato qualifica (AQPP) di cui all'articolo 1.

2. Sono iscritti di diritto al registro i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno sei anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'atto dell'iscrizione al registro il richiedente deve depositare i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 5

(Elenco degli attestati di qualifica di pizzaiolo professionista)

1. Gli attestati di qualifica di pizzaiolo professionista sono trasmessi, a cura delle associazioni, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e contenuti in un apposito elenco pubblicato nel sito *internet* istituzionale della medesima nonché agli uffici di collocamento e lavoro. Una copia cartacea dell'elenco di cui al primo periodo è tenuta altresì presso le sedi delle associazioni.

Art. 6

(Valorizzazione della professione di pizzaiolo)

1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo, e favorisce il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

Art. 7

(Modifica della classificazione delle attività economiche)

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con propria istanza, propone la revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di inserirvi uno specifico codice che individui l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3.2.1.14. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 177(ant.) del 18/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024

177^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto e per
l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo 3-01518 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento del suddetto atto di sindacato ispettivo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda inoltre che degli atti di sindacato ispettivo sarà redatto il resoconto stenografico.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione 3-01411 del senatore Nicita, ricordando che il Governo è consapevole della rilevanza strategica del Polo industriale di Priolo Gargallo, così come della necessità di garantire la continuità produttiva degli impianti dell'indotto e di tutelare i lavoratori coinvolti. Dopo aver rammentato che lo stabilimento ISAB è stato dichiarato di interesse strategico nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, precisa che tale dichiarazione, unita all'utilizzo della cosiddetta normativa "golden power", ha permesso di accompagnare la cessione dell'impianto garantendo che il passaggio di proprietà rispondesse a requisiti volti a tutelare la piena operatività del sito, la continuità delle forniture e i livelli occupazionali.

Inoltre, proprio in considerazione del rilievo del Polo siracusano, il ministro Urso ha tenuto un'apposita informativa in Consiglio dei ministri e ha evidenziato che le determinazioni del tribunale del riesame di Roma sull'ordinanza del tribunale di Siracusa in merito alle attività del depuratore IAS S.p.A. hanno condotto a un sostanziale blocco delle attività, con conseguenze sull'indotto e sull'intera area industriale di Priolo.

Riferisce quindi che il 21 novembre scorso è stato convocato un tavolo dedicato al futuro del polo stesso, alla presenza delle principali aziende interessate - ISAB, Versalis, Sonatrach e Sasol - nonché

della Regione Siciliana, al fine di individuare soluzioni condivise per superare la crisi derivante dalla sospensione delle attività del depuratore IAS S.p.A. Al riguardo, informa che è stata costituita una *task force* tecnica che raccoglierà e analizzerà gli aggiornamenti sulle emissioni del depuratore e fornirà possibili elementi utili anche ad un nuovo pronunciamento giudiziale.

Rivendica perciò l'impegno concreto e immediato del Governo, in quanto il tavolo - come sottolineato anche dai sindacati - è un ulteriore passo per risolvere la vertenza e rispondere alle legittime preoccupazioni dei lavoratori e delle comunità locali. In tale direzione, infatti, all'incontro del tavolo del 13 dicembre scorso, ENI Versalis ha illustrato un programma di investimenti per la riconversione del sito di Priolo con una dotazione di 800 milioni di euro per un impianto che si dovrebbe concludere entro il 2028. Si tratta di un progetto che prevede la realizzazione di una bioraffineria all'avanguardia, per la quale è stato già predisposto lo studio di prefattibilità. ENI ha garantito il mantenimento del livello occupazionale degli impianti e dell'indotto e ha illustrato anche la propria strategia, che si basa su tre pilastri: la ristrutturazione della chimica di base, lo sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche e la creazione di sinergie con altre iniziative della stessa ENI.

Con riferimento alle altre richieste dell'interrogante, sentito anche il Ministero dell'ambiente, fa presente che il termine di durata massima dell'operatività degli impianti, non superiore a trentasei mesi, è stato già previsto dal decreto interministeriale del 12 settembre 2023. Inoltre, ricorda che la pronuncia della Corte costituzionale è additiva e non necessita di essere recepita con una specifica modifica normativa.

Sulla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023, invece, rappresenta che attualmente non sussistono le condizioni, anche perché le vicende giudiziarie in corso e le scelte dei vari operatori rendono incerto l'assetto.

Quanto alla richiesta di modificare il decreto interministeriale del 12 settembre 2023, rammenta che i provvedimenti attuativi adottati dal Governo - ivi compreso il riesame delle autorizzazioni di tutti i grandi utenti industriali che recapitavano direttamente o indirettamente reflui a IAS - superano le problematiche prospettate anche perché già vengono fissati tempi certi (non superiori a trentasei mesi) per far cessare a spese dei singoli gestori il conferimento di reflui industriali a IAS.

Infine, relativamente alle questioni inerenti alla struttura di *governance* di IAS S.p.A., il Dicastero dell'ambiente ha riferito che la decisione del gestore IAS di non attuare gli interventi indicati nell'autorizzazione regionale ha spinto l'adozione di nuove iniziative per disporre che tali reflui siano trattati nelle modalità e nei tempi tecnici necessari. In ogni caso, vorrei ricordare che occorre attendere l'esito delle vicende giudiziarie in essere prima di entrare nel merito delle questioni inerenti alla struttura di *governance* di IAS S.p.A. e delle relative competenze.

Tiene infine a sottolineare che il Governo ha messo in campo ogni sforzo per salvaguardare il distretto chimico di Priolo, l'attività industriale del Polo siracusano e i lavoratori coinvolti e continuerà ad agire in tal senso.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ringrazia per la risposta, sottolineando che l'interrogazione aveva una finalità propositiva, in quanto suggeriva alcune soluzioni anche attraverso modifiche normative. Si dichiara tuttavia non soddisfatto delle informazioni rese, anzitutto per la questione dei reflui, la cui internazionalizzazione finisce per modificare le potenzialità del sito industriale determinando anche un incremento dei costi di controllo. Ciò rischia, a suo avviso, di intervenire sul polo industriale in maniera non reversibile.

Pur riconoscendo il carattere additivo della pronuncia della Corte costituzionale, tiene a precisare che il termine dei trentasei mesi per le misure prescrittive dovrebbe includere anche un congruo tempo per le consultazioni. Manifesta pertanto preoccupazione, in quanto i ritardi potrebbero essere suscettibili di determinare conseguenze non recuperabili.

Nel reputare apprezzabile l'intervento del Governo, chiede che nei tavoli tecnici siano invitati anche i parlamentari rappresentanti del territorio su cui insiste la crisi industriale.

In merito alle informazioni rese su ENI, sottolinea che le scelte in questo settore impattano anche sulla strategia delle altre imprese, tra cui ISAB. Si rammarica pertanto che, ancora una volta, vi sia un'occasione mancata per la transizione energetica, evidenziando il paradosso di quei settori più

difficili da riconvertire ma bisognosi di tale intervento.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-01515 della senatrice Fregolent e 3-01518 del senatore Bergesio, ricordando che la multinazionale britannica Diageo, *leader* nel settore delle bevande alcoliche, opera in Italia attraverso due società: Diageo Italia S.p.A., con sede a Torino, che è responsabile della commercializzazione e della distribuzione dei *brand* in portafoglio, e Diageo *Operations Italy*, con sede a Santa Vittoria d'Alba, (Cuneo), che costituisce uno tra i più importanti centri di produzione di bevande alcoliche a livello europeo.

Riferisce indi che, il 26 novembre 2024, la Società Diageo *Operation Italy*, per il tramite di Confindustria Cuneo, ha comunicato alle parti sociali e istituzionali l'intenzione di chiudere il sito produttivo di Santa Vittoria d'Alba. Lo stabilimento piemontese è principalmente dedicato all'imbottigliamento, con un'area dedicata alla produzione di bevande alcoliche e ai relativi servizi, e un'altra area dedicata allo sviluppo di nuovi prodotti. Il sito è stato per anni un centro di riferimento per il settore vinicolo, il cui comparto è stato ceduto nel 2017, con ricadute occupazionali per circa 60 dipendenti operanti a Santa Vittoria D'Alba.

Rammenta poi che negli anni a seguire si sono succedute varie revisioni interne di reparti, con parziali riorganizzazioni, soprattutto nell'ambito non produttivo, e che si è ridotta la produzione nel sito, a seguito di cessioni, avvenute a livello di Gruppo, di prodotti imbottigliati nello stabilimento.

Dopo aver fornito dati sui dipendenti della Società, precisa che essa è tenuta, entro sessanta giorni dall'avvio della procedura, alla presentazione di un piano finalizzato alla mitigazione delle ricadute economiche e occupazionali derivanti dall'intenzione di chiudere il sito piemontese. La prassi procedurale prevede che, a seguito della presentazione del piano, venga poi convocato un tavolo presso il Ministero del lavoro, al quale parteciperà anche il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Rende quindi noto che il confronto tra le parti rispetto a tale piano avverrà in un tempo massimo di centoventi giorni. Gli uffici competenti del Ministero, non appena avuta notizia degli intendimenti aziendali, hanno iniziato a monitorare l'evoluzione della situazione in stretto raccordo con la Regione Piemonte e con il Ministero del lavoro.

Assicura l'impegno affinché si individui e si condivida con le parti sociali ogni possibile soluzione in grado di garantire la continuità produttiva del sito e la salvaguardia occupazionale. Il Dicastero valuterà l'attivazione di ogni strumento economico e finanziario disponibile necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo sopra esposto.

Ribadisce, infine, che le procedure descritte avvengono assai di frequente e che vi sono precise tempistiche prima delle quali non è possibile convocare il citato tavolo. Assicura tuttavia che il confronto è già stato avviato con la Regione e che il Dicastero monitorerà l'evoluzione della vicenda e le eventuali ipotesi di reindustrializzazione.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE), dopo aver ringraziato la Presidenza per la celere calendarizzazione, puntualizza che a destare particolare preoccupazione sono le affermazioni della multinazionale, evidentemente meno interessata al valore storico dell'impresa. La disaffezione nei confronti del sito sarebbe infatti motivata anzitutto dalla difficoltà di Santa Vittoria d'Alba di essere collegata e poi dai futuri dazi commerciali americani. Manifesta dubbi sulla fondatezza di tali argomentazioni, la prima delle quali era peraltro nota già all'atto dell'acquisto.

Nella consapevolezza che il consumo di alcol, anche a livello mondiale, si è ridotto, evidenzia la forte preoccupazione dei lavoratori che invece ritenevano di essere salvaguardati proprio da una multinazionale esportatrice in tutto il mondo.

Nel prendere atto delle tempistiche descritte dal Sottosegretario, si augura che il tavolo possa essere convocato presto, anche perché una eventuale riconversione del sito deve essere attuata celermente. Ci si sarebbe comunque aspettati che il comparto alimentare, per il territorio piemontese, avesse rappresentato un'ancora di tranquillità, smentita dalla vicenda descritta. Si dichiara infine parzialmente soddisfatta.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) ritiene che la situazione della Diageo porti alla luce un tema generale di carattere europeo, relativo anche alla possibilità di prevenire le crisi industriali. Nel richiamare il confronto avviato da Confindustria Cuneo, nel quale si è discusso di lavoro,

riqualificazione, prospettive di cessione di rami di azienda, riconversione industriale e ricollocamento del personale, giudica importante il lavoro svolto dal Ministero.

Riporta, indi, i dati di fatturato e di utili registrati nel 2024 dall'azienda, ritenendo che potrebbe essere prorogata di un paio d'anni la chiusura, qualora si decidesse di non proseguire la produzione in Italia, con un piccolo sacrificio per l'azienda, nella prospettiva di garantire i lavoratori. Augurandosi che, all'esito dei confronti con la multinazionale, vi sia un futuro italiano per lo stabilimento, ringrazia per la celerità della risposta e si dichiara soddisfatto.

Il sottosegretario Patrizio LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-01530 della senatrice Naturale ed altri, ricordando che la tutela dei prodotti agroalimentari è al centro delle priorità del Ministero dell'agricoltura, non solo per difendere e promuovere le eccellenze inimitabili, ma anche a beneficio della salute dei cittadini. Per questo motivo l'Italia continua a contestare quei sistemi di etichettatura (primo tra tutti il *Nutriscore*) che mirano a condizionare il consumatore nelle sue scelte, piuttosto che garantirgli un'ampia e trasparente informazione per effettuare scelte consapevoli.

Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento europeo in materia di etichettatura degli alimenti, l'Esecutivo intende prorogare il regime sperimentale italiano che obbliga l'indicazione in etichetta della provenienza della materia prima. Al riguardo, informa che il Ministero ha ricevuto il formale concerto, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della salute, per il decreto che proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2025, il regime sperimentale dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta per taluni alimenti, ivi compreso il pomodoro. Il provvedimento è ora alla firma dei ministri e verrà approvato entro l'anno corrente.

Rileva tuttavia che i prodotti italiani di qualità sono soggetti a numerosi tentativi di imitazione e contraffazione. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la qualità degli alimenti in un mercato ormai globalizzato, sono stati rafforzati i controlli ufficiali a tutela dei consumatori. In tale direzione, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF) svolge un ruolo molteplice e centrale nell'ambito del controllo e della tutela delle produzioni di qualità e, più in generale, del *made in Italy* agroalimentare, ponendosi come il più importante organo di controllo europeo e uno dei maggiori a livello mondiale.

Afferma inoltre che l'attività dell'ICQRF riguarda, tra l'altro, la prevenzione e la repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari, il contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri e da Paesi terzi, con scrupolose attività di verifica della tracciabilità e dell'etichettatura.

Ricorda poi che l'Ispettorato, oltre ad operare in veste di Autorità nazionale per il contrasto delle pratiche commerciali sleali, verifica la correttezza dei rapporti in diversi segmenti delle filiere agroalimentari, coopera anche con i consorzi di tutela e con le grandi piattaforme del commercio su *internet*, anche per intercettare tempestivamente fenomeni di contraffazione e falso *made in Italy*. Si tratta di un'attività, unica nel suo genere in Europa che vanta, peraltro, una percentuale di successo elevatissima. A tale ultimo riferimento, tiene a precisare che l'elevato numero di frodi alimentari attribuito all'Italia ha come unico significato la grande mole di controlli che vengono svolti dagli organismi preposti rispetto ad altri Paesi.

Circa le frodi a danno dei consumatori evidenziate da recenti fonti giornalistiche, rende noto che l'Ispettorato si è prontamente attivato con mirate verifiche - ancora in corso - presso alcuni stabilimenti di produzione al fine di procedere a controlli sulla tracciabilità e l'origine delle materie prime impiegate nei prodotti trasformati.

Per quanto concerne, invece, le metodologie di analisi scientificamente riconosciute, fermo restando che per l'origine della materia prima la regolamentazione europea non stabilisce, al momento, alcuna metodologia ufficiale da impiegare, rileva che l'Ispettorato ha comunque già attivato delle apposite attività di ricerca scientifica. In particolare, nel 2022 l'Ispettorato ha istituito un gruppo di lavoro, cui partecipano anche esperti delle principali associazioni di categoria, dell'industria privata e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari - Fondazione di ricerca (SSICA), avente per oggetto la "Validazione di metodiche ufficiali per la verifica dell'origine dei trasformati del pomodoro da industria". Dopo aver dato conto dell'attività del gruppo, riferisce che l'Ispettorato ha

istituito una banca dati isotopica, dalla quale sono scaturiti dei "limiti di confidenza" (ovvero dei limiti massimi oltre i quali il campione è "non conforme"), costantemente monitorati, che permettono di poter distinguere, nell'ambito delle relative risultanze analitiche, prodotti trasformati ricostituiti (generalmente passate di pomodoro provenienti da concentrati di origine estera) da quelli genuini. Rivendica poi l'istituzione e il potenziamento della cabina di regia per i controlli a tutela dell'agroalimentare italiano, a dimostrazione dell'attenzione mostrata dal Governo per i prodotti agroalimentari italiani. In tale contesto, la cabina di regia interforze ha approvato il piano operativo dei controlli nel settore agroalimentare per il 2024, con l'intento di rafforzare, a contrasto delle pratiche commerciali sleali e a tutela del *made in Italy*, una maggiore trasparenza delle attività ispettive a tutela dei produttori, e di assicurare ai cittadini elevati *standard* di qualità e salubrità degli alimenti portati in tavola. L'obiettivo è quello di evitare inutili duplicazioni di controllo e tutelare i produttori onesti, isolando i pochi che attuano concorrenza sleale, anche sfruttando e utilizzando prodotti che arrivano da quei Paesi che non rispettano le nostre regole e, di conseguenza, non possono assicurare la salubrità degli alimenti. Nel documento, inoltre, sono specificate le azioni di controllo per filiere clandestine, importazioni sleali, per garantire una maggiore tutela da indicazioni ingannevoli su origine e denominazione.

Riepiloga poi il contenuto delle ispezioni, concentrate sulla tracciabilità e sulla rintracciabilità dei prodotti e sull'indicazione dell'origine delle materie prime e dei prodotti finiti, nonché dei controlli, riguardanti l'etichettatura, il contrasto alle pratiche commerciali sleali e alle frodi nel campo delle erogazioni dei fondi europei. Le filiere interessate sono quelle dei settori vitivinicolo, oleario, lattiero caseario, ortofrutta, cereali e derivati, settori ippico, carni, mangimistico, contrasto alle frodi al bilancio comunitario.

Comunica quindi che la cabina di regia ha approvato il "*Vademecum* per i controlli per le aziende nel settore agroalimentare", che indica le modalità delle azioni di monitoraggio.

Riguardo alle iniziative volte a promuovere, nel comparto primario, una gestione idrica in grado di compensare l'impatto negativo dei cambiamenti climatici, rileva che il Governo, proprio per fronteggiare la carenza d'acqua, ha già istituito una cabina di regia nazionale in grado di affrontare, con lungimiranza e professionalità, le problematiche legate alla gestione dell'acqua e definire i conseguenti interventi. L'intento è di affrontare questi problemi in un'ottica di medio-lungo termine, pianificando interventi strutturali e soluzioni di sistema e procedendo ad una significativa semplificazione amministrativa per alleggerire gli oneri burocratici che, ad ogni livello, rallentano ed impediscono le più efficaci iniziative pubbliche e private. L'emergenza idrica in corso, tuttavia, dimostra la necessità di ulteriori investimenti per i prossimi anni, con particolare attenzione al potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio, valutando il ricorso a fonti idriche non convenzionali.

Per quanto concerne infine, la necessità di intervenire presso le competenti Istituzioni dell'Unione europea al fine di pervenire ad una maggiore trasparenza nelle etichette dei prodotti ottenuti dalla lavorazione del pomodoro e dei relativi Paesi di produzione, sottolinea che anche nell'ultima riunione sugli alimenti tenutasi a Bruxelles lo scorso 6 dicembre è stato ribadito alla Commissione l'interesse italiano affinché si addivenga ad una modifica del regolamento n. 1169 del 2001 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Assicura pertanto che l'intento è di ottenere, anche per i prodotti ottenuti dalla lavorazione del pomodoro, etichette trasparenti che indichino in maniera chiara la zona di coltivazione e lo Stato di lavorazione, non solo per garantire una scelta consapevole, ma per arginare gli effetti della concorrenza sleale da parte di Paesi extraeuropei.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) ringrazia il Sottosegretario per l'esauritiva risposta, che corrisponde ad una problematica assai ampia. Reputa in proposito non sufficienti i controlli, nella misura in cui giungono prodotti dall'estero senza che se ne abbia contezza, con forte pregiudizio per il mondo agricolo, già sottoposto a difficoltà per i prezzi e poi sopraffatto dalla concorrenza sleale.

Prende atto della previsione di una cabina di regia, che rende evidente, a suo giudizio, l'esigenza di un maggiore coordinamento di funzioni già previste, proprio per "evitare inutili duplicazioni", secondo le affermazioni del Sottosegretario. Fa presente infatti che spesso i controlli risultano ripetitivi e

determinano una moltiplicazione degli oneri per le imprese agricole.

Lamenta peraltro che spesso si riscontrano anche false indicazioni di qualità, che richiedono un lavoro ancora più puntuale. Dopo aver richiamato l'esigenza di un monitoraggio sui prezzi, si dichiara non soddisfatta.

Il presidente [DE CARLO](#) ringrazia i sottosegretari Fausta Bergamotto e Patrizio La Pietra anche per aver assicurato celerità nelle risposte e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo iscritti all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 dicembre.

Interviene la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) in sede di illustrazione del complesso degli emendamenti di cui è firmataria, rimarcando l'impegno che il suo Gruppo ha dedicato ad un tema a suo avviso cruciale, accogliendo anche molte indicazioni degli auditi. Fa presente di aver inserito, con l'attività emendativa, una parte del disegno di legge n. 1167, a sua prima firma, nel testo base, seguendo un approccio ambizioso e facendo tesoro anche delle criticità segnalate durante le audizioni. Con riferimento all'articolo 1, le proposte emendative mirano ad ampliare la platea dei destinatari e ad inserire, tra le finalità, il diritto al cibo. A tale ultimo riferimento, ricorda di essere stata relatrice, presso il Consiglio d'Europa, sul *report* inerente il diritto al cibo. L'attività emendativa mira altresì a promuovere politiche locali del cibo, anche per ridurre la mole dei rifiuti.

Sul tema degli imballaggi riutilizzabili, gli emendamenti spostano la responsabilità sulla qualità del cibo a carico di coloro che ricevono le eccedenze, e non di chi le dona, con l'obiettivo di favorire l'utilizzo di propri contenitori.

In merito alle obiezioni avanzate dagli auditi sulla obbligatorietà della donazione, fa presente di aver proposto l'introduzione di un tempo congruo per rispondere alle contestazioni in favore degli operatori che non adempiano a tale obbligo.

Dopo aver sottolineato la necessità di inserire programmi di educazione alimentare nelle scuole, il suo Gruppo ha proposto incentivi per promuovere la cessione di cibo, anche attraverso un credito d'imposta. Si sofferma in particolare sugli emendamenti 3.0.4 e 3.0.10, puntualizzando che, per assicurare le mezze porzioni, i ristoratori dovrebbero essere dotati di cucina espressa.

Soffermandosi sul tema del compostaggio, si riserva di intervenire nuovamente sulle ulteriori proposte emendative e sollecita un intervento legislativo ambizioso.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 4 dicembre scorso la Commissione ha convenuto di adottare un testo unificato per il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 385 e 1267, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, e di confermare a domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti a quel testo unificato. Sul predetto testo unificato, lo scorso 10 dicembre, la Commissione bilancio ha deliberato la richiesta di relazione tecnica al Governo.

Propone pertanto in questa fase di rinviare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e

degli emendamenti a data da destinarsi, in considerazione degli approfondimenti attualmente in corso tra la relatrice, i firmatari e il Governo sul citato testo unificato.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.15. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 266(pom.) del 07/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2026

266^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra e il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

[\(316-B\) BERGESIO.](#) - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana. Propone pertanto di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, che comunque sarebbero riferibili, in base all'articolo 104 del Regolamento, solo alle parti modificate dalla Camera.

Non appena giunti i pareri delle Commissioni 1a e 5a la Commissione potrà concludere la discussione approvando il mandato alla relatrice.

La Commissione conviene di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce quindi sul disegno di legge in titolo, ricordando che esso è stato approvato dal Senato della Repubblica, in prima lettura, il 27 marzo 2024, modificato dalla Camera dei deputati il 27 novembre 2025 e trasmesso nuovamente al Senato il 1° dicembre 2025.

Premette che il provvedimento interviene sulla disciplina del contrasto alla pesca illegale nelle acque interne italiane, con l'obiettivo di rafforzare le misure di tutela della fauna ittica, inasprire le sanzioni per le condotte illecite e ampliare le competenze degli organi di vigilanza. Sottolinea che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il testo approvato dal Senato è stato oggetto di una modifica puntuale, consistente nell'inserimento del Lago di Lugano o Ceresio tra i grandi laghi soggetti alla disciplina più restrittiva prevista dalla legge.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 1, che, al comma 1, apporta modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, articolate in quattro lettere, ciascuna delle quali interviene su diversi aspetti della normativa vigente.

La lettera a) sostituisce integralmente i commi 1 e 2 dell'articolo 40. Il nuovo comma 1 fornisce una

definizione più dettagliata di esercizio illegale della pesca nelle acque interne, distinguendo tra l'utilizzo di materiali, mezzi e attrezzature vietati dalla legge e l'utilizzo di materiali e mezzi autorizzati ma con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti regionali. Il nuovo comma 2 elenca specificamente le condotte vietate nei laghi e nelle acque elencati nell'allegato 1, oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati con l'inserimento del Lago di Lugano o Ceresio.

La lettera *b)* introduce i nuovi commi da 2-*bis* a 2-*quater*, che disciplinano la pesca nelle altre acque interne non comprese nell'allegato 1.

La lettera *c)* sostituisce i commi da 3 a 7 dell'articolo 40, ridefinendo integralmente l'apparato sanzionatorio. Il comma 7-*bis* attribuisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, competenze di accertamento delle violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 alle guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.

La lettera *d)* sostituisce il comma 10 dell'articolo 40, precisando che le disposizioni dell'articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Conclude facendo cenno al comma 2 del medesimo articolo 1, che aggiunge alla legge n. 154 del 2016 il citato allegato 1, riportato nell'allegato annesso al disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 giugno.

Il **PRESIDENTE** rammenta che sui disegni di legge in titolo il Dicastero dell'economia aveva avanzato una serie di criticità, che non hanno consentito alla Commissione bilancio di esprimere il parere di competenza sul disegno di legge n. 972, assunto quale testo base, nell'ultima seduta svolta il 1° luglio 2025. Per consentire il superamento di tale situazione, si potrebbe valutare la presentazione, da parte del relatore, di due emendamenti, uno all'articolo 2 e uno all'articolo 4, fermi restando gli emendamenti già presentati.

In ordine all'articolo 2, comma 4, che attualmente reca una clausola di invarianza non congrua, si potrebbe valutare una copertura delle spese connesse al concorso di idee per la scelta del logo e degli imballaggi del cibo non consumato.

Quanto all'articolo 4, oltre ad aggiornare l'annualità, riferendola al 2026, va sostituito il comma 2, mediante una copertura alternativa. Sollecita pertanto il Dicastero di settore ad adoperarsi unitamente al relatore in tal senso.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli ([COM\(2025\) 639 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dell'atto dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 dicembre.

Non essendoci interventi nel dibattito, il presidente relatore **DE CARLO** (*FdI*) presenta e illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, proponendo di fissare a questa sera, alle ore 20, il termine per far pervenire proposte di integrazione da parte dei Gruppi. Ritiene infatti che si debba concludere quanto prima l'esame per dar forza all'azione dell'Esecutivo in sede europea, tenuto conto

che la situazione può essere ulteriormente migliorata.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente relatore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 dicembre, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si era svolta l'illustrazione degli emendamenti. Poiché non vi sono ulteriori interventi, dichiara quindi conclusa tale fase procedurale.

Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 2.5, 4.8, 4.9 e 4.10. Con riferimento agli emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10, relativi al tema delle aree di crisi industriale complessa della Regione Siciliana, fa presente che la materia può essere trattata nell'ambito dello specifico affare assegnato (Atto n. 980). Segnala peraltro che l'emendamento 4.0.14, oggetto di istruttoria nell'ambito della declaratoria di improponibilità, è stato tuttavia ritenuto proponibile in quanto funzionale all'oggetto del provvedimento in titolo, fermo restando che anche il tema dei contratti di espansione potrebbe essere trattato all'interno del citato affare assegnato.

Prefigura poi la possibilità che siano presentate nuove proposte da parte del relatore, entro la serata di oggi, rispetto alle quali assicura che sarà fissato un congruo termine per la presentazione di subemendamenti. Qualora si verificasse tale ipotesi, la Commissione non potrebbe concludere i lavori questa settimana e dunque l'avvio dell'esame in Assemblea slitterebbe alla settimana prossima.

Propone pertanto di iniziare le votazioni di tutti gli emendamenti, ad eccezione di quelli presentati all'articolo 3, su cui è in corso l'istruttoria.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita, infine, il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché sugli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo 1.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO chiede, in primo luogo, di accantonare l'emendamento 1.15 al fine di consentire un approfondimento dell'istruttoria.

Invita poi i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 1.21 e 1.22, mentre esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

La Commissione concorda con la suddetta richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.15.

Il [PRESIDENTE](#), accantonato l'emendamento 1.15, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone distintamente in votazione gli emendamenti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 1.1, 1.2 e 1.3, che la Commissione respinge.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.5, richiama alcune considerazioni già svolte in sede di discussione generale e di illustrazione degli emendamenti, ribadisce che il suo schieramento politico giudica inutile il provvedimento in esame, in quanto superato dagli accadimenti e privo delle risorse necessarie per sostenere il rilancio industriale dello stabilimento ex ILVA.

Evidenzia che le proposte di sua iniziativa sono intese, in particolare, a garantire la realizzazione degli interventi necessari alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute dei lavoratori, nonché ad assicurare la manutenzione degli impianti che necessitano di interventi di messa in sicurezza.

Con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 sono respinti.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.7, condivide le considerazioni del senatore Martella, rimarca l'inutilità del provvedimento in esame.

In particolare, ritiene imprescindibile che lo Stato si faccia garante nell'ambito della vicenda dello stabilimento ex ILVA, nel convincimento che meri stanziamenti di risorse - peraltro quantitativamente inadeguati - non siano comunque sufficienti a risolvere i problemi in discussione.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 sono respinti.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole

sull'emendamento 1.10, richiama l'attenzione sull'opportunità di destinare una piccola quota delle risorse alla istituzione di un "Centro unico bonifiche", incaricato di supportare i processi decisionali nel settore delle bonifiche sulla base di evidenze scientifiche e di fornire adeguato sostegno alla tutela degli ecosistemi e della salute dei cittadini.

Anche al fine di contrastare la frammentazione delle competenze e delle responsabilità, che è all'origine di un carente coordinamento sia in fase operativa sia in fase di verifica, il predetto Centro è chiamato ad operare sotto il coordinamento del commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica e riqualificazione di Taranto, in collaborazione con l'Agenzia per la protezione ambientale della regione Puglia.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede di aggiungere la firma al suddetto emendamento.

In esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 1.10 e 1.11 sono respinti.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.12 (testo 2), diretto a destinare: 200 milioni di euro a interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili; 100 milioni di euro agli interventi di messa in sicurezza degli impianti; 50 milioni di euro al pagamento delle fatture dei fornitori e dei sub-fornitori degli impianti siderurgici; ulteriori 50 milioni di euro agli interventi per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.

Nell'auspicare che l'annunciato intervento emendativo del relatore intervenga ad incrementare le risorse, peraltro ad oggi già esaurite, chiede alla maggioranza e al Governo una maggiore attenzione su tale tema.

Sono quindi posti distintamente ai voti gli emendamenti 1.12 (testo 2), 1.13, 1.14 e 1.16, che la Commissione respinge.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.17, evidenziando che esso è diretto a recepire le indicazioni della Corte di giustizia europea in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana. In tale ipotesi - prosegue l'oratrice - il gestore dell'impianto deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Sottolinea, infine, che l'esercizio degli impianti deve essere sospeso fino al ripristino della conformità.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20 sono respinti.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), dopo avervi aggiunto la firma, ritira l'emendamento 1.21 e la senatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 1.22.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.11.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.0.12, coglie l'occasione per rimarcare la centralità dei temi delle bonifiche, della messa in sicurezza degli ambienti e della tutela della salute dei cittadini, soprattutto alla luce dei dati che fanno registrare un progressivo peggioramento delle condizioni di salute dei neonati.

Ritiene peraltro che la politica non possa scaricare sui cittadini la scelta tra la difesa del posto di lavoro e la tutela della salute, mantenendo un dualismo difficile da superare.

Con votazione congiunta, sono indi respinti gli identici emendamenti 1.0.12 e 4.0.23.

Posti distintamente in votazione, sono infine respinti gli emendamenti 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.15.

Ha quindi la parola il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, la quale esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché su quelli ad esso aggiuntivi.

Si associa il RELATORE.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.0.1 e 2.0.2.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 3, nonché di quelle ad esso aggiuntive, invita il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 e sulle proposte aggiuntive al medesimo articolo 4.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere contrario su tutti i suddetti emendamenti.

Concorda il RELATORE.

In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), ribadita la centralità del tema della prevenzione al fine di evitare il ripetersi di ulteriori disastri aziendali, ritira l'emendamento 4.0.6, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno che si riserva di presentare.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.0.7, reputa fondamentale prevedere incentivi all'esodo dei lavoratori degli stabilimenti *ex* ILVA, con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale e di accompagnare verso il pensionamento i lavoratori percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.0.7, 4.0.8 e 4.0.9.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 4.0.10 e 4.0.11, nonché, con successive e distinte votazioni, gli ulteriori emendamenti 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20, 4.0.21, 4.0.22, 4.0.24, 4.0.25, 4.0.26, 4.0.27 e 4.0.28.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara di trasformare l'emendamento 1.21 di sua iniziativa, precedentemente sottoscritto e ritirato dal presidente De Carlo, nell'ordine del giorno G/1731/2/9, pubblicato in allegato.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) domanda infine alcuni chiarimenti sull'organizzazione dei lavori per la prossima settimana in merito al provvedimento in titolo.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) chiede che, qualora giungano nuove proposte emendative, siano garantiti tempi congrui per la presentazione di subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso, precisando che per le sedute della prossima settimana occorrerà attendere gli sviluppi dell'attività istruttoria in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo
(993) Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2024.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione aveva convenuto di assumere, quale testo base, il disegno di legge n. 1035, a quale sono stati presentati 13 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3 dicembre 2024. Alcuni di questi emendamenti, presentati dal senatore Ancorotti (primo firmatario del disegno di legge n. 1035) riscrivevano di fatto il testo, all'esito di numerosi confronti con le categorie interessate. Per queste ragioni, il proponente ha preferito presentare un nuovo disegno di legge, il n. 1619, assegnato in sede redigente, di cui oggi è previsto l'incardinamento, che reca anche disposizioni in materia di estetisti. Si propone pertanto di non proseguire l'*iter* dei provvedimenti in titolo, per concentrare la discussione sul disegno di legge n. 1619.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) domanda se il disegno di legge n. 993 sia assorbito nel citato disegno di legge n. 1619.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che i due disegni di legge citati hanno un contenuto non del tutto coincidente e sono peraltro assegnati in una sede diversa di esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 980)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione incardina oggi l'affare in titolo, volto ad approfondire la normativa vigente sulle aree di crisi industriale complessa e a valutare le soluzioni più adeguate per le situazioni eventualmente in stallo. Ricorda che un analogo affare era stato trattato dalla Commissione industria nella scorsa legislatura e ha condotto all'approvazione di quattro distinte risoluzioni, riferite alle seguenti aree di crisi industriale complessa: Savona; area della Val Vibrata -

Valle del Tronto - Piceno e del Distretto fermano-maceratese, nonché aree coinvolte dalla crisi della Antonio Merloni spa; Gela; Terni-Narni.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) fa presente che, nel caso delle Marche, in questa legislatura si sono verificate alcune novità sul piano normativo in merito alla zona economica speciale (ZES). Domanda dunque chiarimenti sulle possibili interazioni con l'affare in titolo.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede se vi sia già un documento oggetto di esame da parte della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) risponde anzitutto al senatore Magni, rilevando che la Commissione potrà valutare se approfondire nuovamente l'area di crisi industriale complessa del territorio marchigiano, oppure se concentrarsi su nuove aree. Ritene peraltro preferibile individuare un numero contenuto di situazioni da trattare, al fine di approvare risoluzioni puntuali.

Replica altresì al senatore Bergesio, specificando che attualmente non vi sono documenti da esaminare, ma saranno valutate in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi le modalità di prosieguo dell'*iter*.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ([n. 363](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Cantalamessa, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere parere al Governo entro 40 giorni dall'assegnazione.

Evidenzia poi che il testo, composto da due articoli, interviene con disposizioni integrative e correttive sul decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/2118, in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli.

Chiarisce altresì che il decreto in esame è volto a precisare e, in taluni casi, rimodulare alcune scelte operate in sede di primo recepimento, alla luce delle esigenze applicative emerse e del confronto con la Commissione europea, senza alterare l'impianto complessivo della disciplina.

Passa, quindi, ad illustrare in dettaglio l'articolo 1, che, composto da un unico comma, suddiviso in tre lettere, modifica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 concernente il codice delle assicurazioni private (CAP), recando le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184.

La lettera *a*) modifica l'articolo 122-*bis* del CAP, introducendo, al comma 2, una specificazione della deroga all'obbligo assicurativo per i veicoli definitivamente inidonei all'uso come mezzo di trasporto per assenza stabile di parti essenziali (quali il motore o lo stato di rottame), escludendo i casi di inidoneità temporanea o reversibile, nonché prevedendo, nell'ambito del decreto ministeriale già contemplato, la facoltà di adottare schemi assicurativi alternativi per i veicoli d'epoca e di interesse storico-collezionistico di cui all'articolo 60 del codice della strada, che distinguano il rischio dinamico da quello statico, in considerazione della loro bassa sinistrosità e utilizzo prevalentemente espositivo-museale. Il nuovo comma 2-*bis* demanda a un ulteriore decreto interministeriale la previsione di schemi contrattuali specifici per mezzi di trasporto a utilizzo stagionale, che legittimano la stipulazione di polizze infrannuali in deroga all'articolo 170-*bis* del CAP.

La lettera *b*) integra e modifica l'articolo 124 del CAP, prevedendo che, in caso di gare e competizioni sportive di veicoli a motore, anche se svolte su circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione, possa essere stipulata un'assicurazione generale in luogo dell'assicurazione RCA. Sulla base della relazione illustrativa, precisa che sono così superate le criticità emerse nella prima fase applicativa del decreto legislativo n. 184 del 2023 rappresentate da ACI - Automobile Club d'Italia in merito all'incremento dei costi delle competizioni sportive e al progressivo disimpegno delle compagnie

assicurative dal settore.

La lettera c) integra e modifica l'articolo 134 del CAP, introducendo, al comma 1, un nuovo periodo finale volto a ripristinare il compito dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di vigilare sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica contenente le informazioni sull'attestazione, e modificando il comma 3 al fine di consentire all'Istituto di esercitare attività di cui era già titolare prima della modifica apportata dal decreto legislativo n. 184 del 2023. Si ripristina, in particolare, il potere regolamentare di IVASS affinché determini le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio rispetto al modello europeo e stabilisca gli aspetti tecnico-pratici dell'attestato stesso.

Menziona, infine, l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Discussione e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che, come già preannunciato sui disegni di legge nn. 993 e 1035, il disegno di legge in oggetto fa propri alcuni emendamenti già presentati all'Atto Senato n. 1035, assunto quale testo base, integrandolo con le nuove disposizioni in materia di estetisti.

Il relatore **MAFFONI (FdI)** illustra il disegno di legge in titolo, evidenziando che esso si inserisce nel quadro normativo di riforma organica del settore dell'estetica professionale e dell'acconciatura, mediante modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174. Fa presente che il disegno di legge è composto da 16 articoli e si suddivide in tre direttrici fondamentali: l'ampliamento dell'ambito soggettivo e delle modalità di svolgimento dell'attività; la valorizzazione della formazione e delle competenze professionali; il rafforzamento della tutela del consumatore e del contrasto all'abusivismo.

Richiama innanzitutto l'articolo 1, che modifica il titolo della legge n. 1 del 1990, aggiornando la definizione delle attività disciplinate, che comprendono ora estetista, onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia.

Passa, quindi, a dar conto dell'articolo 2, che sostituisce l'articolo 1 della legge n. 1 del 1990, ridefinendo l'attività di estetista e introducendo le nuove figure professionali dell'onicotecnico e del truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia.

Con riferimento all'articolo 3, sottolinea che esso sostituisce l'articolo 3 della legge n. 1 del 1990, disciplinando l'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista e introducendo la figura del responsabile tecnico, nonché la qualifica di specialista in estetica oncologica per estetisti con almeno tre anni di esperienza.

Si sofferma sull'articolo 4, che sostituisce l'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, disciplinando i requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività e le modalità di esercizio. Nelle imprese artigiane e non artigiane, i soci e i dipendenti che esercitano attività estetiche devono essere in possesso della qualifica professionale. Lo svolgimento dell'attività di estetista è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale. L'attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali conformi alle norme vigenti, occasionalmente presso il domicilio del cliente o in strutture convenzionate, mentre non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante.

Fa indi cenno all'articolo 5, ai sensi del quale le regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono tenute ad aggiornare le materie di studio e a definire i contenuti formativi dei nuovi profili professionali introdotti.

Menziona poi l'articolo 6, che sostituisce l'articolo 6 della legge n. 1 del 1990 e introduce un nuovo articolo 6-bis, disciplinando le competenze regionali in materia di programmazione e aggiornamento dei profili formativi. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri competenti, definisce con decreto i contenuti tecnico-culturali dei programmi entro un anno, mentre le regioni predispongono i programmi per i corsi di formazione entro sei mesi. Il nuovo articolo 6-bis

affida alle regioni il compito di definire programmi di aggiornamento professionale e requisiti dei docenti, previa definizione dei criteri generali in Conferenza unificata.

Passa, quindi, ad illustrare gli ulteriori articoli a partire dall'articolo 7, che modifica l'articolo 7 della legge n. 1 del 1990, esentando le imprese artigiane esercenti attività di estetista, onicotecnico e truccatore dall'obbligo di comunicazione per la vendita di prodotti cosmetici, erboristici e integratori alimentari attinenti alla loro attività, purché l'impresa abbia come scopo prevalente lo svolgimento dell'attività estetica.

L'articolo 8 introduce l'articolo 7-bis nella legge n. 1 del 1990, disciplinando e distinguendo le attività di onicotecnico e truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, mentre l'articolo 9 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 1 del 1990, istituendo presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un tavolo tecnico permanente per l'aggiornamento, almeno biennale, dell'elenco delle apparecchiature per uso estetico e per favorire l'aggiornamento delle competenze degli operatori. Fatto cenno agli articoli 10 e 11, che, rispettivamente, aggiornano il sistema sanzionatorio e abrogano le disposizioni della legge n. 1 del 1990 superate dalla nuova disciplina organica, richiama l'articolo 12, che modifica l'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174, introducendo la disciplina dell'affitto di poltrona per l'attività di acconciatore, nonché l'articolo 13, che modifica gli articoli 3 e 4 della legge n. 174 del 2005, introducendo, tra l'altro, la possibilità di designare un responsabile tecnico temporaneo.

Posto in evidenza che l'articolo 14 modifica l'articolo 5 della legge n. 174 del 2005, aumentando le sanzioni amministrative pecuniarie per l'esercizio abusivo dell'attività di acconciatore, conclude menzionando l'articolo 15, che reca la clausola di invarianza finanziaria, e l'articolo 16, che stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il senatore [ANCOROTTI](#) (FdI) fa presente di aver interloquito, in sede di stesura del disegno di legge in titolo, con le principali categorie di settore, concordi con il contenuto del testo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1679) DE CARLO. - Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del *made in Italy* e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore

(Discussione e rinvio)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge in titolo, premettendo che esso si inserisce nel quadro normativo della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni per la promozione e la tutela del *made in Italy*, con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare i territori che hanno svolto un ruolo storico nella nascita dell'indicazione "*made in Italy*".

Passa, quindi, a dar conto dell'articolo 1, che introduce un nuovo articolo 20-bis nella legge n. 206 del 2023, istituendo, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la Rete delle Città madri del *made in Italy*. Fa presente che la partecipazione alla Rete è subordinata al possesso di tre requisiti: uso documentato dell'indicazione "*made in Italy*" anteriore al 1925; ruolo determinante nello sviluppo di una filiera produttiva nazionale e internazionale; presenza di musei, archivi o centri di documentazione. Il comune di Calalzo di Cadore è riconosciuto quale Città madre del *made in Italy* per il primo uso documentato dell'indicazione a partire dal 1897. Un decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni, disciplinerà le modalità di riconoscimento e partecipazione alla Rete.

Si sofferma poi sull'articolo 2, ai sensi del quale i Ministeri competenti possono promuovere iniziative di valorizzazione delle Città madri del *made in Italy* attraverso campagne di comunicazione, sostegno a musei e centri documentali, percorsi turistico-culturali. Le attività sono realizzate a invarianza di risorse. I comuni della Rete possono istituire un marchio celebrativo "Città madre del *made in Italy*" per finalità culturali, turistiche e istituzionali.

Accenna indi all'articolo 3, secondo cui il Ministro delle imprese e del *made in Italy* autorizza l'esposizione di una targa celebrativa recante lo stemma comunale e la dicitura "Città madre del *made in Italy*". La targa è collocata presso la sede municipale o in altro luogo di rilevanza storico-culturale. Conclude menzionando l'articolo 4, che dispone l'emissione, da parte di Poste italiane S.p.A. di francobolli celebrativi dedicati alle Città madri del *made in Italy*, entro dodici mesi dalla data di entrata

in vigore della legge. I francobolli sono inseriti nella serie "Eccellenze del sistema produttivo ed economico". Un decreto del Ministero dell'economia ne stabilisce le caratteristiche tecniche e le modalità di emissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

- e petizioni nn. 694, 1223 e 1448 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 settembre.

Il **PRESIDENTE** fa presente che sono state presentate le petizioni nn. 694 e 1448, vertenti su argomenti connessi ai disegni di legge in discussione. Propone pertanto di congiungere la discussione delle petizioni a questi ultimi.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** ricorda poi che il nuovo testo adottato dalla 9a Commissione a maggio 2025 è stato notificato dal Governo alla Commissione europea. L'iniziale termine di tre mesi per l'astensione dall'adozione del provvedimento sarebbe scaduto l'8 settembre: entro quel termine, sia la Commissione europea che la Spagna hanno avanzato osservazioni. È tuttavia arrivato un parere circostanziato dell'Austria, a seguito del quale il termine di *stand still* è stato prorogato di ulteriori tre mesi (è scaduto l'8 dicembre). Il Dicastero delle imprese ha quindi fornito puntuali elementi di risposta alla Commissione europea. Per superare alcune criticità, potrebbe essere necessaria la presentazione di alcuni emendamenti da parte della relatrice al nuovo testo, in linea con la risposta inviata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* alle Istituzioni europee. Confida infine che si possa quanto prima procedere alle votazioni degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

- e petizione n. 1214 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 dicembre 2024.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata presentata la petizione n. 1214, vertente su argomenti connessi ai disegni di legge in discussione. Propone pertanto di congiungere la discussione della petizione a questi ultimi.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** rammenta quindi che nella seduta del 4 dicembre 2024 la Commissione aveva convenuto di adottare un testo unificato per il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 385 e 1267, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, su cui la Commissione bilancio ha deliberato la richiesta di relazione tecnica al Governo. Pertanto si era concordato di rinviare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti a data da destinarsi, in considerazione degli approfondimenti attualmente in corso tra la relatrice, i firmatari e il Governo sul citato testo unificato. Solleciterà dunque il tal senso il Ministero di settore. Segnala infine che è stato presentato il disegno di legge 1751, a prima firma della senatrice Naturale, non ancora assegnato alla Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il **PRESIDENTE** avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, già prevista al termine della seduta odierna, è posticipata al termine della seduta plenaria già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 8 gennaio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DELL'UNIONE EUROPEA COM (2025) 639 DEFINITIVO

La 9^a Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur (EMPA) e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur (ITA) per i prodotti agricoli,

premesso che:

entrambi gli accordi concedono un trattamento preferenziale ai prodotti originari dei Paesi del Mercosur, tutelando al contempo i produttori dell'Unione di prodotti sensibili nel settore agricolo limitando le preferenze ai contingenti tariffari;

la proposta, composta da 20 articoli e un Allegato sui prodotti sensibili, si basa sull'articolo 207 TFUE e prevede procedure accelerate per garantire un'attuazione tempestiva delle misure di salvaguardia per i prodotti agricoli, con l'impegno della Commissione a monitorare il mercato con relazioni semestrali al Parlamento e al Consiglio e a concludere le inchieste in tempi più brevi rispetto al regolamento (UE) 2019/287 applicabile ad altri accordi commerciali;

ritenuto che il Mercosur rappresenti una possibilità in più per gli agricoltori, in quanto apre possibilità commerciali per l'industria e per moltissimi settori agricoli, garantendo altresì la protezione delle indicazioni geografiche a rischio di *italian sounding*;

valutato necessario prevedere garanzie economiche per le eventuali criticità derivanti dall'accordo e ottenuta, grazie all'intervento deciso del Governo italiano, l'istituzione di un fondo di oltre 6 miliardi di euro;

preso atto dei risultati ottenuti dalla posizione assunta dal Governo in sede di negoziato con ricadute molto positive anche su altre tematiche in corso di definizione, quali la programmazione della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2028 - 2034 per la quale si prevede di stanziare maggiori risorse, che per l'Italia ammontano a 1 miliardo di euro,

impegna il Governo ad intervenire presso le competenti sedi unionali affinché:

- 1) si introduca la possibilità di sospendere l'accordo qualora anche in un solo Paese dell'Unione europea si verifichi un calo dei prezzi o un aumento delle importazioni superiore all'8 per cento;
- 2) siano fissati adeguati criteri di reciprocità basati su due sostanziali azioni: un regolamento aggiuntivo e un regolamento fitosanitario che impedisca importazioni che non rispettano i criteri fitosanitari nazionali.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1731](#)

G/1731/2/9 (già em. 1.21)

[Damiani](#), [De Carlo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1^o dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in titolo autorizza Acciaieria d'Italia S.p.A. (ADI) ad utilizzare le somme residue trasferite precedentemente da ILVA S.p.A. per una finalità ulteriore rispetto a quelle indicate nella norma che ne disponeva l'erogazione, ossia per garantire la continuità operativa degli impianti da essa gestiti;

al fine di favorire il processo di valorizzazione delle attività di ricerca e innovazione per la transizione sostenibile dell'intero territorio, appare indispensabile che le attività, le risorse e le competenze del Centro di ricerca & sviluppo di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria,

siano integrate all'interno del Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, garantendo finanziariamente la stessa integrazione,

impegna il Governo ad adottare disposizioni urgenti volte a prevedere quanto esposto in premessa.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=562

37

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 77(ant., Sottocomm. pareri) del 12/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024**

77^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,10.

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri per l'accreditamento degli enti titolati, si rappresenta l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- all'articolo 2, comma 2, nell'ambito dell'adozione delle modifiche al regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- all'articolo 3, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare i criteri di composizione della commissione di esperti ivi prevista;

- all'articolo 6, comma 4, con riferimento al procedimento di adozione del decreto interministeriale per la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione al registro nazionale dei pizzaioli professionisti, dell'istituzione delle sedi, dell'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine nazionale pizzaioli professionisti, nonché dei procedimenti elettorali relativi agli organi di categoria, si rileva l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

La Sottocommissione conviene.

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **BALBONI** (Fdl), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, comma 1, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto interministeriale volto all'istituzione del logo per la promozione della pratica dell'asporto del cibo non consumato, si rileva l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 79(pom., Sottocomm. pareri) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024**

**79^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TOSATO](#)**

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- per quanto attiene al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

- sono anche coinvolte materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e organizzazione di attività culturali e il governo del territorio,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta del senatore Cataldi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, le disposizioni del decreto-legge risultano accomunate dalla finalità di garantire la funzionalità del sistema giudiziario e della relativa organizzazione;

- con riguardo al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del provvedimento in titolo risultano riconducibili prevalentemente alle materie "giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento penale", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede

plenaria.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta del senatore Cataldi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta del senatore Cataldi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(647) RUSSO e altri. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 4, si rappresenta l'opportunità di stabilire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di definizione dei requisiti dei componenti dell'Unità valutativa multimediale sull'autismo, nonché di prevedere, ai fini dell'adozione del suddetto decreto, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;
- all'articolo 6, comma 1, risulta necessario aggiornare la decorrenza degli oneri finanziari dall'anno 2025, nonché prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse del Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 266(pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024

266^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Ilaria Boiano, rappresentante dell'Associazione Differenza Donna, e Orietta Gargano, presidente della Cooperativa sociale Be Free. La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) annuncia un voto contrario, in linea con il giudizio molto critico espresso dal Partito democratico nelle Commissioni di merito. A suo avviso, le misure previste risultano ancora insufficienti dal punto di vista dell'efficacia della pubblica amministrazione, del miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, per il settore della ricerca e dell'innovazione. Segnala, in particolare, che la disciplina dell'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), di cui all'articolo 25 del disegno di legge, non solo non contrasta l'abusivismo, ma rischia addirittura di favorirlo.

Non essendoci altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede di rinviare la votazione dello schema di parere, per un approfondimento, considerato tra l'altro che la Commissione di merito sta ancora svolgendo le audizioni sul provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Parrini, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del

registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) rileva che sarebbe necessario intervenire con un provvedimento organico per disciplinare tutti i mestieri e le professioni, altrimenti si rischia di introdurre disparità. Pertanto, annuncia il proprio voto contrario.

Non essendoci altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine previsto per le ore 15 di giovedì 5 dicembre, sono stati presentati due emendamenti al nuovo testo unificato, pubblicati in allegato.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) anticipa il parere contrario su entrambe le proposte di modifica, anche perché in controtendenza rispetto al nuovo testo unificato su cui vi è una convergenza di quasi tutti i Gruppi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa di acquisire il parere delle Commissioni 2a e 4a. Auspica in ogni caso che sia possibile pervenire a un orientamento unanime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che delle procedure informative sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri: audizione di associazioni ed esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) rivolge un indirizzo di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori. Interviene, in rappresentanza dell'associazione Differenza Donna, l'avvocato Ilaria BOIANO.

Prendono la parola il senatore [LISEI](#) (*FdI*) e la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) per porre quesiti, cui risponde Ilaria BOIANO.

Interviene quindi Orietta GARGANO, presidente della cooperativa sociale Be Free.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di oggi, martedì 10 dicembre 2024, dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. [836](#) e [1255](#) (*Giornata della memoria vittime stupri di guerra 1943-44*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1318

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
 - sono anche coinvolte materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e organizzazione di attività culturali e il governo del territorio,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, le disposizioni del decreto-legge risultano accomunate dalla finalità di garantire la funzionalità del sistema giudiziario e della relativa organizzazione;
 - con riguardo al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del provvedimento in titolo risultano riconducibili prevalentemente alle materie "giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento penale", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
N. [427](#), [731](#), [888](#), [891](#)**

Art. 1

1.1

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «è inserito il seguente: "La Repubblica tutela le vittime di reato"» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:

"La Repubblica tutela le vittime di reato.

Nessun reato può essere introdotto se non per legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, fuori dai casi di cui agli articoli 76 e 77."».

1.4.2.2. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 227(ant.) del 14/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) MARTEDÌ 14 GENNAIO 2025 227^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 11.*

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 dicembre 2024.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Governo ha presentato l'emendamento 1.100, pubblicato in allegato al resoconto, volto ad inserire nell'allegato A la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/3017, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste nel settore del trasporto marittimo.

Comunica, inoltre, che il ministro Foti ha dato la sua disponibilità per intervenire, la prossima settimana, in 4^a Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge di delegazione europea e, con la XIV Commissione della Camera dei deputati, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di conoscere i motivi che hanno indotto il Governo a presentare una delega per il recepimento di una direttiva il cui termine scade solo nel giugno 2027.

Il sottosegretario CASTIELLO conferma la volontà del ministro Foti di essere presente in Commissione per l'esame del disegno di legge di delegazione europea.

Osserva, al riguardo, che l'istruttoria sui pareri del Governo relativi agli emendamenti potrebbe concludersi nei prossimi giorni. Comunica, inoltre, che, oltre a quello già presentato, si sta lavorando per la presentazione di ulteriori emendamenti governativi.

Con riferimento alla richiesta del senatore Lorefice, nel riservarsi ulteriori chiarimenti, osserva che la direttiva è stata trasmessa dalla Commissione europea per la sua attuazione mediante un atto normativo interno, che richiede una delega legislativa da parte del Parlamento.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) insiste per l'acquisizione di ulteriori elementi informativi.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dello strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova ([COM\(2024\) 469 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che istituisce uno strumento giuridico e finanziario, finalizzato a promuovere, nella Repubblica di

Moldova, le riforme e gli investimenti necessari in funzione del suo percorso di avvicinamento all'Unione europea e della sua futura adesione. Lo strumento è strutturato sul modello di quello già adottato per i Balcani occidentali con il regolamento (UE) 2024/1449.

In particolare, lo strumento è finalizzato ad accelerare l'allineamento della Moldova ai valori, alla normativa, alle politiche e alle prassi dell'Unione europea, la sua progressiva integrazione nel mercato unico e la convergenza socioeconomica della sua economia con l'Unione. Inoltre, tra gli obiettivi specifici dello strumento, figura anche quello di contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri nei confronti dell'Unione e dei suoi valori.

A tali fini, sono previsti finanziamenti dell'Unione, sottoposti a una serie di condizionalità che subordinano l'erogazione all'implementazione, da parte della Moldova, di importanti riforme volte ad assicurare il rispetto effettivo dei meccanismi democratici, tra cui un sistema parlamentare multipartitico, elezioni libere e regolari, media pluralistici, un sistema giudiziario indipendente, così come lo Stato di diritto, nonché di tutti gli obblighi in materia di diritti umani.

Inoltre, deve essere assicurata la stabilità macrofinanziaria, una sana gestione delle finanze pubbliche e la trasparenza del bilancio, quali condizioni generali necessarie per lo svincolo dei pagamenti.

Il finanziamento previsto dallo strumento ammonta a un massimo di 1.920 milioni di euro per il periodo 2025-2027, di cui 1.500 milioni nella forma di prestiti agevolati e 420 milioni in contributi finanziari non rimborsabili. Ai fini del prestito, la Commissione europea è autorizzata a contrarre debito a nome dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie.

Per quanto riguarda il contributo non rimborsabile, esso sarà finanziato dallo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale (NDICI-Europa globale). Di questo, 135 milioni saranno destinati a coprire gli interessi relativi al prestito.

Pertanto, il finanziamento netto complessivo destinato alla Moldova sarà di 1.785 milioni di euro. In aggiunta, secondo le previsioni, lo strumento dovrebbe essere in grado di mobilitare ulteriori 2.500 milioni di euro di nuovi investimenti provenienti dalle istituzioni finanziarie internazionali e dal settore privato.

La proposta di regolamento prevede che l'Unione e la Moldova sottoscrivano un accordo sull'attuazione dello strumento, in cui la Moldova si impegna all'elaborazione di un "programma di riforma", che dovrà contenere il quadro generale delle riforme e degli investimenti che il Paese intende intraprendere nel periodo 2025-2027 sulla base delle indicazioni europee. Il programma di riforma dovrà, inoltre, fissare il calendario delle erogazioni semestrali del finanziamento europeo, corrispondenti al raggiungimento degli obiettivi di riforma o di investimento previsti.

Per l'erogazione dei fondi, la Commissione europea dovrà quindi verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti, nonché le condizionalità del rispetto dei principi democratici e di stabilità macrofinanziaria, di sana gestione delle finanze pubbliche e di trasparenza di bilancio. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione dovrà sospendere il pagamento o detrarre da esso un importo corrispondente alle condizioni non soddisfatte.

I progetti finanziabili dovranno essere approvati nell'ambito della piattaforma d'investimento per il vicinato (prevista dal regolamento (UE) 2021/947), che prevede la previa valutazione della Commissione europea e il parere positivo degli Stati membri. I settori di investimento dovranno riguardare i settori più importanti per lo sviluppo socioeconomico del Paese, quali quelli relativi a connettività, trasporti, energia, transizione digitale, innovazione, istruzione e sviluppo delle competenze. Inoltre, essi dovranno rispettare i principi del "non arrecare danno significativo" e "non lasciare indietro nessuno", ed essere in linea con gli *standard* europei della transizione verde.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'attuazione della politica europea in materia di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, in quanto l'obiettivo di fornire assistenza alla Moldova nell'attuazione delle riforme e degli investimenti necessari al processo di adesione può essere raggiunto in modo più efficace mediante un'azione a livello di Unione europea,

anche per sfruttare la sua capacità di assunzione di prestiti a condizioni più vantaggiose, nonché di fornire sostegno non rimborsabile e garanzie in una prospettiva pluriennale.

Anche il principio di proporzionalità, secondo la Commissione europea, è rispettato in quanto la proposta limita l'assistenza al minimo necessario per il conseguimento dell'obiettivo, utilizzando strutture esistenti, quali lo strumento di vicinato NDICI-Europa globale e la piattaforma d'investimento per il vicinato, e utilizzando meccanismi già collaudati. Inoltre, il sostegno finanziario è subordinato a precise regole di condizionalità.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, scadono il prossimo 18 febbraio.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di cinque Camere dei parlamenti nazionali, che non hanno finora sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione su testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che mirano al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e alla istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro.

La Commissione di merito, nella seduta dello scorso 4 dicembre, ha convenuto di adottare un testo unificato per il seguito della discussione.

L'articolo 1 stabilisce che la qualifica di pizzaiolo professionista è riconosciuta a coloro che esercitano la relativa attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative o professionali e i cui redditi derivanti dalla professione di pizzaiolo costituiscono più del 50 per cento del reddito complessivo da lavoro, anche non continuativo, nei cinque anni precedenti al riconoscimento, purché la somma dei periodi di lavoro sia pari ad almeno tre anni, previo superamento di un esame, consistente in una prova teorica e in una prova pratica, all'esito del quale è rilasciato un attestato di qualifica di pizzaiolo professionista (AQPP).

L'articolo 2 concerne la validazione delle competenze relative alla qualifica professionale di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del registro nazionale dei soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista. Il registro, tuttavia, non costituisce un albo professionale e pertanto la mancata iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo.

L'articolo 4 stabilisce che sono iscritti al registro esclusivamente i pizzaioli professionisti in possesso dell'attestato di qualifica (AQPP) di cui all'articolo 1 e sono iscritti di diritto al registro i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno sei anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 disciplina la trasmissione degli attestati di qualifica di pizzaiolo, a cura delle associazioni, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e la pubblicazione di un apposito elenco nel sito *internet* istituzionale della medesima, nonché agli uffici di collocamento e lavoro.

L'articolo 6 stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito promuove l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e favorisce il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

Ai sensi dell'articolo 7, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con propria istanza, propone la

revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di inserirvi uno specifico codice che individui l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022.

L'articolo 8 concerne l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1258](#)

Art. 1

1.100

Il Governo

Al comma 1, Allegato A, dopo il punto n. 15, aggiungere il seguente:

«15-bis) Direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione.».

1.4.2.2.2. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 230(ant.) del 22/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2025

230^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(1293) CRISANTI. - Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori

(1316) VERDUCCI. - Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato (Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge n. 1240, adottato dalla Commissione di merito come testo base per l'esame dei disegni di legge in titolo, in materia di valorizzazione e promozione della ricerca, contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori e procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato.

In particolare, ricorda che il provvedimento mira a riformare il sistema del cosiddetto "pre-ruolo universitario", al fine di garantire un percorso certo e delimitato nel tempo, favorire l'attrattività della carriera accademica e della ricerca per i soggetti più capaci e contribuire ad abbassare l'età media dell'immissione in ruolo, in linea con gli *standard* dei Paesi europei.

Al riguardo, propone di richiamare in premessa l'istituzione dello Spazio europeo della ricerca (SER), avviato con la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 6, del 18 gennaio 2000, e rinnovato con la comunicazione COM(2020) 628 "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione", del 30 settembre 2020. Di particolare attinenza al tema in esame vi sono, poi, le Conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2021, dal titolo "Approfondimento dello Spazio europeo della ricerca: offrire ai ricercatori carriere e condizioni di lavoro attraenti e sostenibili e fare della circolazione dei cervelli una realtà" e, da ultimo, le Conclusioni del Consiglio del 29 novembre 2024, in cui tra l'altro si esortano gli Stati membri a "provvedere affinché i ricercatori, gli imprenditori, gli innovatori, tutti i dirigenti nel settore della ricerca e i professionisti di sostegno siano messi nelle condizioni di migliorare le loro abilità e competenze" e che "occorra prestare maggiore attenzione anche alle prime fasi delle carriere dei ricercatori".

Alla luce anche di quanto testé richiamato, ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dello strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova ([COM\(2024\) 469 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, istituisce uno strumento giuridico e finanziario, finalizzato a promuovere, nella Repubblica di Moldova, le riforme e gli investimenti necessari, in funzione del suo percorso di avvicinamento all'Unione europea e della sua futura adesione.

In particolare, lo strumento prevede finanziamenti dell'Unione, sottoposti a una serie di condizionalità quali l'implementazione, da parte della Moldova, di riforme volte ad assicurare il rispetto effettivo dei meccanismi democratici, tra cui un sistema parlamentare multipartitico, elezioni libere e regolari, media pluralistici, un sistema giudiziario indipendente, lo Stato di diritto e tutti gli obblighi in materia di diritti umani. Devono inoltre essere rispettati anche i principi di stabilità macro-finanziaria, di sana gestione delle finanze pubbliche e di trasparenza di bilancio. Peraltro, tra gli obiettivi specifici dello strumento, figura anche quello di contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri nei confronti dell'Unione e dei suoi valori.

Il finanziamento previsto dallo strumento ammonta a un massimo di 1.920 milioni di euro per il periodo 2025-2027, di cui 1.500 milioni nella forma di prestiti agevolati e 420 milioni in contributi finanziari non rimborsabili (comprensivi dei 135 milioni destinati a coprire gli interessi relativi al prestito). In aggiunta, secondo le previsioni, lo strumento dovrebbe essere in grado di mobilitare ulteriori 2.500 milioni di euro di nuovi investimenti provenienti dalle istituzioni finanziarie internazionali e dal settore privato.

Il Governo ha trasmesso la relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui valuta la proposta conforme all'interesse nazionale, in quanto l'Italia, nel contesto delle relazioni esterne europee, ha interesse alla stabilità macroeconomica della regione. L'Italia sostiene la Moldova nel percorso di avvicinamento all'Unione europea e ha aiutato il Paese a fronte della crisi in Ucraina. I rapporti economico-commerciali sono buoni, alimentati anche dalla presenza in Italia di una numerosa comunità moldava, seconda solo a quella presente in Russia, ben integrata nel nostro tessuto sociale e produttivo.

Il Governo ritiene, inoltre, che la proposta di regolamento in oggetto sia coerente con gli obiettivi di stabilità e sviluppo economico dell'Unione europea e risponda in modo proporzionato alle esigenze del processo di allargamento quale investimento geostrategico nella pace, nella sicurezza e nella stabilità, anche sulla scorta del Partenariato orientale e dell'Accordo di Associazione del 2016.

Peraltro, secondo il Governo, il contesto della situazione dell'area rende urgente l'adozione di questa misura: la strategia di sicurezza nazionale della Moldova individua Mosca come la fonte delle principali minacce alla sua sicurezza e il processo di adesione all'Unione è strategico per questo fine. Il 17 dicembre 2024 il Consiglio affari generali ha approvato il suo orientamento generale, integrando il testo originario con un richiamo anche alla finalità di aiutare il Paese a gestire e attenuare le sfide derivanti dalla guerra di aggressione all'Ucraina e dai tentativi della Russia di destabilizzare la Moldova.

Sulla base di tale orientamento generale, la Presidenza polacca del Consiglio dell'Unione potrà quindi avviare i negoziati con il Parlamento europeo, una volta che quest'ultimo avrà adottato il proprio mandato negoziale, con la votazione degli emendamenti in Commissione prevista per il 30 gennaio e in Plenaria per l'11 marzo.

Infine, il Governo ritiene rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto un'azione a livello di Unione è necessaria per accelerare la convergenza economica in vista dell'adesione. L'entità

dell'assistenza necessaria alla Moldova, infatti, è tale da non poter essere assicurata dagli Stati membri singolarmente. L'Unione, invece, si trova in una posizione unica per fornirle assistenza esterna pluriennale in modo tempestivo, coordinato e prevedibile, sfruttando la sua capacità di assunzione di prestiti da poterle erogare a condizioni vantaggiose, nonché di fornire sovvenzioni in una prospettiva pluriennale.

Si ricorda che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, scadono il prossimo 18 febbraio e che la proposta è attualmente oggetto di esame da parte di cinque Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno finora sollevato criticità.

Si ritiene, quindi, che la 4^a Commissione possa confermare la valutazione favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni di proroga di termini normativi in scadenza al 31 dicembre 2024, per garantire la prosecuzione di importanti discipline di settore, anche laddove introdotte in via sperimentale o transitoria, al fine di preparare l'introduzione di una più ampia e articolata regolamentazione.

Propone, quindi, di richiamare le disposizioni di maggiore attinenza alle competenze della Commissione e in particolare l'articolo 2, che prevede la possibilità di rinnovo, fino al 4 marzo 2026, dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea riconosciuta ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 2001/55/CE, per il perdurare del conflitto bellico e il connesso stato di emergenza in cui versa la popolazione ucraina. Propone, inoltre, di richiamare l'articolo 7, che al comma 2 dispone la proroga di ulteriori sei mesi per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga fissa e mobile, di cui all'articolo 10-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, volto a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, nell'ambito degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e l'articolo 11, che al comma 1 proroga di un anno il termine da cui decorre l'obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili nelle forniture di energia superiori a 500 TEP annui, in considerazione della pubblicazione delle linee guida della Commissione europea relative alla definizione di calore e freddo di scarto, previste dalla direttiva (UE) 2018/2011 (cosiddetta RED II), avvenuta il 2 settembre 2024 con la comunicazione della Commissione europea C(2024) 5043.

Ritenendo, quindi, che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità del decreto-legge con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Su richiesta del senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), il relatore [MATERA](#) (*FdI*) chiarisce che la proroga di cui all'articolo 11 è volta a far decorrere dal 1° gennaio 2025 (e non più dal 1° gennaio 2024) l'obbligo di incremento di energia termica da fonti rinnovabili, comprendendo, quindi, gli eventuali inadempimenti relativi al 2024.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione su testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere

non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, che mirano al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e alla istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro.

Propone, in particolare, di richiamare in premessa l'articolo 3, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del registro nazionale dei soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista, che peraltro non costituisce un albo professionale e pertanto non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo a chi non è iscritto, e l'articolo 7 sulla previsione di uno specifico codice ATECO per l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto del regolamento delegato (UE) 2023/137 sulla classificazione delle attività economiche NACE (*Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne*).

Al riguardo, propone di ricordare che la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "test della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate o a loro modalità, compreso il riconoscimento dei titoli professionali.

Sebbene l'istituzione della qualifica professionale di pizzaiolo professionista e la relativa regolamentazione che ne prevede l'attestazione e l'iscrizione in un apposito registro nazionale non precluda l'esercizio della relativa attività a chi non ne è titolare, ritiene che questa potrebbe rientrare comunque nell'obbligo di effettuazione del *test* della proporzionalità citato.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che il provvedimento sia sottoposto, prima della sua entrata in vigore, alle procedure previste dal decreto legislativo n. 142 del 2020, di attuazione della direttiva (UE) 2018/958, come modificato dal decreto-legge salva infrazioni n. 131 del 2024 e secondo le indicazioni di cui alla circolare del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 agosto 2021.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) evidenzia la mancanza di urgenza e di utilità di una proposta legislativa che prevede l'istituzione di un albo non obbligatorio e la facoltà di iscriversi in un registro che però non è requisito per l'esercizio dell'attività di pizzaiolo, producendo solo un carico aggiuntivo anche di formazione, senza che poi questo comporti un valore aggiunto rispetto a chi sceglie di svolgere la professione senza aderire a questa nuova certificazione.

Si tratta di una regolamentazione scarsamente utile, al pari delle proposte sulla mototerapia o di altre simili, che impegnano il Parlamento, sottraendo tempo ed energie a lavori più urgenti e importanti per la vita dei cittadini.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) conviene sulla scarsa utilità della proposta e preannuncia il suo voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il parere sottoposto al voto della Commissione ha comunque la sua utilità di evidenziare la normativa europea che prevede lo svolgimento di un *test* della proporzionalità e il cui rispetto è giuridicamente obbligatorio anche per il nostro Paese.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) riporta il caso personale di un suo conoscente pizzaiolo al quale ha illustrato la proposta normativa e che ne ha rilevato la scarsa utilità. Ritiene invece opportuno impegnare il Parlamento sulle tante priorità che riguardano l'Italia.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) chiede se la qualificazione di pizzaiolo richieda una specifica formazione e se questa rientri nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale, poiché in caso contrario si tratterebbe di corsi che saranno sicuramente a pagamento, a carico degli interessati.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) sottolinea come la certificazione, ancorché non obbligatoria, rischierebbe di creare un doppio binario con pizzaioli di serie A e di serie B, per esempio tra i giovani iscritti all'albo e i pizzaioli con anni di esperienza che ne potrebbero restare pregiudicati.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) replica agli intervenuti ricordando che, per la certificazione, l'articolo 2 del testo unificato richiama il sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite e riscontrabili, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sull'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali del sistema nazionale di certificazione delle competenze. A tal fine, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* accredita come enti titolati alla certificazione, le regioni e specifiche associazioni professionali di pizzaioli, scuole del settore, università e accademie.

In ogni caso, ritiene che le questioni sollevate nella discussione siano questioni di merito che esulano dalla verifica della compatibilità europea a cui è chiamata questa Commissione e che saranno certamente prese in considerazione e valutate dalla Commissione di merito.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo, ritenendo che la creazione di nuove corporazioni, peraltro facoltative, sia poco utile e dannosa.

Peraltro, la professione di pizzaiolo è in gran parte esercitata ormai da persone straniere residenti in Italia, che sono quelle più a rischio di subire gli effetti negativi di una normativa come quella proposta.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che lavoratori stranieri sono presenti in qualsiasi settore produttivo e pertanto qualsiasi certificazione potrebbe essere oggetto delle medesime critiche.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), rilevando l'intenzione di procedere comunque al voto, preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo e ricorda che in Commissione di merito è stata anche rifiutata la proposta di procedere ad audizioni di approfondimento.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto contrario, ritenendo che la Commissione stia disattendendo al proprio compito, poiché il provvedimento a suo avviso si pone in contrasto con i principi e le norme dell'ordinamento europeo, prevedendo una regolamentazione di accesso alla professione che costituisce di fatto un ostacolo alla libera circolazione e una barriera all'esercizio della professione, soprattutto per gli stranieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, ritenendo che la previsione di un registro non obbligatorio non produca alcuna discriminazione nei confronti dei lavoratori stranieri e non determini un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce l'importanza di richiamare la normativa sul *test* di proporzionalità, in attuazione al decreto legislativo n. 142 del 2020, come modificato dal decreto-legge salva infrazioni n. 131 del 2024, al fine di prevenire il rischio dell'apertura di nuove procedure di infrazione, e sottolinea come ciò risponda pienamente alle prerogative e al dovere della 4^a Commissione di assicurare la compatibilità della normativa nazionale con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*), considerata l'osservazione del Presidente, propone quindi di rafforzare il dispositivo del parere diretto alla Commissione di merito.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che non è compito della Commissione consultiva dare istruzioni perentorie alla Commissione di merito.

Previo verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Su richiesta del senatore [FRANCESCHINI](#) (*PD-IDP*), il [PRESIDENTE](#) precisa che l'esito della votazione è stato di 9 voti favorevoli e 8 contrari.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) evidenzia che il parere in sede consultiva sul provvedimento in esame è stato approvato anche grazie al voto del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda al senatore Sensi di aver sempre partecipato, legittimamente, alle votazioni in Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 ([COM\(2024\) 531 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre 2024.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, è volta a istituire un'interfaccia elettronica europea per la presentazione delle dichiarazioni di distacco dei lavoratori. Essa interessa quindi i circa 5 milioni di lavoratori nell'Unione europea che sono inviati dai propri datori di lavoro a svolgere un servizio su base temporanea in un altro Stato membro.

L'interfaccia per la dichiarazione digitale unica sarebbe costituita da un portale *web*, collegato al sistema di informazione del mercato interno (IMI), per consentire l'utilizzo gratuito del modulo *standard* disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, evitando agli interessati di doversi confrontare con moduli diversi per ogni Stato, talvolta anche molto complessi.

Gli Stati membri resterebbero comunque liberi di decidere se adottare l'interfaccia messa a disposizione dalla Commissione europea oppure se mantenere il proprio sistema di dichiarazione nazionale.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritengono rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e in cui si considera la proposta, in linea di principio, conforme agli interessi nazionali, in particolare laddove si semplificano gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Il Governo infatti riferisce che le imprese da tempo lamentano l'esistenza di ostacoli alla libera circolazione tra gli Stati membri, connessi in particolare alla presenza di numerosi adempimenti, diversi per ciascuno Stato membro, da assolvere in caso di distacco transfrontaliero.

Il Governo rileva tuttavia che la proposta europea potrebbe comportare una minore efficacia dell'azione di vigilanza e quindi una minore tutela dei diritti dei lavoratori distaccati, rispetto al sistema nazionale vigente. L'Ispettorato del lavoro ha infatti evidenziato come, tenuto anche conto dell'elevato numero di lavoratori distaccati che l'Italia riceve, la mancanza - nel modulo *standard* europeo - di alcune informazioni, necessarie all'analisi del rischio, potrebbe rendere più difficile lo svolgimento di ispezioni efficaci contro il falso distacco di lavoratori e il *dumping* sociale che ne deriva, da parte delle aziende che eludono o violano la normativa.

Nel corso del negoziato europeo, il Governo quindi ribadirà l'esigenza che nel modello *standard* siano incluse le informazioni necessarie per le autorità italiane a effettuare una efficace attività di analisi volta ad indirizzare la vigilanza verso le situazioni a maggior rischio.

La proposta, in ogni caso, già prevede che gli Stati membri che intendano includere campi aggiuntivi relativi ad informazioni rilevanti, e necessarie al fine di eseguire ispezioni efficaci nei luoghi di lavoro, possano proporre delle modifiche al modello, da negoziare con la Commissione europea.

Il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 5 febbraio 2025. La proposta è oggetto di esame da parte di undici Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno finora sollevato criticità.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) chiede chiarimenti sul perché il Governo esprima le sue preoccupazioni rispetto alla proposta di un'interfaccia europea, temendo azioni di falso distacco e di *dumping* sociale, quando gli Stati non sarebbero comunque obbligati ad aderirvi.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) precisa che, in vista dell'istituzione di un modello europeo non obbligatorio di dichiarazione per il distacco dei lavoratori, il Governo fa presente che lo riterrebbe auspicabile se, tuttavia, fosse integrato da alcune informazioni aggiuntive che renderebbero più efficace l'attività di controllo contro l'elusione della normativa.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) insiste osservando che, in linea con i principi dell'ordinamento europeo, occorre favorire la libera circolazione dei lavoratori e non cercare di aggiungere ostacoli e oneri burocratici alle procedure.

Il RELATORE si riserva di fornire ulteriori chiarimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, stipulato a Roma il 6 febbraio 2024.

L'obiettivo generale dell'Accordo è di coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro famiglie, e di regolare le prestazioni pensionistiche per vecchiaia e invalidità e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati.

In particolare, l'Accordo, che si compone di un preambolo, di trentuno articoli e di un allegato, consentirà ai lavoratori italiani e albanesi di «cumulare» le carriere lavorative registrate nei rispettivi Paesi al fine di ottenere una pensione secondo le regole di ciascun Paese in cui hanno prestato l'attività lavorativa.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 prevede la copertura finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

L'Accordo si inserisce in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva, fortemente sostenuta dall'Italia, dell'adesione dell'Albania all'Unione europea.

Secondo i dati contenuti nella relazione illustrativa del provvedimento, alla data del 1° gennaio 2023 i cittadini albanesi residenti in Italia risultano essere 416.829, mentre i connazionali residenti in Albania 2.602. Inoltre, secondo gli ultimi dati pubblicati da ISTAT, nel «Registro delle imprese 2022», l'Italia figura come il primo Paese in termini di numero di aziende straniere attive, con 2.875 imprese (in aumento del 7,5 per cento rispetto al 2021), che rappresentano oltre il 43,6 per cento di tutte le imprese estere operanti in Albania, costituendo una fetta importante del sistema produttivo ed occupazionale.

Si evidenzia che il percorso d'integrazione europea dell'Albania ha conosciuto un importante passo in avanti il 19 luglio 2022 con l'apertura ufficiale dei negoziati di adesione e che il Paese sta continuando a compiere progressi nell'ambito delle riforme fondamentali e dello Stato di diritto, anche attraverso l'attuazione della riforma della giustizia, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e sta contribuendo alla gestione dei flussi migratori misti verso l'Unione europea cooperando all'attuazione del piano d'azione dell'Unione sui Balcani occidentali.

L'Albania, inoltre, in qualità di membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è stata attivamente impegnata nella promozione delle risoluzioni che condannano la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e ha fatto registrare un pieno allineamento con la politica di sicurezza estera e comune dell'Unione europea.

Il Presidente ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di non procedere subito al voto, per poter approfondire il provvedimento appena illustrato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario ([n. 242](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, cosiddetto regolamento DORA (*Digital Operational Resilience Act*), nonché per l'attuazione alla correlata direttiva (UE) 2022/2556, in osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024).

La Relatrice ricorda che il regolamento DORA, del 2022, fa parte del pacchetto sulla finanza digitale (*Digital Finance Package*) presentato dalla Commissione europea nel settembre 2020 al fine di favorire lo sviluppo nell'Unione europea di un settore finanziario competitivo. Il regolamento è finalizzato a realizzare un quadro normativo armonizzato e rafforzato, per la resilienza del settore finanziario e dei fornitori critici di servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Il regolamento DORA, inoltre, si basa sulla direttiva (UE) 2022/2555 (cd. direttiva NIS 2), che detta misure per un livello elevato di cybersicurezza nell'Unione, e si concentra su cinque blocchi normativi: prescrizioni relative alla *governance* e alla gestione dei rischi TIC applicabili alle istituzioni finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento; obblighi di segnalazione di incidenti rilevanti connessi alle TIC; *test* di resilienza operativa digitale al fine di aggiornare con regolarità i sistemi di risposta agli attacchi informatici e garantire la resilienza operativa; gestione dei rischi derivanti da terze parti fornitrici di servizi; condivisione delle informazioni tra entità finanziarie. Il decreto legislativo in esame si compone di 17 articoli, suddivisi in sei capi. Il capo I contiene le disposizioni generali, ovvero le definizioni utilizzate, nonché l'individuazione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione.

Nel capo II si individuano le Autorità competenti nella Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP, ciascuna per i rispettivi settori, e si stabiliscono obblighi di segnalazione degli incidenti e delle minacce informatiche, e forme di coordinamento operativo e informativo tra di esse.

Il capo III individua le disposizioni del regolamento DORA applicabili agli intermediari finanziari e quelle applicabili a Bancoposta.

Il capo IV disciplina i poteri di vigilanza e regolamentari delle Autorità competenti e reca un ampio e dettagliato quadro sanzionatorio per tutti i casi di violazioni delle disposizioni del regolamento DORA.

Il capo V contiene ulteriori modificazioni e integrazioni della normativa di settore e in particolare al testo unico della finanza, al codice delle assicurazioni private, al decreto sulla previdenza complementare, e al decreto sulla risoluzione degli enti creditizi e di investimento.

Infine, il capo VI reca la clausola di invarianza finanziaria e disposizioni sull'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1341) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione tra Italia e Francia, volta a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria del tratto ferroviario in territorio francese, della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra i due Paesi, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità.

La Convenzione in ratifica si sostituisce alla precedente Convenzione del 1970. Pertanto, il disegno di legge provvede anche ad abrogare la legge di ratifica della Convenzione del 1970 (legge 18 giugno 1973, n. 475), non più conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 2012/34/UE istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo.

La Convenzione si compone di 15 articoli. L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della

Convenzione nel tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia situato in territorio francese ("la Linea") e l'oggetto della stessa Convenzione nella ripartizione delle responsabilità in materia di esercizio e manutenzione della Linea e di copertura finanziaria dei relativi costi.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati nella Convenzione, mentre l'articolo 3 definisce le rispettive responsabilità dei gestori dell'infrastruttura italiano e francese. In particolare, spetta al primo la pianificazione oraria e la gestione delle richieste ricevute dalle imprese ferroviarie italiane e francesi, mentre al secondo spetta l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura sulla Linea in base al principio di territorialità, potendosi coordinare con il gestore italiano per assicurare la continuità con i tratti italiani.

L'articolo 4 disciplina le regole di funzionamento applicabili alla Linea da parte del gestore dell'infrastruttura francese, in particolare in merito alla interoperabilità, alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie.

L'articolo 5 provvede all'indicazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria della Linea, calcolati secondo la normativa francese e percepiti dal gestore dell'infrastruttura francese.

L'articolo 6 disciplina la gestione e manutenzione delle stazioni della Linea, assicurate dai gestori designati dallo Stato francese.

L'articolo 7 individua le modalità di finanziamento dell'esercizio e della manutenzione della Linea. In particolare si prevede che il *deficit* o l'avanzo di gestione ordinaria della Linea venga ripartito annualmente tra la parte italiana e francese in proporzione alla circolazione dei treni italiani e francesi, salva la clausola per cui, in caso di *deficit*, ogni Parte si fa comunque carico di almeno il 25 per cento. L'articolo 8 stabilisce che l'infrastruttura ferroviaria della Linea è di proprietà dello Stato francese, salvo eccezioni locali concordate con specifiche convenzioni al fine di garantire la continuità tecnica con le parti italiane.

L'articolo 9 stabilisce che i lavori di manutenzione della Linea devono essere effettuati in conformità alla normativa francese in vigore e che l'attuazione della Convenzione dovrà avvenire nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 10 dispone che in caso di eccezioni locali concordate tra i gestori dell'infrastruttura italiano e francese, ai sensi dell'articolo 3, per garantire la continuità dell'esercizio e della manutenzione ordinaria della stessa, il gestore italiano deve attivarsi presso l'Autorità nazionale di sicurezza francese per disporre di un'autorizzazione di sicurezza all'esercizio dell'attività in territorio francese.

L'articolo 11 prevede che, in caso di emergenza, ciascuna Parte autorizza l'intervento nel proprio territorio delle squadre di soccorso dell'altro Stato.

Secondo l'articolo 12, l'organismo di controllo nazionale francese è competente per la Linea.

Ai sensi dell'articolo 13, il controllo dell'attuazione della Convenzione è assicurato dalla Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi delle Alpi del Sud. Essa è altresì competente a verificare e convalidare la contabilità tenuta dai gestori dell'infrastruttura.

Infine, gli articoli 14 e 15 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative della Convenzione, tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti, e i termini per la sua entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 dispone l'abrogazione della legge n. 475 del 1973 con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione del 1970 e l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) esprime le sue perplessità sull'operato del Ministro dei trasporti in relazione al perdurare di ripetuti guasti sulle linee elettriche ferroviarie.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ([COM\(2024\) 497 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre 2024.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato in precedenza, modifica la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, al fine di consentire l'effettiva operatività della direttiva (UE) 2022/2523 ("direttiva sul secondo pilastro") che attua nell'Unione europea l'accordo del 2021 del Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), finalizzato a garantire che i grandi gruppi multinazionali di imprese paghino un livello minimo (15 per cento) di imposta sul reddito derivante da ciascuna giurisdizione in cui operano. In particolare, la proposta di direttiva si basa sull'articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523, che prevede l'obbligo, per ciascun gruppo multinazionale di imprese interessato, di presentare allo Stato membro in cui è localizzato, una Dichiarazione sulle imposte integrative, relativa al raggiungimento dell'imposizione minima del 15 per cento.

A tal fine, la proposta di direttiva introduce nella direttiva 2011/16/UE l'allegato VII, contenente un formulario tipo, in linea con quello elaborato dal Quadro inclusivo dell'OCSE/G20, per la presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative, e norme volte a stabilire un quadro per facilitare lo scambio di dichiarazioni sulle imposte integrative tra gli Stati membri.

Sulla proposta il Governo ha trasmesso la propria relazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui valuta in modo complessivamente positivo le finalità dell'iniziativa.

In particolare, il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto la certezza del diritto e la chiarezza per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali possono essere garantite solo istituendo un insieme unico di norme uniformi applicabili a tutti gli Stati membri. Nello specifico, le norme vigenti per garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per le imprese multinazionali e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione europea, sancite dalla direttiva sul secondo pilastro, risulterebbero compromesse se gli Stati membri dovessero attuare obblighi di comunicazione diversi a livello nazionale.

Il Governo ritiene altresì che la proposta rispetti il principio di proporzionalità, poiché essa si limita a quanto è necessario per conseguire i predetti obiettivi.

Inoltre, secondo il Governo, le disposizioni contenute nella proposta di direttiva in esame possono ritenersi anche conformi all'interesse nazionale, in particolare con la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali e la protezione della base imponibile nazionale.

Pertanto, non rilevando particolari criticità sulla proposta, il Governo non ritiene necessario apportarvi modifiche e informa che la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione intende concludere tempestivamente le discussioni tecniche sulla proposta, con l'obiettivo di raggiungere l'accordo politico in seno all'Ecofin previsto per marzo 2025.

Si ricorda che il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei scade il 13 febbraio 2025. Hanno finora avviato l'esame della proposta sei Camere dei parlamenti nazionali dell'Unione europea, senza sollevare criticità.

La Relatrice ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di direttiva in esame.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1240, 1293 E 1316

La 4a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di valorizzazione e promozione della ricerca, contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori e procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato;

preso atto che la Commissione di merito ha adottato come testo base per l'esame congiunto il disegno di legge n. 1240;

considerato che esso mira a riformare il sistema del cosiddetto "pre-ruolo universitario", al fine di

garantire un percorso certo e delimitato nel tempo, favorire l'attrattività della carriera accademica e della ricerca per i soggetti più capaci e contribuire ad abbassare l'età media dell'immissione in ruolo, in linea con gli *standard* dei Paesi europei;

considerato lo Spazio europeo della ricerca (SER), avviato con la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 6, del 18 gennaio 2000, e rinnovato con la comunicazione COM(2020) 628 "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione", del 30 settembre 2020, che ha come obiettivo di 1) dare priorità agli investimenti e alle riforme nella ricerca e nell'innovazione, a sostegno delle transizioni verde e digitale e della ripresa dell'Europa, 2) migliorare l'accesso a ricerca e innovazione d'eccellenza per i ricercatori in tutta l'Unione, 3) trasporre i risultati nell'economia per assicurare la diffusione sul mercato dei risultati di ricerca e la *leadership* competitiva dell'Europa nell'ambito della tecnologia, 4) compiere progressi nella libera circolazione delle conoscenze, dei ricercatori e della tecnologia;

considerate le Conclusioni del Consiglio UE, del 28 maggio 2021, dal titolo "Approfondimento dello Spazio europeo della ricerca: offrire ai ricercatori carriere e condizioni di lavoro attraenti e sostenibili e fare della circolazione dei cervelli una realtà" e, da ultimo, le Conclusioni del Consiglio, del 29 novembre 2024, in cui tra l'altro si esortano gli Stati membri a "provvedere affinché i ricercatori, gli imprenditori, gli innovatori, tutti i dirigenti nel settore della ricerca e i professionisti di sostegno siano messi nelle condizioni di migliorare le loro abilità e competenze" e che "occorra prestare maggiore attenzione anche alle prime fasi delle carriere dei ricercatori";

valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1337

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni di proroga di termini normativi in scadenza al 31 dicembre 2024, per garantire la prosecuzione di importanti discipline di settore, anche laddove introdotte in via sperimentale o transitoria, al fine di preparare l'introduzione di una più ampia e articolata regolamentazione;

considerate le disposizioni di maggiore attinenza alle competenze della Commissione e in particolare:

- l'articolo 2, ai commi 2 e 3, prevede che possano essere rinnovati (a richiesta) fino al 4 marzo 2026 i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, riconosciuta ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 2001/55/CE, per il perdurare del conflitto bellico e il connesso stato di emergenza in cui versa la popolazione ucraina;
- l'articolo 7, al comma 2, dispone la proroga di ulteriori sei mesi (da 30 mesi a 36 mesi) dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori nel settore dell'edilizia privata, relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga fissa e mobile, di cui all'articolo 10-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, volto a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, che sono stati già prorogati di ventiquattro mesi dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- l'articolo 11, al comma 1, proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine da cui decorre l'obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) nelle forniture di energia superiori a 500 TEP annui, in attesa della pubblicazione delle linee guida della Commissione europea relative alla definizione di calore e freddo di scarto, prevista dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2011 (cosiddetta RED II), avvenuta il 2 settembre 2024 con la comunicazione della Commissione europea C(2024) 5043;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del decreto-legge in conversione con l'ordinamento dell'Unione europea, e che le proroghe previste assicurano la continuità del rispetto delle norme europee nella legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 385 E 1267**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, che mirano al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e alla istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro;
considerato che l'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del registro nazionale dei soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista, che tuttavia non costituisce un albo professionale e pertanto non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo a chi non è iscritto;
considerato che, ai sensi dell'articolo 7, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con propria istanza, propone la revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di inserirvi uno specifico codice che individui l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2;
ricordato che la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "test della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate o a loro modalità, compreso il riconoscimento dei titoli professionali;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
l'istituzione di una specifica qualifica professionale di pizzaiolo professionista e la relativa regolamentazione che ne prevede l'attestazione e l'iscrizione in un apposito registro nazionale, sebbene non precluda l'esercizio della relativa attività a chi non ne è titolare, potrebbe rientrare nell'obbligo di effettuazione del *test* della proporzionalità citato in premessa. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere di sottoporre il provvedimento, prima della sua entrata in vigore, alle procedure previste dal decreto legislativo n. 142 del 2020, di attuazione della direttiva (UE) 2018/958, secondo le indicazioni di cui alla circolare del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 13 agosto 2021.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 314(pom.) del 26/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2024

314^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(915, 916, 942, 980 e 1002-A) Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo proposto dalla Commissione, che non vi sono osservazioni da formulare, anche considerato che sono state recepite le condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo unificato nel parere espresso in data 9 ottobre 2024 dalla Commissione bilancio.

In relazione agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 2.3.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.114 (già 2.29) e 2.115.

Determina effetti finanziari negativi la proposta 2.116 (già 2.31).

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.121 (già 2.37), 2.123 (già 2.41), 2.124 (già 2.42) e 2.127 (già 2.45).

Comportano maggiori oneri le proposte 2.128 e 2.132 che sopprimono clausole di invarianza finanziaria contenute nel testo.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria ALBANO, in relazione all'emendamento 2.3, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto la proposta determina oneri la cui quantificazione non è allo stato verificabile.

Rappresenta inoltre l'inidoneità della copertura.

In merito agli emendamenti 2.114 (già 2.29), 2.115, 2.116 (già 2.31), 2.121 (già 2.37), 2.123 (già 2.41), 2.124 (già 2.42) e 2.127 (già 2.45), esprime l'avviso contrario del Governo in quanto le proposte sono suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti 2.128 e 2.132, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto le proposte comportano maggiori oneri.

Non ha nulla da osservare sui restanti emendamenti.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere, alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.114 (già 2.29), 2.115, 2.116 (già 2.31), 2.121

(già 2.37), 2.123 (già 2.41), 2.124 (già 2.42), 2.127 (già 2.45), 2.128 e 2.132.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Le finalità del disegno di legge in esame sono volte al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, mediante l'ottenimento del Diploma di Stato Professionale Pizzaiolo Europeo (DSPPE), all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e all'istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le Camere di commercio e gli uffici di collocamento e lavoro.

L'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame prevede che, ai fini della validazione delle competenze relative alla qualifica professionale di pizzaiolo professionista nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze nonché ai fini dell'inserimento della qualifica di pizzaiolo professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, le funzioni di enti pubblici titolari sono attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alle regioni. Nell'esercizio di tali funzioni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* accredita come enti titolati, oltre al Consiglio Nazionale dell'Ordine Pizzaioli Professionisti (CNOPP) di cui all'articolo 6, comma 3, del disegno di legge in esame, le associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie e le stesse costituite in federazioni, le scuole statali e del settore, le università e le accademie in grado di offrire i corsi di formazione. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 prevedono il diritto del pizzaiolo professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione, riconoscendo l'esercizio di questa o in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. Considerato che appare ipotizzabile che allo stato i pizzaioli esercitino la loro attività lavorativa in regime di lavoro dipendente, salvo che non siano essi stessi imprenditori titolari dell'esercizio commerciale, tali disposizioni, che consentono di esercitare l'attività lavorativa di pizzaiolo professionista come libera professione in forma individuale o associata o societaria, potrebbero comportare minori entrate sia in termini di gettito fiscale sia in termini di minori entrate contributive. L'articolo 2, comma 1, prevede che gli istituti scolastici, che provvedono ai percorsi di istruzione professionale, integrino il profilo formativo di cui all'Allegato 2-G al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 92 del 2018, indirizzo «Enogastronomia e ospitalità alberghiera». Il comma 2 reca una clausola di invarianza degli oneri, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale riguardo occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 prevede che il diploma di Stato Professionale Pizzaiolo Europeo (DSPPE) sarà rilasciato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, previa certificazione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine pizzaioli professionisti (CNOPP) e delle associazioni professionali di pizzaioli e delle scuole, in merito alla frequenza di un corso di formazione riconosciuto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* di almeno centocinquanta ore, di cui settanta ore di pratica in laboratorio, venticinque ore di lingua straniera, trenta ore di scienza dell'alimentazione e venticinque ore di igiene e somministrazione di alimenti. Al termine del corso, l'aspirante pizzaiolo dovrà sostenere un esame finale consistente in una prova teorica e in una prova pratica, in relazione al quale verrà costituita una apposita commissione di esperti nominati dal Ministero dell'istruzione e del merito e di esperti delle competenze del CNOPP. Per quanto concerne l'articolo 3, in merito al quale il testo del provvedimento in esame non sembra associare effetti finanziari, occorre valutare se le amministrazioni coinvolte saranno in grado di svolgere le funzioni loro assegnate, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica nell'ambito delle

risorse umane strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Occorre valutare altresì gli oneri connessi allo svolgimento dei corsi e degli esami, in quanto il tenore dell'articolo 8 sembra riferire la copertura, mediante il contributo annuale a carico degli iscritti, ai soli corsi di aggiornamento professionale e sanitario e non anche al corso e agli esami che gli aspiranti pizzaioli devono frequentare e sostenere, per ottenere il diploma di Stato Professionale Pizzaiolo Europeo (DSPPE) e l'abilitazione all'esercizio della professione.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di requisiti e modalità per l'accesso al DSPPE e prevede al comma 4 un corso di aggiornamento con cadenza triennale sulle materie oggetto del DSPPE, i cui oneri sembrerebbero a carico dei contributi obbligatori di cui all'articolo 8 che gli iscritti saranno tenuti a versare annualmente.

L'articolo 5 prevede che i diplomi DSPPE vengano iscritti a cura del CNOPP in un registro tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio e pubblicato nel sito internet istituzionale della medesima.

L'articolo 6 istituisce il registro nazionale dei pizzaioli professionisti e prevede che gli iscritti al registro costituiscano l'Ordine nazionale dei pizzaioli professionisti. Al Consiglio nazionale dell'ordine pizzaioli professionisti, eletto dagli iscritti al registro nazionale, viene demandata la tenuta del medesimo registro. Il comma 4 prevede che, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, vengano adottate le norme relative alle modalità e ai requisiti per l'iscrizione al registro, all'istituzione delle sedi, all'elezione del CNOPP, nonché ai procedimenti elettorali relativi agli organi di categoria. Il comma 5 dispone che l'iscrizione al registro sia condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista.

L'articolo 7 reca le disposizioni relative ai requisiti per l'iscrizione al registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

L'articolo 8 stabilisce che il CNOPP determina il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni svolte dal CNOPP e dai collegi professionali territoriali, ai corsi di aggiornamento professionale e sanitario nonché alla tenuta del registro.

In relazione agli articoli 4, 5, 6 e 7, appare opportuno considerare se le amministrazioni pubbliche coinvolte siano in grado di svolgere le funzioni loro assegnate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Appare inoltre opportuno acquisire elementi di dettaglio in ordine alla platea di soggetti interessati dalla normativa in esame nonché una stima dei costi cui si prevede di far fronte con i contributi a carico degli iscritti. A tale riguardo, occorre verificare la congruità della copertura prevista dall'articolo 8, in particolare in relazione ai costi di primo impianto, di acquisizione delle sedi nazionali e territoriali, di allestimento delle strutture e dell'assunzione del personale, al fine di valutare la necessaria correlazione temporale tra gli oneri e le entrate derivanti dall'effettivo versamento dei contributi da parte degli iscritti. Considerato inoltre che l'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale e il contributo determinato dall'ordine è obbligatorio, appare ragionevole ritenere che tali contributi saranno fiscalmente deducibili, pertanto occorre valutarne altresì gli effetti finanziari in termini di minori entrate.

In considerazione di quanto sopra esposto, con particolare riferimento al diritto di scelta della forma e conseguentemente del regime fiscale nel quale esercitare la professione, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, e alla deducibilità del contributo obbligatorio, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ([n. 226](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è privo dell'intesa della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, pertanto l'assegnazione è stata disposta con riserva.

Il provvedimento, adottato in attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 78 del 2022 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici), reca disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Lo schema di decreto si compone di 87 articoli ed è corredato di una generale clausola di neutralità finanziaria (articolo 86) in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il testo è corredato di relazione tecnica, ove si afferma che le disposizioni dello schema di decreto in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le modifiche al vigente Codice sono volte ad apportare chiarimenti in merito alla portata applicativa delle disposizioni vigenti ovvero a semplificare le procedure ivi disciplinate.

Per quanto di competenza, premette che il provvedimento in esame interviene su norme del Codice dei contratti pubblici prevalentemente di carattere ordinamentale e procedurale e non appare, in linea generale, determinare effetti diretti e immediati per la finanza pubblica. D'altronde al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 oggetto delle modifiche in esame, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e presenta un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Ciò premesso, evidenzia alcuni profili che potrebbero essere suscettibili di determinare risvolti finanziari e sui quali appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi di valutazione.

In relazione all'articolo 11, che modifica l'articolo 44 del codice, andrebbero fornite informazioni circa le risorse di cui dispone il Consiglio superiore dei lavori pubblici per adottare le previste linee guida sugli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori.

In relazione all'articolo 18, che modifica l'articolo 62 del Codice laddove si prevede che nell'Allegato II.4 oltre ai requisiti necessari per ottenere la qualificazione delle stazioni appaltanti siano indicati gli incentivi per favorire tale qualificazione, andrebbe chiarito se dalla previsione di tali incentivi possano discendere ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 19, che modifica l'articolo 63 del Codice, posto che nel modificare il comma 10 si estende la competenza della Scuola Nazionale dell'Amministrazione alla definizione del requisito della formazione del personale quale attività strumentale anche alla qualificazione per l'esecuzione del contratto, andrebbe garantito che la Scuola sia in grado di svolgere tali compiti con le risorse attribuite a legislazione vigente.

L'articolo 22, che inserisce il nuovo articolo 82-*bis* sugli accordi di collaborazione, prevede che le stazioni appaltanti comunichino alla piattaforma del servizio contratti pubblici gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione e che il Servizio contratti pubblici monitori i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisca periodicamente alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale proposito, alla luce della relazione tecnica che afferma che si farà fronte alle funzioni di monitoraggio con le risorse previste a legislazione vigente, andrebbero forniti dati su tali risorse da rapportare alle nuove attività previste.

In relazione all'articolo 38, che modifica l'articolo 126 del Codice prevedendo che da facoltativo diventi obbligatorio l'inserimento, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, del riconoscimento del premio di accelerazione a carico del quadro economico, andrebbe assicurato che tale previsione di obbligatorietà sia finanziariamente sostenibile a carico dei quadri economici e non pregiudichi le altre coperture di spesa presenti alla voce "imprevisti" nell'ambito dei quadri economici.

Il provvedimento in diverse disposizioni attribuisce ulteriori compiti e attività ad una serie di enti o amministrazioni pubbliche, quali il NARS (Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per

la regolazione dei servizi di pubblica utilità) e il MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato agli articoli 45 e 47, nonché l'ANAC e il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio (DIPE) agli articoli da 49 a 51. Per tali soggetti pubblici andrebbe assicurato che potranno provvedere alle funzioni loro assegnate nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In relazione all'articolo 76, che inserisce l'allegato II.2-*bis*, con riferimento in particolare all'articolo 16 dell'allegato che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti l'Osservatorio sulla revisione prezzi, pur essendo previsto che ai componenti non spettino compensi o altri emolumenti, andrebbero forniti ragguagli circa le spese di funzionamento e le risorse con cui vi si farà fronte.

In relazione all'articolo 78, che aggiunge l'articolo 13-*bis* all'allegato II.4 del Codice, posto che si prevede un ampliamento delle funzioni del Tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori, istituito presso l'ANAC, andrebbe confermato che tale organismo disponga di risorse adeguate per svolgere le ulteriori funzioni di supporto e monitoraggio previste.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati n. 207.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire le risposte alle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" ([n. 228](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" ([n. 229](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ([n. 230](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ([n. 231](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche" ([n. 232](#))

(Pareri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra i cinque schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che essi provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2023. La ripartizione è riferita alle scelte dei contribuenti nelle dichiarazioni del 2020 relative ai redditi del 2019.

In base al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, gli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultano pari a circa 181,4 miliardi di euro. L'ammontare complessivo delle risorse da ripartire tra lo Stato e le confessioni religiose per le finalità dell'otto per mille dell'IRPEF è risultato pari a circa 1,4 miliardi di euro.

Solo il 40,5 per cento dei contribuenti (16,8 milioni su un totale di 41,5 milioni) ha effettuato la scelta espressa relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi.

Rispetto all'importo di circa 330,4 milioni di euro teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale per l'anno 2023 che viene messa a ripartizione dalla Presidenza del Consiglio è pari a circa 192,6 milioni di euro. Tale differenza deriva

dalla circostanza che l'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille dell'IRPEF, per la quota parte di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti che ne hanno determinato la destinazione ad altre finalità. In particolare, per l'anno 2022, le decurtazioni ammontano a circa 137,8 milioni di euro.

Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale è più volte intervenuta la Corte dei conti, la quale, in successive relazioni, ha sottolineato come - sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004 - la destinazione, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi verso finalità diverse da quelle previste dalla legge, talvolta antitetiche alla volontà dei contribuenti, rappresenti un grave *vulnus* all'istituto. Sulla questione è intervenuta la legge n. 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha stabilito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, le disposizioni normative intervenute fino all'introduzione del divieto continueranno ad incidere a lungo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste.

Il suddetto stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, pari a 192,6 milioni di euro come risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2023 (capitolo 2780/Ministero dell'economia e delle finanze), è stato versato al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 224).

Il piano di ripartizione delle risorse 2023 dell'otto per mille IRPEF di competenza statale è stato elaborato, per la prima volta, sulla base del nuovo impianto normativo costituito dall'articolo 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019 e dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 105 del 2023.

In base all'articolo 46-*bis*, la ripartizione delle somme dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale non avviene più, come in precedenza, suddividendo la quota di competenza statale in parti uguali tra le categorie di intervento ammesse a contributo, ma secondo le preferenze espresse dai dichiaranti all'atto della dichiarazione dei redditi. Ai fini del piano di ripartizione va, tuttavia, considerato quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 105 del 2023, i quali - nel prevedere una nuova finalità di destinazione delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale - hanno assegnato una diversa rilevanza al criterio della distribuzione delle risorse in proporzione alle "scelte espresse", definendo una modalità differente di distribuzione delle risorse relative alla quota a diretta gestione statale per le quali i contribuenti non hanno effettuato una scelta. In caso di "scelte non espresse", la relativa quota di risorse a diretta gestione statale viene ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 48 secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza di tale deliberazione, in proporzione alle scelte espresse, secondo quanto ora previsto dal nuovo testo dell'articolo 47 della legge n. 222 del 1985, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2023.

Pertanto, lo stanziamento dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2023 viene ripartito tra le categorie di intervento sulla base delle preferenze espresse dai contribuenti che hanno scelto la destinazione "Stato" (3.805.519 contribuenti). Sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, risulta che, dello stanziamento a disposizione per l'otto per mille statale, 113.031.483 euro sono riferibili ai contribuenti che, oltre alla scelta in favore della destinazione "Stato", hanno anche espresso una preferenza tra le categorie di intervento. La quota dell'importo per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo ad una specifica destinazione corrisponde a 79.592.039 euro. Gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame provvedono alla ripartizione della quota per la quale i contribuenti hanno espresso una preferenza di destinazione, mentre le restanti risorse sono state ripartite con deliberazione del Consiglio dei ministri 4 agosto 2024.

L'istruttoria delle domande di contributo per l'anno 2023 è stata gestita dalla Presidenza del Consiglio. Per la categoria relativa all'Edilizia scolastica, come ogni anno, la relativa quota è stata trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione, cui compete la gestione della

procedura di assegnazione delle risorse.

Per le altre quattro categorie sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto concernenti gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 228), gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 229), gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 230) e gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 231). Inoltre, anche con riferimento alla nuova categoria di intervento "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", per la quale non è stato ancora possibile per i contribuenti esprimere la preferenza, è stato presentato dal Governo uno schema di decreto (Atto n. 232).

Riguardo alle risorse, va sottolineato che, alla dotazione dell'annualità 2023 si sono inoltre aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, che sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio (complessivi 4,4 milioni di euro) per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza, ed in particolare: 478.727 euro per la categoria "Calamità naturali", 2.079.934 euro per la categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", 1.608.382 euro per la categoria "Conservazione dei beni culturali", 160.891 euro per la categoria "Fame nel mondo".

Inoltre, la dotazione di ciascuna categoria è stata altresì incrementata della quota residua di ripartizione dell'anno 2022 che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto dello scorso anno, è stata destinata alla ripartizione dell'anno 2023.

Entro la scadenza del 30 settembre 2023 sono pervenute 342 istanze, così suddivise: 134 per la fame nel mondo, di cui 28 ammesse in graduatoria; 47 per conservazione beni culturali, di cui 28 ammesse in graduatoria; 23 per calamità naturali, di cui 10 ammesse in graduatoria; 65 per assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui 7 ammesse in graduatoria; 73 per recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, di cui 33 ammesse in graduatoria.

Nel complesso, 106 istanze sono state ritenute idonee e ammesse al finanziamento (allegato n. 3 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).

Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati (articolo 8, comma 7).

L'ultima Relazione è stata presentata in data 20 febbraio 2024 (*Doc. LXIV*, n. 2), sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, aggiornata al 31 dicembre 2023, e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti.

Per un'illustrazione della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per i riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate e ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, rinvia al *Dossier* curato dal Servizio Studi del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire le risposte alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.3.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 324(pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024

324^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1264-A) Disposizioni in materia di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione del relatore Liris, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo sul testo già reso alla Commissione di merito il 3 dicembre scorso.

In ordine agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata dalla Commissione.

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 12, in tema di tariffe autostradali, posto che si prevede la creazione di due nuovi fondi nel bilancio dello Stato, alimentati da tariffe applicate dai concessionari, per il recupero dei finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione del sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, nonché dei costi di adduzione e degli impianti finalizzati al migliore funzionamento del sistema autostradale a pedaggio ai fini del decongestionamento del traffico, sarebbero utili prime indicazioni circa l'entità dei finanziamenti pubblici già concessi che saranno recuperati nei prossimi anni, così come stime anche di massima sui due nuovi fondi. Rileva, inoltre, che le norme non chiariscono quanta parte delle risorse debba essere destinata al Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale e quanta parte al Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, per cui anche su questo punto sarebbe utile una precisazione.

In relazione al Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, considerato il principio che il concessionario si deve assumere i rischi operativi, come previsto dal codice dei contratti pubblici e anche dall'articolo 6, comma 3, del presente disegno di legge, sarebbe utile una conferma che tale fondo si applicherà ai soli casi già previsti dal codice dei contratti pubblici per eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili e non imputabili al concessionario.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo alla Camera dei deputati e, in particolare, in merito a quanto affermato con riferimento alla procedura di determinazione dei due fondi citati, per il solo primo anno del triennio di programmazione del bilancio, andrebbe chiarito se

tale tipologia di iscrizione in bilancio sia idonea ad assicurare la copertura di quegli investimenti a valere sui predetti fondi eventualmente a valenza pluriennale.

Relativamente all'articolo 28, in materia di *start-up* innovativa, considerato che le maggiori entrate legate alle disposizioni contenute vengono quantificate unitamente a quelle relative all'articolo 31 e utilizzate a copertura dell'onere ascrivibile al medesimo articolo 31, sarebbe opportuno che venissero quantificate in maniera distinta per articolo indicando, altresì, i dati alla base della stima.

Per quanto concerne l'articolo 31, recante ulteriori misure di incentivazione, atteso che le previsioni di cui al comma 2, lettera *b*), determinano oneri pari a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e che ai suddetti oneri si farà fronte tramite quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera *b*), e per la parte restante dalle maggiori entrate determinate dallo stesso articolo 31, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio volti a suffragare la quantificazione del recupero di gettito complessivamente stimato dal rappresentante del Governo presso l'altro ramo del Parlamento nella misura di 14,3 milioni di euro per il 2026 e in 8,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

In merito all'articolo 34, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa la già prevista attribuzione in alcuni casi alle Camere di commercio delle funzioni degli sportelli unici per le attività produttive, andrebbe comunque confermato che i Comuni e le Camere di commercio dispongano a legislazione vigente delle risorse necessarie per acquisire le componenti informatiche conformi alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale del 26 settembre 2023 citato dalla norma.

Per quanto riguarda l'articolo 37, in materia di buoni pasto, pur considerati i chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi informativi con riferimento alla possibilità che l'apposizione di limiti agli sconti incondizionati verso gli esercenti, nell'ambito degli accordi stipulati tra le imprese che emettono buoni pasto e gli esercenti, possa condurre a un incremento dell'utilizzo dei buoni pasto. Tale circostanza, atteso che alla somministrazione di buoni pasto è collegato uno specifico regime fiscale, potrebbe determinare effetti di gettito per l'erario differenti rispetto a quanto scontato a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 39, recante le disposizioni finanziarie, come già osservato all'articolo 28, per quanto attiene alla copertura di cui alla lettera *b*) comma 2, ribadisce la necessità di acquisire una valutazione puntuale delle maggiori entrate, specificando le quote ascrivibili a ciascuno dei due articoli indicati (articoli 28 e 31), nonché i dati e le ipotesi alla base delle stime. Tali elementi informativi andrebbero forniti anche rispetto alla quantificazione dell'onere corrispondente, di cui alla prima parte dell'alinea del comma 2.

In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede che venga fornita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di verificare gli effetti finanziari correlati alle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 210.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in titolo.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.". La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

(Doc. XXII, nn. 14 e 15-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(983) Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento reca all'articolo 2, una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

A tale riguardo, occorre acquisire dal Governo conferma che dall'attribuzione della qualifica di monumento nazionale non derivino, in base alla legislazione vigente, oneri a carico della finanza pubblica, ad esempio sotto forma di contributi o di altri benefici, di agevolazioni fiscali per i proprietari, di agevolazioni e contributi in caso di ristrutturazioni o di qualunque altro tipo.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti sulla base della quale conferma che la dichiarazione di monumento nazionale non comporta, a legislazione vigente, ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere non ostativo che, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, viene approvata dalla Commissione.

(1273) Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede referente, di ribadire il parere non ostativo già reso sul testo alla Commissione di merito il 19 novembre scorso.

In relazione all'emendamento 1.1, non ha osservazioni da formulare. Propone pertanto, anche a tale riguardo, l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente ([n. 234](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto legislativo è privo del parere del Consiglio di Stato, pertanto l'assegnazione è stata disposta con riserva.

Il provvedimento in esame reca disposizioni attuative della delega prevista dal comma 15 dell'articolo 9 della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo". In particolare, la delega prevede l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei

diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni di cui al presente decreto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che si tratta, infatti, di disposizioni aventi valenza esclusivamente ordinamentale e coerente attuazione di quanto già previsto a livello normativo primario (articolo 9, comma 18, legge 28 aprile 2022, n. 46) di modo che non assumono alcun carattere di innovatività tale da produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono particolari osservazioni.

Ricorda che la legge n. 46 del 2022 è provvista di clausola di invarianza finanziaria all'articolo 20.

Evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge citata, con la contrattazione, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti: a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

Per quanto riguarda il diritto di assemblea, l'articolo 10 della legge citata prevede che i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni: a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso; b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo, non essendovi osservazioni.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, stante l'assegnazione con riserva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ([n. 226](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 novembre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1044\)](#) *Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive*

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 introduce alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, un articolo 116-bis, con il quale si prevede l'obbligo di autopsia, in caso di morte in carcere. Viene previsto inoltre, qualora si tratti di persona sconosciuta, l'esposizione del cadavere nel luogo pubblico a ciò designato, che il cadavere sia sempre fotografato, che siano descritti nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia.

L'articolo 2 dispone al comma 1 che presso ciascuna struttura detentiva sia istituito uno sportello di informazione legale sui diritti dei detenuti denominato Sportello legale, al fine di offrire ai detenuti

informazioni legali circa i loro diritti.

Viene previsto al comma 2 che l'accesso ai servizi offerti dallo Sportello legale sia consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo una turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana.

Il comma 3 prevede che, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, gli sportelli legali possano avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo dell'assistenza legale e della tutela dei diritti umani.

L'articolo 3 reca una clausola di copertura degli oneri del disegno di legge in esame, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A tale riguardo, segnala che la clausola di copertura non quantifica l'ammontare degli oneri, né determina la loro dimensione temporale: appare pertanto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice **TESTOR** (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Ricorda che sul testo del disegno di legge n. 385, la Commissione nella seduta del 26 novembre ha deliberato di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il nuovo testo, al comma 1 dell'articolo 1, prevede l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e l'istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli Uffici di collocamento e lavoro. Al comma 2 dispone che la qualifica di pizzaiolo professionista venga riconosciuta a coloro che esercitano la relativa attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative o professionali e i cui redditi derivanti dalla professione di pizzaiolo costituiscono più del 50 per cento del reddito complessivo da lavoro, anche non continuativo, nei cinque anni precedenti al riconoscimento, purché la somma dei periodi di lavoro sia pari ad almeno tre anni, previo superamento di un esame, consistente in una prova teorica e in una prova pratica, all'esito del quale è rilasciato un attestato. Il comma 3, per le finalità di cui al comma 2, prevede la costituzione di un'apposita commissione di sette esperti nominati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 2, comma 1, prevede che, ai fini della validazione delle competenze relative alla qualifica professionale di pizzaiolo professionista nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze nonché ai fini dell'inserimento della qualifica di pizzaiolo professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, le funzioni di enti pubblici titolari sono attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alle regioni.

Nell'esercizio di tali funzioni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* accredita come enti titolati le associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie e le stesse costituite in federazioni, le scuole del settore, le università e le accademie. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 prevedono il diritto del pizzaiolo professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione, riconoscendo l'esercizio di questa o in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

Considerato che appare ipotizzabile che allo stato i pizzaioli esercitino la loro attività lavorativa

prevalentemente in regime di lavoro dipendente, salvo che non siano essi stessi imprenditori titolari dell'esercizio commerciale, tali disposizioni, che consentono di esercitare l'attività lavorativa di pizzaiolo professionista come libera professione in forma individuale o associata o societaria, potrebbero comportare minori entrate sia in termini di gettito fiscale sia in termini di minori entrate contributive.

L'articolo 3, al comma 1, dispone che il registro nazionale dei soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista ai sensi dell'articolo 1, nelle more della modifica della classificazione delle attività economiche di cui all'articolo 7, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il comma 3 specifica che il registro di cui al comma 1 non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo.

L'articolo 4, in materia di requisiti, dispone che sono iscritti al registro esclusivamente i pizzaioli professionisti in possesso dell'attestato qualifica (AQPP) di cui all'articolo 1. Al comma 2, viene previsto che i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno sei anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto al registro.

L'articolo 5 prevede che gli attestati di qualifica di pizzaiolo professionista vengano trasmessi, a cura delle associazioni, alla Camera di commercio competente per territorio e contenuti in un apposito elenco pubblicato nel sito *internet* istituzionale della medesima nonché agli uffici di collocamento e lavoro. Una copia cartacea dell'elenco di cui al primo periodo è tenuta altresì presso le sedi delle associazioni.

L'articolo 6 prevede che, nel rispetto dell'autonomia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito promuova l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo, e favorisca il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

All'articolo 7 viene previsto che il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con propria istanza, propone la revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di inserirvi uno specifico codice che individui l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022. Considerato che il codice ATECO è una classificazione che vale a fini statistici, fiscali e contributivi, determina a quale gestione previdenziale effettuare l'iscrizione per quantificare il versamento dei contributi, ed è altresì importante ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare al regime forfetario, in quanto ogni codice ATECO è associato un coefficiente di redditività specifico da utilizzare ai fini del calcolo delle spese forfetarie e, quindi, del reddito imponibile su cui applicare l'aliquota agevolata, occorre valutare se dalla variazione del codice ATECO possano derivare effetti finanziari.

Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 6, occorre valutare gli effetti finanziari a carico delle Amministrazioni coinvolte a dare attuazione alle disposizioni in essi contenute, quali il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, le regioni, le scuole del settore, le Università e le accademie in merito agli articoli da 1 a 4, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli uffici di collocamento e lavoro in relazione all'articolo 5, il Ministero dell'istruzione e del merito e le scuole alle quali è demandata l'attuazione dell'articolo 6.

Appare necessario altresì quantificare gli effetti finanziari derivanti dalla costituzione della commissione di sette esperti, di cui al comma 3 dell'articolo 1, nominati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nonché in relazione all'organizzazione e lo svolgimento degli esami per l'acquisizione dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista (AQPP).

Occorre rilevare inoltre che le disposizioni suscettibili di determinare profili finanziari sia in termini di minori entrate fiscali che di minori entrate contributive, già presenti nei commi 3 e 4 dell'articolo 1 del testo del disegno di legge 385, vengono riproposte in eguale tenore nei commi 2 e 3 dell'articolo 2 del nuovo testo.

Per quanto di competenza, in considerazione di quanto sopra esposto, con particolare riferimento al diritto di scelta della forma e conseguentemente del regime fiscale nel quale esercitare la professione,

di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 9, viene confermato che il Ministero del lavoro svolgerà le attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 11, viene rappresentato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici è chiamato ad adottare le linee guida ivi previste nell'ambito delle proprie competenze tecniche ordinarie, ad esso istituzionalmente attribuite in quanto organo di normazione tecnica ai sensi dell'allegato I.11 del Codice dei contratti pubblici. Viene pertanto confermato che dalla disposizione non discendono nuovi oneri;
- in relazione all'articolo 18, viene rappresentato che gli ulteriori incentivi alla qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotti con l'articolo 62 e l'Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici, sono esclusivamente di ordine normativo e amministrativo e, dunque, di carattere eminentemente ordinamentale e non economico-finanziario. Viene pertanto confermato che dalla disposizione non discendono nuovi oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 19, viene rappresentato che la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) già eroga, a legislazione vigente, formazione in materia di appalti ed è dunque in grado di soddisfare anche le nuove esigenze formative. Le risorse strumentali, umane e finanziarie di cui la Scuola dispone, infatti, sono preordinate ad adeguare i fabbisogni formativi delle pubbliche amministrazioni che vi ricorrono, proprio in relazione alla flessibilità di nuovi fabbisogni formativi e alla rapidità di evoluzione del quadro normativo che impone, in tutte le discipline, un rapido adeguamento della formazione erogata. Viene pertanto confermato che le nuove competenze della SNA saranno svolte con risorse disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
- in relazione all'articolo 22, viene rappresentato che il Servizio contratti pubblici (SCP) attivo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con le regioni e le provincie autonome e il supporto di ITACA (Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), svolge la propria attività sulla base di una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, che verrà rinnovata nel gennaio 2025, contestualmente, pertanto, all'entrata in vigore del decreto "correttivo" in esame. Viene quindi fatto presente che in sede di tale rinnovo si procederà a una complessiva rimodulazione delle attività che ITACA sarà chiamata a realizzare mediante la piattaforma del servizio in esame, già esistente e funzionante, in modo tale da assicurare che il monitoraggio di cui all'articolo 22 sarà garantito con le risorse stanziare a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 38, viene rappresentato che l'obbligatorietà del premio di accelerazione è stata prevista all'esito delle apposite consultazioni pubbliche svolte propedeuticamente alla redazione dello schema di decreto in esame ed è funzionale al celere raggiungimento del risultato, in coerenza con le linee portanti del Codice. Viene precisato che le modalità e i criteri di definizione delle soglie progressive e degli scaglioni temporali non sono stati determinati *ex ante* dal legislatore, ritenendosi sufficiente l'indicazione legale fornita, atteso che le stazioni appaltanti potranno - nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica - stabilire modi e criteri di determinazione delle soglie e degli scaglioni, anche alla luce della "capienza" dei quadri economici delle opere che, pertanto, rappresenteranno

sempre il parametro quantitativo massimo entro cui poter riconoscere il premio, senza ulteriori incrementi rispetto a quanto accantonato nel fondo alla voce "imprevisti";

- in relazione agli ulteriori compiti attribuiti dagli articoli 45 e 47, nonché da 49 a 51, viene confermato lo svolgimento di tali attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente;

- in relazione all'articolo 76, viene rappresentato che l'Osservatorio sulla revisione prezzi costituisce la "positivizzazione" normativa del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti in materia di "revisione prezzi", con l'obiettivo di dare concreta attuazione alla disciplina relativa all'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, introdotte ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici. Il Tavolo tecnico ha organizzato i propri lavori, strutturandosi in due sub-componenti sotto il coordinamento delle strutture interne del suddetto Ministero. Alle diverse riunioni tecniche svolte hanno partecipato per i settori di propria competenza principalmente soggetti privati, quali rappresentanti delle diverse categorie produttive maggiormente operative nel settore degli appalti. Nell'indicare in relazione tecnica, pertanto, che i componenti dell'Osservatorio non percepiranno nessun emolumento in ragione della loro nomina a componenti del nuovo organo, in considerazione della partecipazione a tale tavolo di soggetti essenzialmente non appartenenti al perimetro "pubblico", viene confermato che le attività di monitoraggio e ulteriore aggiornamento di lavori già svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente, proseguiranno senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

- in relazione all'articolo 78, viene confermato che le ulteriori competenze introdotte dall'articolo 13-bis dell'allegato II.4 saranno svolte dal Tavolo tecnico di coordinamento dei soggetti aggregatori a invarianza di spesa, come previsto tra l'altro dall'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che ha disciplinato il funzionamento del predetto organo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3.3. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508(pom.) del 13/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026 508^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(316-B) BERGESIO. - *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che durante l'iter presso la Camera dei deputati è stato inserito nell'elenco di cui all'Allegato previsto dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento, il lago di Lugano o Ceresio.

Considerato che tale modifica non determina ulteriori oneri, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, concordando con la relatrice, non ha nulla da osservare.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(316-B) BERGESIO. - *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede redigente.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice PIRRO (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non ha osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, concordando con la relatrice, non ha osservazioni sul provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero

legale, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1683 e 1478-A) Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge non è stato modificato in sede referente e che, in ordine ai profili finanziari disciplinati all'articolo 7, atteso che gli oneri e la relativa copertura decorrono dal 2026, conformemente ai precedenti (cfr. Atti Senato 931 e 1275), la clausola di copertura sui fondi speciali (articolo 7, comma 1, lettera *a*) e *b*)) può intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028.

Propone quindi di ribadire il parere non ostativo sul testo già reso alla Commissione di merito il 25 novembre 2025.

In relazione agli emendamenti, propone altresì di confermare il parere non ostativo sull'emendamento 6.1.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso di nulla osta sia sul testo che sull'emendamento 6.1.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, la relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che, in relazione all'articolo 7, comma 1, lettere *a*) e *b*), la copertura finanziaria è da intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Sull'emendamento 6.1, il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e sospensione)

La sottosegretaria SAVINO fa presente che è emersa l'esigenza di un approfondimento sui profili finanziari degli emendamenti approvati e chiede quindi una breve sospensione ai fini del completamento dell'*iter* istruttorio.

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere l'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 24 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 23 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO, nel registrare la sollecitazione della Commissione, risponde che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(647) RUSSO e altri. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana dell'11 febbraio 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare risposta alle richieste della Commissione.

La rappresentante del GOVERNO dichiara che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(775) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini

dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta l'8 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE formula una sollecitazione al Governo a concludere l'istruttoria sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che si è ancora in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 14 ottobre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1357) MARTI e altri. - Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi

(Parere alle Commissioni 7ª e 10ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio 2025.

Il PRESIDENTE chiede al Governo informazioni sullo stato dell'istruttoria sollecitandone la conclusione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che si è ancora in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 29 luglio 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1517) ANCOROTTI e altri. - Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni richiesta il 16 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO, nel prendere nota del sollecito, fa presente che si è in attesa delle risposte da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite sugli emendamenti al testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti sugli emendamenti in titolo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla proposta 3.0.100, che prevede la possibilità di erogare un finanziamento a titolo oneroso in favore di Ilva S.p.a. sino ad un massimo di 50 milioni di euro, che occorre valutare, in relazione al comma 1, se tale intervento sia limitato all'anno 2026, secondo quanto previsto dalla corrispondente copertura finanziaria.

In relazione alla copertura finanziaria di cui al comma 4, occorre aggiornare il ricorso al fondo speciale di parte corrente al bilancio triennale 2026-2028, eliminando il riferimento alle proiezioni. Occorre inoltre valutare la sussistenza delle risorse, utilizzate a copertura, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, confermando che non pregiudichi gli interventi già in essere a valere sulla medesima autorizzazione di spesa.

Con riguardo al subemendamento 3.0.100/8 (testo 2) occorre avere conferma, analogamente all'emendamento cui si riferisce, della sussistenza delle risorse, utilizzate a copertura, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, confermando che non pregiudichi gli interventi già in essere a valere sulla medesima autorizzazione di spesa.

Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO in relazione alla proposta 3.0.100, non ha osservazioni da formulare, alla luce delle modifiche apportate dal subemendamento 3.0.100/8 (testo 2) approvato.

Con riguardo al subemendamento 3.0.100/8 (testo 2), non ha nulla da osservare, confermando che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non pregiudica gli interventi già in essere a valere sulla medesima autorizzazione di spesa.

Sui restanti emendamenti approvati, concorda con le osservazioni della Commissione.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 3.0.100, come modificato dal subemendamento 3.0.100/8 (testo 2), su cui il parere è non ostativo.

Sui restanti emendamenti approvati il parere è non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.4. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.4.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 170(pom.) del 19/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2024

170^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REDIGENTE

(962) Lavinia MENNUNI e altri. - Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 novembre, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo aver sottolineato che la scuola è un luogo laico e di incontro tra soggetti con culture e tradizioni religiose diverse, paventa che il disegno di legge in esame possa rappresentare una chiusura rispetto alla realtà.

Nell'appellarsi allo spirito equanime della Commissione, che in molteplici occasioni ha dato prova di saper valutare superando gli schieramenti, richiama innanzitutto l'attenzione sul dispositivo di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, che, a suo giudizio, reca una dichiarazione di identità del popolo italiano suscettibile di generare divisioni e discriminazioni.

Esprime, altresì, dissenso riguardo alla disposizione di cui all'articolo 4, in base alla quale si prevede l'avvio di un procedimento disciplinare a carico dei dipendenti della pubblica amministrazione che violino le norme introdotte dal provvedimento in esame.

Invita, conclusivamente, la Presidenza e la relatrice ad un supplemento di riflessione sulle disposizioni in discussione e propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La relatrice [COSENZA](#) (FdI), in replica all'intervento della senatrice D'Elia, si dichiara sorpresa della ferma posizione di contrarietà espressa sul testo in esame, che le forze politiche di maggioranza ritengono, per contro, formulato in modo delicato a fronte delle proposte di chiamare il Natale "festa d'inverno" e di vietare l'allestimento del presepe nelle scuole.

Esprime poi il suo disappunto in merito alla mancata condivisione, da parte del Gruppo del Partito Democratico, dell'affermazione e valorizzazione dei simboli che contraddistinguono la tradizione cristiana e la civiltà occidentale.

Ritiene, infatti, che il sostegno e la valorizzazione unitaria, da parte di tutti gli schieramenti politici, della ricchezza delle tradizioni dovrebbe essere il presupposto per aprirsi alla conoscenza delle altre culture in uno spirito di rispetto reciproco.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), nel condividere la richiesta di svolgere audizioni, richiama l'attenzione sulla complessità dei temi in discussione, nonché - anche alla luce del suo ruolo di relatore, in sede di Consiglio d'Europa, su un progetto in materia di pluralismo religioso e di contrasto alle

discriminazioni - sull'opportunità di inquadrare i suddetti temi in un contesto più ampio.

Il [PRESIDENTE](#), acquisita la disponibilità della relatrice ad aprire un approfondimento sui temi in discussione, propone di fissare alle ore 12 di venerdì 22 novembre il termine per far pervenire proposte di audizione, in ragione di due per Gruppo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(983) Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 novembre nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si era aperta la discussione generale.

In discussione generale interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale, dopo aver fatto presente che il provvedimento a sua prima firma è stato sottoscritto anche da senatori appartenenti ad altri Gruppi, a conferma del carattere trasversale dell'iniziativa legislativa, richiama il rilievo storico e culturale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture, sede di incontro di insigni personalità nel corso dei secoli.

Ricorda, in particolare, che il Presidente Napolitano, nella ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia, scelse Palazzo Fortunato come luogo per una riflessione sulla questione meridionale.

Pur rammaricandosi per l'impossibilità attuale di destinare risorse alla valorizzazione del Palazzo, evidenzia l'importanza di riconoscerne legislativamente il valore.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e, dopo aver dichiarato di rinunciare ad intervenire, in qualità di relatore, in sede di replica, concede la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MAZZI esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per venerdì 29 novembre, alle ore 14, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione)

La relatrice [BUCALO](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso è stato adottato dalla 9ª Commissione permanente (Industria e agricoltura) quale testo base a cui riferire gli emendamenti.

Dopo aver segnalato che il provvedimento in esame si compone di nove articoli, passa a dar conto dell'articolo 1, che, al comma 1, stabilisce che il provvedimento è finalizzato: al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, che si consegue con il diploma di stato professionale pizzaiolo europeo (DSPPE); all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti; all'istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro.

Evidenzia, al riguardo, che il provvedimento subordina l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista al superamento dell'esame conclusivo di uno specifico corso di formazione e alla successiva iscrizione nel registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

Fa presente poi che il corso di cui si prevede la frequenza è riconosciuto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e deve prevedere un monte orario pari ad almeno centocinquanta ore.

Al termine della frequenza del corso, è previsto che lo studente sostenga un esame finale teorico-pratico, che è valutato da una commissione composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da esperti delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine pizzaioli professionisti (CNOOP). Lo studente, superato detto esame, consegue il diploma di Stato professionale pizzaiolo europeo (DSPPE), che è rilasciato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di

concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito.

Fa, quindi, menzione degli ulteriori contenuti recati dal provvedimento in esame: la registrazione della qualifica di pizzaiolo; l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti, l'iscrizione al quale costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista; i requisiti per l'iscrizione al registro nazionale dei pizzaioli professionisti; il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente; l'entrata in vigore del disegno di legge. Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, segnala che, a seguito di interlocuzioni con il Ministero dell'istruzione e del merito, appare opportuno rilevare, in sede di proposta di parere, alcune criticità presenti nell'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Nello specifico, ricorda che l'articolo 2 del provvedimento in esame dispone che sia integrato il profilo formativo dell'allegato 2-G, indirizzo «Enogastronomia e ospitalità alberghiera», al regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, di cui al decreto ministeriale n. 92 del 2018, affinché sia prevista una specifica formazione professionale per la lavorazione della pizza.

A tal riguardo, rammenta che la definizione degli *standard* formativi minimi dei percorsi formativi per il conseguimento di qualifiche professionali rientrano nell'ambito della competenza esclusiva delle Regioni. Precisa che sono, del resto, attivi numerosi corsi di diversa durata, riconosciuti a livello regionale, per il conseguimento della qualifica per pizzaioli, corrispondente al livello 3 del Quadro europeo delle qualificazioni.

Osserva poi che l'assetto ordinamentale dell'istruzione professionale nazionale non prevede percorsi formativi da erogare in modo standardizzato sul territorio. Di contro - prosegue la relatrice - a ciascun indirizzo di studi è associato un profilo unitario nell'ambito del quale ogni istituzione scolastica può progettare autonomamente percorsi in uscita con specifiche caratterizzazioni in relazione alle macroaree di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento.

Specifica, quindi, che ciò concerne anche l'indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera", la cui filiera è caratterizzata da molteplici professioni tra loro diverse (fra cui cuochi, pasticceri, pizzaioli, camerieri, *barman*, addetti all'accoglienza turistica e alla ricettività alberghiera), rispetto alle quali le specializzazioni professionali del percorso formativo frequentato risultano dal *curriculum* dello studente e dal supplemento EUROPASS al certificato allegato al diploma, ove sono indicate anche le attività professionali e/o le tipologie di lavoro in cui il diplomato può esercitare le competenze acquisite, tra le quali vi è anche quella del "cuoco pizzaiolo".

Richiama poi l'attenzione sulla circostanza che la regolamentazione degli istituti professionali (così come del resto anche di quelli tecnici) è attualmente oggetto di revisione al fine di dare attuazione all'obiettivo posto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR (Missione 4 - C1 - Riforma 1.1) di allineare i *curricula* degli istituti tecnici e professionali all'*output* di innovazione del Piano nazionale Industria 4.0 e alla profonda innovazione digitale in atto in tutti i settori del mercato del lavoro. Sotto tale profilo, rileva che l'articolo 2 non risulta pienamente coerente neanche con gli obiettivi che orientano la riforma PNRR in tale materia.

Ciò premesso, tenuto conto delle condivisibili finalità del provvedimento, suggerisce di puntare alla promozione dell'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e all'ulteriore rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

Ritiene che, in tale contesto, gli istituti scolastici potrebbero avvalersi del prezioso coinvolgimento delle associazioni professionali di categoria, in grado di contribuire fattivamente alla formazione di pizzaioli professionisti con elevati *standard* qualitativi. In tale prospettiva, potrebbero fornire il proprio contributo alle scuole nella progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

Ricorda, in proposito, che i PCTO impegnano gli studenti dei percorsi dell'istruzione professionale per duecentodieci ore, da svolgere nel triennio del corso di studi quinquennale, e hanno proprio la finalità di sviluppare competenze professionali specifiche all'interno di contesti lavorativi reali. A tal fine, avanza la proposta che le associazioni professionali dei pizzaioli sottoscrivano un Protocollo d'intesa

con il Ministero dell'istruzione e del merito volto a incentivare l'orientamento e la vocazione dei giovani verso la professione di pizzaiolo. Da tale accordo - aggiunge la relatrice - trarrebbero vantaggio sia le scuole, che, attraverso l'interazione con le aziende del settore, potrebbero declinare le competenze del profilo sulla base dell'evoluzione della professione, sia le stesse aziende, che potrebbero in tal modo contare su studenti con una solida formazione di base e professionale, garantita dal sistema nazionale di istruzione.

Prospetta anche la possibilità che, a valle dei PCTO correlati all'indirizzo di studi "Enogastronomia e ospitalità alberghiera", la certificazione finale delle competenze acquisite dallo studente possa essere rilasciata, in qualità di enti terzi, dalle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle quali l'articolo 5 del disegno di legge assegna la tenuta del registro dei DSPPE.

Dopo aver risposto ad una richiesta di chiarimenti della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), alla luce delle considerazioni svolte, illustra, conclusivamente, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) con la condizione che sia modificato l'articolo 2 del disegno di legge in titolo affinché, in luogo di procedere a novellare il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 92 del 2018, si attribuisca al Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto dell'autonomia scolastica, il compito di promuovere l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e favorire il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i PCTO.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), pur dando atto del meritorio approfondimento svolto dalla relatrice, tenuto conto della presenza di ulteriori criticità nel disegno di legge in esame, dichiara di non poter andare oltre un voto di astensione sullo schema di parere della relatrice.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) preannuncia a sua volta un voto di astensione, motivandolo con la mancata condivisione, nel suo complesso, del disegno di legge in titolo, che presenta disposizioni di cui, a suo avviso, andrebbe chiarita la portata. A titolo esemplificativo, ritiene che debba essere precisata l'eventuale penalizzazione nel caso di mancato superamento dell'esame previsto per l'esercizio della professione di pizzaiolo ed esprime contrarietà sull'imposizione del contributo obbligatorio di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con condizione della relatrice è posto ai voti e approvato.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ([n. 372](#))

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari ha concluso, le audizioni in relazione all'affare assegnato in titolo, con l'intervento, nella riunione dello scorso lunedì 11 novembre, di rappresentanti della Conferenza dei presidenti dei conservatori di musica, della Conferenza dei presidenti delle accademie di belle arti, della Conferenza dei presidenti e dei direttori degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), della Conferenza dei direttori dei conservatori di musica, della Conferenza dei direttori delle accademie di belle arti, della Conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti delle accademie di belle arti e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e della Conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti degli istituti superiori di studi musicali.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLE AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1240

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari ha avviato, in data odierna, un ciclo di audizioni in relazione al disegno di legge n. 1240 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca), con l'intervento di

rappresentanti della CGIL, dell'ANIEF, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 385

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesse che:

il provvedimento subordina l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista al superamento dell'esame conclusivo di uno specifico corso di formazione e alla successiva iscrizione nel registro nazionale dei pizzaioli professionisti;

il corso, di cui si prevede la frequenza, è riconosciuto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e deve prevedere un monte orario pari ad almeno 150 ore (articolo 3), al termine del quale è previsto che lo studente sostenga un esame finale teorico-pratico e venga valutato da una commissione composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da esperti delle competenze del Consiglio Nazionale dell'Ordine Pizzaioli Professionisti-CNOPP (articolo 3); lo studente, superato detto esame, consegue il diploma di Stato professionale pizzaiolo europeo (DSPPE), che è rilasciato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito (articoli 3 e 4);

sono indi disciplinati nel provvedimento la registrazione della qualifica di pizzaiolo (articolo 5); l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti (articolo 6), l'iscrizione al quale costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista; i requisiti per l'iscrizione al registro nazionale dei pizzaioli professionisti (articolo 7); il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente (articolo 8); l'entrata in vigore del disegno di legge (articolo 9);

considerato che, con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, anche a seguito di interlocuzioni con il Ministero dell'istruzione e del merito, si ravvisano alcune criticità presenti nell'articolo 2 del disegno di legge, ai sensi del quale il profilo formativo dell'allegato 2-G, indirizzo «Enogastronomia e ospitalità alberghiera», al regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 92 del 24 maggio 2018, è integrato affinché sia prevista una specifica formazione professionale per la lavorazione della pizza;

considerato altresì che, a tale riguardo:

la definizione degli *standard* formativi minimi dei percorsi formativi per il conseguimento di qualifiche professionali rientrano nell'ambito di competenza esclusiva delle Regioni;

al contempo, l'assetto ordinamentale dell'istruzione professionale nazionale non prevede percorsi formativi da erogare in modo standardizzato sul territorio e, di contro, a ciascun indirizzo di studi è associato un profilo unitario nell'ambito del quale ogni istituzione scolastica può progettare autonomamente percorsi in uscita con specifiche caratterizzazioni in relazione alle macroaree di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento;

ciò concerne anche l'indirizzo «Enogastronomia e ospitalità alberghiera», la cui filiera è caratterizzata da molteplici professioni tra loro diverse (fra cui cuochi, pasticceri, pizzaioli, camerieri, *barman*, addetti all'accoglienza turistica e alla ricettività alberghiera), rispetto alle quali le specializzazioni professionali del percorso formativo frequentato risultano dal *curriculum* dello studente e dal supplemento EUROPASS al certificato allegato al diploma, ove sono indicate anche le attività professionali e/o le tipologie di lavoro in cui il diplomato può esercitare le competenze acquisite, tra le quali vi è anche quella del "cuoco pizzaiolo";

la regolamentazione degli istituti professionali (così come del resto anche di quelli tecnici) è attualmente oggetto di revisione al fine di dare attuazione all'obiettivo posto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR (Missione 4 - C1 - Riforma 1.1) di allineare i *curricula* degli istituti tecnici

e professionali all'*output* di innovazione del Piano nazionale Industria 4.0 e alla profonda innovazione digitale in atto in tutti i settori del mercato del lavoro;
sotto tale profilo, l'articolo 2 del disegno di legge in titolo non risulta pienamente coerente con gli obiettivi che orientano la riforma PNRR in tale materia;
tenuto conto delle condivisibili finalità del provvedimento:
di puntare alla promozione dell'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e all'ulteriore rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO);
di far sì che, in tale contesto, gli istituti scolastici possano avvalersi del prezioso coinvolgimento delle associazioni professionali di categoria, in grado di contribuire fattivamente alla formazione di pizzaioli professionisti con elevati *standard* qualitativi, anche in termini di progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei PCTO,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:
che sia modificato l'articolo 2 del disegno di legge in titolo affinché, in luogo di procedere a novellare il citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 92 del 2018, si attribuisca al Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto dell'autonomia scolastica, il compito di promuovere l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e favorire il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

1.4.2.5. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 242(ant.) del 12/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024

242^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

CANTU'

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) rileva che l'articolo 1 del disegno di legge in esame mira al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, mediante il Diploma di Stato Professionale Pizzaiolo Europeo (DSPPE), il registro nazionale dei pizzaioli professionisti e gli elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro, nonché l'inserimento della qualifica di pizzaiolo professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Ai sensi del comma 3 ciascun professionista può scegliere di esercitare la propria professione in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

La disciplina relativa al rilascio del DSPPE è oggetto dell'articolo 3, che prevede la frequenza di un corso di almeno 150 ore, di cui 25 su igiene e somministrazione di alimenti. Al termine del corso è previsto un esame teorico-pratico.

In base all'articolo 4 coloro che esercitano la professione di pizzaiolo da almeno diciotto mesi, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o titolari di un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di pizzaiolo provetto possono presentare domanda per richiedere il DSPPE.

Sono esentati dall'esame teorico-pratico e ottengono il DSPPE i soggetti che esercitano la professione di pizzaiolo da almeno tre anni, documentabile con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, nel caso dei lavoratori dipendenti, con le buste paga.

I soggetti già in possesso di un attestato di qualifica che non hanno svolto la professione, dopo verifica e approvazione da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine Pizzaioli Professionisti (CNOPP), sostengono l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3.

L'articolo 6 dispone l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti, specificando che l'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista.

L'articolo 7, comma 1, consente l'iscrizione al registro ai pizzaioli professionisti in possesso del DSPPE che abbiano presentato la relativa richiesta al CNOPP, mentre in base al comma 2 sono iscritti di diritto i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori.

Ai sensi dell'articolo 8 il CNOPP fissa il contributo obbligatorio annuale a carico degli iscritti.

La senatrice [GUIDOLIN \(M5S\)](#) [giudica poco comprensibile la scelta di procedere in via legislativa al riconoscimento di determinate figure professionali, mentre diverse categorie di operatori del settore sanitario, quali gli assistenti infermieri, non ricevono analoga attenzione e sono oggetto di regolamentazione a livello regionale.](#)

La senatrice [CAMUSSO \(PD-IDP\)](#) coglie nel disegno di legge in esame una conferma della tendenza a legiferare sull'istituzione di registri e albi professionali, tesi a porre barriere allo svolgimento di attività lavorative con effetti discriminatori. Una soluzione preferibile a quella adottata dalla maggioranza potrebbe invece essere costituita dalla certificazione dei percorsi professionali.

Il senatore [ZULLO \(FdI\)](#) valuta favorevolmente il disegno di legge in titolo, in quanto idoneo a garantire la qualificazione di figure professionali che offrono un prodotto tipico di eccellenza, funzionale alla competitività nel mercato internazionale del turismo.

La senatrice [ZAMPA \(PD-IDP\)](#) attribuisce al provvedimento una portata pratica insussistente nei confronti di una tradizione gastronomica diffusa e fortemente radicata. L'impostazione del disegno di legge è inoltre in contraddizione con la linea liberista che dovrebbe caratterizzare la maggioranza, rispondendo piuttosto a una logica di segmentazione e chiusura degli ambiti di attività professionale.

Il senatore [RUSSO \(FdI\)](#) richiama l'attenzione sull'importanza di un'iniziativa volta a garantire adeguati livelli qualitativi e igienici in un settore di elevata rilevanza.

Ha nuovamente la parola il senatore [ZULLO \(FdI\)](#), il quale ribadisce l'elevata utilità della qualificazione dei pizzaioli a fronte della crescente domanda turistica internazionale.

La senatrice [GUIDOLIN \(M5S\)](#) insiste a sua volta sull'esigenza di una riflessione sulla disciplina e sul riconoscimento delle figure professionali impegnate nel settore sanitario.

La presidente [CANTU'](#) osserva che le questioni richiamate costituiranno oggetto di approfondimento da parte del Governo e della Commissione di merito.

Intervenendo in replica, il relatore [SILVESTRO \(FI-BP-PPE\)](#) si sofferma sulla centralità da accordare alla garanzia di qualità del prodotto. Presenta pertanto una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

IN SEDE REDIGENTE

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 novembre.

La presidente [CANTU'](#) annuncia che nell'ambito della discussione del disegno di legge in titolo si procederà all'audizione della Conferenza Stato regioni, che si terrà martedì 19 novembre.

La senatrice [ZAMPA \(PD-IDP\)](#) chiede di procedere alla discussione generale successivamente a tale fondamentale audizione.

La presidente [CANTU'](#) prende atto della richiesta, disponendo il rinvio del seguito della discussione. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MANCINI \(FdI\)](#) specifica che l'obiettivo fondamentale del disegno di legge n. 972 è costituito dalla sensibilizzazione dei consumatori all'adozione di condotte virtuose per la riduzione dello spreco alimentare, mentre fra le disposizioni recate ha in particolare rilevanza, per quanto di competenza, l'articolo 3. Esso prevede, al fine di rendere disponibili ai consumatori le informazioni sui

benefici per la salute derivanti da una nutrizione corretta e da un consumo equilibrato degli alimenti, che gli operatori della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e di bevande inseriscano nel menù l'opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e le offerte dedicate ai bambini.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

In riferimento ai profili di competenza del disegno di legge in esame, il relatore [RUSSO](#) (Fdl) rileva che l'articolo 2 prevede modificazioni del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, per mezzo di un regolamento da adottare su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In relazione a specifici reati - maltrattamenti contro familiari e conviventi da cui sia derivata la morte, omicidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale - in base alla lettera a) il summenzionato regolamento dovrà prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all'altra parte dell'unione civile o al parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile, indagati o imputati, sia precluso l'esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere. Ai sensi della successiva lettera b) il regolamento dovrà prevedere il divieto della cremazione del cadavere sino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito il procedimento penale.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

(1044) Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Con riguardo ai profili di competenza del disegno di legge in titolo, il relatore [BERRINO](#) (Fdl) osserva che l'articolo 1 mira a integrare il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo l'inserimento del nuovo articolo 116-bis, il cui comma 1 dispone che in caso di decesso avvenuto in una struttura detentiva il procuratore della Repubblica ne accerti la causa e ordini l'autopsia ovvero faccia richiesta di incidente probatorio. Inoltre, la sepoltura non può essere eseguita senza ordine motivato del procuratore della Repubblica.

Il successivo comma 2 prevede la facoltà per i parenti entro il quarto grado di opporsi all'esperimento dell'autopsia. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica ritenga di procedere comunque, la decisione definitiva spetta al giudice per le indagini preliminari.

Infine, il comma 3 precisa che, sussistendo indizi di reato, l'autorità giudiziaria può ordinare il disseppellimento, con le dovute cautele, di un cadavere.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdl) esprime dubbi riguardo l'opportunità della previsione di un obbligo di effettuazione dell'autopsia, posto che l'esame medico-legale esterno è in molti casi sufficiente.

Il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) si associa.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) rileva che il carattere facoltativo dell'autopsia è già previsto dall'ordinamento, per cui ai fini della redazione del parere occorre porre attenzione all'esigenza di evitare lo svuotamento di significato del disegno di legge in esame.

Il relatore [BERRINO](#) (Fdl) si riserva di svolgere gli approfondimenti finalizzati alla predisposizione della proposta di parere, anche tenendo conto della previsione relativa all'esposizione nel luogo pubblico a ciò designato del cadavere di persona sconosciuta, di cui all'articolo 1.

Preso atto dell'orientamento del relatore, la presidente [CANTU'](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE REFERENTE

[\(647\) RUSSO e altri.](#) - *Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico*

[\(739\) Maria Domenica CASTELLONE e altri.](#) - *Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa*

[\(1289\) BOCCIA e altri.](#) - *Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari*

(Esame del disegno di legge n. 1289. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 647 e 739, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1289, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) si sofferma in primo luogo sulle finalità fondamentali del disegno di legge n. 1289, enunciate dall'articolo 1.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale prevede che le regioni e le province autonome garantiscano la sorveglianza evolutiva per i bambini di età tra 0 e 36 mesi per il riconoscimento e la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico.

I successivi articoli 3, 4, 5, 6 e 7, comma 1, recano una serie di disposizioni volte a modificare e integrare le norme sugli obiettivi che le regioni e le province autonome devono perseguire nell'ambito dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, mentre i commi 2 e 3 dell'articolo 7 prevedono un esonero contributivo triennale in favore dei datori di lavoro privati che assumano con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 8 subordina l'accreditamento delle strutture semiresidenziali e residenziali, sanitarie o socio-sanitarie, e il riconoscimento della qualificazione delle prestazioni erogate in assistenza domiciliare alla presenza di alcune figure qualificate.

L'articolo 9 prevede che AGENAS individui, d'intesa con le regioni, l'Istituto superiore di sanità e le società scientifiche di neuropsichiatria e di psichiatria, le prestazioni relative alla diagnosi precoce, alla cura e al trattamento dei disturbi dello spettro autistico da inserire nel Programma nazionale esiti.

Gli articoli 10 e 11 prevedono l'istituzione, rispettivamente, del registro sull'autismo e di un numero verde nazionale, destinato a offrire assistenza e informazioni sui disturbi dello spettro autistico e sui relativi servizi.

L'articolo 12 dispone l'incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, e delle risorse per il fabbisogno sanitario nazionale standard, mentre l'articolo 13 riguarda la copertura finanziaria.

La presidente [CANTU'](#) propone la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1289 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 647 e 739, in ragione dell'affinità di materia.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) esprime soddisfazione riguardo l'incardinamento del disegno di legge n. 1289, auspicando che il seguito dell'esame congiunto sia contraddistinto dalla convergenza costruttiva delle diverse componenti politiche. Fornisce quindi alcuni dati riguardanti l'incidenza dei disturbi dello spettro autistico, anche riguardo la popolazione adulta. Tali dati dimostrano la rilevanza di un problema diffuso e spesso con grave impatto su numerose famiglie. Risulta pertanto indispensabile l'investimento nella ricerca, accompagnato da misure idonee a superare l'attuale sperequazione territoriale dei servizi. A fronte dell'eccellenza di singole realtà e dell'accertata efficacia degli interventi terapeutici precoci, ampie aree risultano infatti prive di strutture e servizi adeguati.

Il senatore [RUSSO](#) (FdI) rileva la maggiore ampiezza di contenuti caratterizzante il disegno di legge appena illustrato rispetto ai disegni di legge nn. 647 e 739, mirati alla questione dell'inserimento lavorativo. Tale impostazione deriva dalla constatazione della carenza di tutela dei soggetti con

disturbo dello spettro autistico successivamente al periodo scolastico.

Dopo aver ricordato l'importanza degli spunti forniti dalle audizioni svolte, richiama l'opportunità di un impegno svolto alla migliore individuazione dei temi meritevoli di essere oggetto di intervento legislativo.

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) sollecita un impegno comune, utile a ottenere un risultato unanimemente condiviso.

La presidente [CANTU'](#) apprezza l'approccio richiamato, segnalandone l'utilità anche ai fini della trattazione dei diversi provvedimenti riguardanti in particolare la materia sanitaria all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano ([n. 198](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Ha la parola il relatore [SATTA](#) (FdI), il quale fa presente l'intenzione di predisporre il proprio schema di parere tenendo conto degli esiti della trattazione in sede di Conferenza Stato-regioni.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) auspica che il parere della Conferenza Stato-regioni, una volta approvato, sia messo a disposizione della Commissione in tempi rapidi.

La presidente [CANTU'](#) fornisce rassicurazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

